

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

246^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 1995

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI
e del vice presidente PINTO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	PETRICCA (PPI)	Pag. 40
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	3	FALQUI (<i>Progr.-Verdi-La Rete</i>)	41
DISEGNI DI LEGGE		TURINI (AN)	42
Seguito della discussione:		PAGLIARINI (<i>Lega Nord</i>)	43
<i>(2157) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento).</i>		GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro	44, 45
Stralcio dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del testo del Governo (disegno di legge n. 2157-bis):		FRATTINI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali ...	45
PRESIDENTE	4 e passim	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL SENATO DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE NEL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROMOSSO DAL DOTTOR FILIPPO MANCUSO	
* CAPONI (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>)	34	Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta per il Regolamento:	
* LORENZI (<i>Lega Nord</i>)	36	PRESIDENTE	46 e passim
* TAMPONI (CDU)	37	SMURAGLIA (<i>Progr. Feder.</i>)	46
CUSIMANO (AN)	37	CONTESTABILE (<i>Forza Italia</i>)	47
CHERCHI (<i>Progr. Feder.</i>), relatore	39, 43, 44	STANZANI GHEDINI (<i>Forza Italia</i>)	48, 52
* ROBUSTI (<i>Lega Nord</i>)	39	MACERATINI (AN)	48, 50
		* BRIGANDI (<i>Lega Nord</i>)	50, 62
		MOTZO, ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali	51

SELLITI (<i>Labur. Soc. Progr.</i>)	Pag. 54	MARCHETTI (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>) Pag. 74 e <i>passim</i>	
* PERLINGIERI (<i>CDU</i>)	55	DEBENEDETTI (<i>Sin. Dem.</i>)	74
MANCINO (<i>PPI</i>)	58	FERRARI Francesco (<i>PPI</i>)	75
BELLONI (<i>CCD</i>)	59	RONCHI (<i>Progr.-Verdi-La Rete</i>)	76 e <i>passim</i>
ROSSO (<i>LIF</i>)	64	MARCHINI (<i>Lega Nord</i>)	78, 80
RUSSO (<i>Progr. Feder.</i>)	65	TABLADINI (<i>Lega Nord</i>)	79
RONCHI (<i>Progr.-Verdi-La Rete</i>)	66	D'ALI (<i>Forza Italia</i>)	80
LA LOGGIA (<i>Forza Italia</i>)	67	FERRARI Karl (<i>Misto-SVP</i>)	81
PROMOZIONE DA PARTE DEL SENATO DI UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVAMENTE AL CASO DEL SENATORE CARMINE MANCUSO		REGIS (<i>Lega Nord</i>)	83
Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari		* CARPINELLI (<i>Progr. Feder.</i>)	85
PRESIDENTE	67	DE CORATO (<i>AN</i>)	86
DISEGNI DI LEGGE		CAPONI (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>)	88
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2157:		PEDRIZZI (<i>AN</i>)	90
CUSIMANO (<i>AN</i>)	68	Votazioni nominali con scrutinio simulta- neo	71, 82, 88
CHERCHI (<i>Progr. Feder.</i>), relatore	68, 71, 87	ALLEGATO	
GIARDA, sottosegretario di Stato per il te- soro	68 e <i>passim</i>	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	91
BACCARINI (<i>PPI</i>)	69, 73, 86	PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PER- MANENTE SUGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2157	101
ROBUSTI (<i>Lega Nord</i>)	69, 71, 82	DISEGNI DI LEGGE	
MANCINO (<i>PPI</i>)	69, 70	Cancellazione dall'ordine del giorno	102
PAGLIARINI (<i>Lega Nord</i>)	70	GOVERNO	
* TAMPONI (<i>CDU</i>)	71 e <i>passim</i>	Richieste di parere su documenti	102
MANIS (<i>Forza Italia</i>)	72		
BRICCARELLO (<i>Misto</i>)	72		
ZACCAGNA (<i>Forza Italia</i>)	73, 90		
MORANDO (<i>Progr. Feder.</i>)	73		

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

GANDINI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Bobbio, Brienza, Bruno Ganeri, Camo, Delfino, Di Maio, Fagni, Fanfani, Gei, Manara, Miglio, Napoli, Palombi, Pasquino, Righetti, Sica, Siliquini, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Speroni, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Coviello, Peruzza e Ventucci, a Madrid, per la 13ª Conferenza degli Organismi parlamentari specializzati nella trattazione degli affari comunitari; Bonansea e Pugliese, in America Latina, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2157) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

Stralcio dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del testo del Governo (disegno di legge n. 2157-bis)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2157.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 1.

(Riordinamento della Pubblica amministrazione)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare l'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziare, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, le funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri;

b) conservare alla Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente le funzioni di supporto dei compiti del Presidente del Consiglio dei ministri;

c) trasferire ad altri ministeri o alle regioni le funzioni, il personale e le risorse concernenti compiti operativi e gestionali, disciplinando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di mobilità volontaria e d'ufficio per i dipendenti risultanti in esubero con l'attuazione dei trasferimenti stessi, con esclusione dei dipartimenti della protezione civile e dei servizi tecnici nazionali;

d) accorpare le funzioni residue presso altre strutture amministrative secondo criteri di omogeneità ed efficienza gestionale;

e) eliminare duplicazioni organizzative e funzionali, anche riducendo il numero dei dipartimenti;

f) trasferire al Presidente del Consiglio dei ministri o ai Ministri competenti le funzioni attribuite con legge a Ministri senza portafoglio;

g) indicare criteri cui attenersi in sede contrattuale ai sensi della normativa vigente per la determinazione del trattamento economico ac-

cessorio in correlazione con le professionalità e le peculiari prestazioni assicurate dal personale.

2. Al fine del contenimento della spesa e della eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e l'Istituto di studi sulla congiuntura (ISCO) sono fusi in un unico istituto, sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), al quale sono attribuiti il personale, le risorse finanziarie e le sedi dei precedenti istituti, nonché i relativi rapporti attivi e passivi. All'attuazione del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Il Governo, non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente i termini di cui al comma 1, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

4. Il Governo presenta al Parlamento, contestualmente al Documento di programmazione economico-finanziaria, un documento di programma per il settore degli investimenti pubblici contenente le linee guida di politica economica relative agli investimenti infrastrutturali e alla riqualificazione urbana, nel quale siano definiti gli obiettivi di intervento per il triennio successivo, con particolare riguardo a:

- a) linee fondamentali di assetto del territorio;
- b) reti infrastrutturali con particolare riguardo ai collegamenti con l'Europa;
- c) difesa del suolo e risorse idriche;
- d) riqualificazione urbana, con previsione di dotazione di reti intelligenti;
- e) valorizzazione del patrimonio storico-artistico anche ai fini di sviluppo del turismo.

5. Il documento di programma dovrà contenere:

- a) la ricognizione delle risorse disponibili per gli investimenti pubblici, fornendo gli elementi per una corretta valutazione delle dotazioni finanziarie previste dalle leggi finanziarie e di bilancio, nonché dall'Unione europea;
- b) la stima dei fabbisogni finanziari aggiuntivi per raggiungere gli obiettivi sopra esposti;
- c) la individuazione di linee guida per l'attivazione di strumenti di coinvolgimento del capitale privato nel finanziamento di opere di pubblica utilità;
- d) la definizione di indirizzi programmatici per il riassetto funzionale delle aree urbane.

6. In particolare, il documento di programma implica misure di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche mediante l'accelerazione e la riduzione del numero dei procedimenti e l'accorpamento degli stessi, e strumenti per la qualificazione della Pubblica amministrazione, nonché misure di razionalizzazione degli or-

ganismi decisionali pubblici e strumenti di controllo e monitoraggio della spesa, ispirati a criteri di efficienza ed efficacia nella realizzazione di investimenti pubblici. Il documento potrà contenere anche l'indicazione di casi in cui possa prevedersi il ricorso a procedure speciali, quali quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 426.

7. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1997.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, proposta di stralcio e ordini del giorno:

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Contributo di solidarietà nazionale alla Regione siciliana)

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, è commisurato per il triennio 1995-1997, al 95 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa in ciascun anno finanziario.

2. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della Regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, dovuta a titolo di rimborso dalla regione, viene determinata, in via definitiva, per ciascun esercizio del triennio 1995-1997, in lire 20 miliardi.

3. Il contributo di cui al comma 1 viene versato alla Regione nell'anno successivo a quello cui si riferisce, sulla base del totale di versamenti in conto competenze e residui effettuati, in ciascun anno, nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'isola a titolo di imposta di fabbricazione.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.720 miliardi per l'anno finanziario 1996, lire 2.190 miliardi per l'anno finanziario 1997 ed in lire 3.100 miliardi per l'anno finanziario 1998, si provvede con parte del maggiore gettito derivante dai provvedimenti di cui all'articolo 55».

Conseguentemente, all'articolo 60, comma 1, aumentare gli importi previsti per gli anni 1996, 1997 e 1998, rispettivamente, di lire 2.720 miliardi, 2.910 miliardi e 3.100 miliardi.

01.1000

CUSIMANO, BATTAGLIA, GRIPPALDI, MAIORCA,
MOLTISANTI, PRESTI, PORCARI, RAGNO,
SCALONE, XIUMÉ, GERMANA

Stralciare i commi 2, 3 e 4 del testo del Governo.

1. LA COMMISSIONE

Sopprimere l'articolo.

1.32 CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 1, nell'alinea sostituire le parole: «entro un anno» con le altre: «entro sei mesi».

1.1015 CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI, PACE

Al comma 1, nell'alinea dopo le parole: «dei Ministri» inserire le seguenti: «al fine del mantenimento dell'unità di indirizzo politico ed amministrativo del Governo».

1.1026 ROBUSTI, SERENA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» aggiungere le parole: «, ivi comprese le funzioni di impulso e coordinamento in materia di politiche sociali, quali le politiche sulla famiglia, sui minori, sugli anziani, sui disabili, sul volontariato e l'associazionismo sociale, sull'obiezione di coscienza, sulla prevenzione ed il recupero delle tossicodipendenze e sull'immigrazione».

1.1009 MORANDO, BARBIERI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le parole: «ivi comprese le funzioni di impulso e coordinamento in materia di politiche sociali, quali le politiche sulla famiglia, sui minori, sugli anziani, sui disabili, sul volontariato e l'associazionismo sociale, sull'obiezione di coscienza, sulla prevenzione ed il recupero delle tossicodipendenze e sull'immigrazione».

1.1030 MANCINO, CARPENEDO, COVIELLO, DIANA, BACCARINI, BEDIN, PINTO, DE NOTARIS

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che saranno assicurate dal personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri inquadrato nelle tabelle A, B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400».

1.1004 II. GOVERNO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che saranno assicurate dal personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri inquadrato ai sensi della legge 400/88, tabelle A, B e C;».

1.1016

PACE, CURTO, MOLINARI, PEDRIZZI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «trasferire ad altri ministeri o alle regioni le funzioni» con le altre: «trasferire prioritariamente agli enti locali, e in subordine alle regioni o ad altri ministeri, le funzioni».

1.1027

PAGLIARINI, SERENA

Al comma 1, lettera c), dopo le parole «le funzioni, il personale,» aggiungere le seguenti: «, con esclusione di quello di cui alla precedente lettera b),».

1.1005

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e d'ufficio» e le parole: «con esclusione dei dipartimenti della protezione civile e dei servizi tecnici nazionali».

1.1010

MANIS, VENTUCCI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «civile e dei» con le altre: «civile, dei».

1.1032

TAMPONI, FOLLONI, BRICCARIELLO, BALLESI,
CAMO, COSTA, CUSUMANO, DEGAUDENZ,
DELFINO, FABRIS, PERLINGIERI, SECCHI,
ZANOLETTI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «servizi tecnici nazionali» aggiungere le seguenti parole: «e delle aree urbane».

1.1033

TAMPONI, FOLLONI, BRICCARIELLO, BALLESI,
CAMO, COSTA, CUSUMANO, DEGAUDENZ,
DELFINO, FABRIS, PERLINGIERI, SECCHI,
ZANOLETTI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.1022

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola «accessorio».

1.1011

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola «accessorio» con le seguenti: «e giuridico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri».

1.1012

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Il Governo è delegato ad emanare entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione al comma 2 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare lo stato giuridico dei professionisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici anche economici, degli enti ed aziende indicati al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nonché l'esercizio delle rispettive attività professionali per le quali sono richieste l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione negli albi professionali. Nell'emanazione dei decreti legislativi, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso le amministrazioni di cui al primo comma, del ruolo unico professionale denominato di seguito «R.U.P.», al quale appartengono i dipendenti i quali, nell'esercizio del rapporto d'opera professionale svolto nell'ambito dei compiti istituzionali della amministrazione cui appartengono, si assumono, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale e per svolgere la loro attività devono essere iscritti negli albi professionali; dell'esercizio dei singoli mandati professionali rispondono direttamente al legale rappresentante dell'amministrazione. Il R.U.P. si articola in due qualifiche professionali. Alla prima appartengono gli iscritti negli albi professionali per i quali è richiesto il diploma di laurea, alla seconda appartengono gli iscritti negli albi professionali per i quali è richiesto il titolo di geometra, perito industriale, perito agrario;

b) inquadramento nel R.U.P. di cui al comma *a)*, anche in soprannumero, con la decorrenza prevista al medesimo comma *a)* dei dipendenti di ruolo delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, assunti per l'esercizio delle corrispondenti attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di abilitazione professionale, anche se conseguito successivamente alla data di assunzione; il requisito della iscrizione all'albo professionale sarà accertato nei confronti del personale in servizio con riferimento alla data di inquadramento nel R.U.P.; il personale di cui ai comma *a)* e *b)* conserva l'anzianità di servizio maturata nella qualifica ricoperta alla data dell'inquadramento in ruolo;

c) modalità di accesso, determinazione delle dotazioni organiche e loro consistenza per ciascuna professione, con l'esclusione di quelle determinate al successivo comma a) dell'articolo 3-*quater*;

d) utilizzazione e mobilità tra le amministrazioni del pubblico impiego, degli appartenenti al R.U.P.; organizzazione delle attività professionali; individuazione delle strutture professionali; definizione degli incarichi di coordinamento nel rispetto delle esigenze specifiche delle singole professioni e fatto salvo il principio della rotazione; rapporti con i dirigenti sulla base della autonomia del R.U.P. e delle rispettive professionalità;

e) garanzia dell'efficienza delle strutture professionali, mediante la dotazione da parte delle amministrazioni di cui al primo comma, di idonei mezzi strumentali e di adeguati sussidi conseguenti allo sviluppo ed all'evoluzione delle tecnologie e delle metodologie di ricerca e di applicazione, nonchè del necessario personale amministrativo e tecnico di supporto funzionalmente dipendente dalle strutture professionali medesime;

f) garanzia della migliore qualificazione dei professionisti dipendenti, promuovendo e favorendo, con onere a carico delle amministrazioni di cui al primo comma, l'aggiornamento permanente degli appartenenti al R.U.P., nonchè la partecipazione a convegni di studio, a corsi di specializzazione e la concessione dell'anno sabbatico presso altre amministrazioni, industrie, enti di ricerca, istituzioni universitarie nazionali ed estere, prevedendo le relative condizioni, previo accordo con gli interessati; in relazione all'aggiornamento professionale obbligatorio, agli appartenenti al R.U.P., è attribuita una indennità professionale mensile, la cui misura percentuale è stabilita in sede di accordo sindacale nazionale e che non può superare per ciascun anno l'ammontare annuo dei rispettivi trattamenti economici;

g) modalità da stabilire nei regolamenti interni, sia per la stipulazione a carico delle amministrazioni di cui al primo comma, di apposite polizze assicurative di responsabilità professionale per i rischi e i danni derivanti dallo svolgimento delle attività professionali e di cantiere, a favore degli appartenenti ai R.U.P., incluse le attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, per le cui prestazioni sono previsti incentivi nella misura ridotta del 30 per cento della tariffa professionale di cui al quinto comma dell'articolo 62 del regio decreto 23 ottobre 1925 n.2537, sia per l'onere della iscrizione all'albo;

h) stipulazione di contratti collettivi nazionali in materia di rapporto di lavoro e di trattamento economico fondamentale ed accessorio, nonchè di istituti normativi non contemplati nella presente legge per gli appartenenti al R.U.P., da definire in uniche separate, autonome e omogenee aree di contrattazione, individuate dai contratti di lavoro riferiti alle amministrazioni di cui al primo comma e alle quali aree partecipano legali rappresentanti designati delle amministrazioni di cui al primo comma, individuate dai contratti di lavoro e da rappresentanti delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali professionali interessate maggiormente rappresentative su base nazionale che rappresentano in esclusiva gli appartenenti al R.U.P., individuate ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 marzo 1970 n. 300, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a seguito delle direttive relative alle

parti contraenti, emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri medesima; il trattamento economico anche a carattere accessorio degli appartenenti alla seconda qualifica professionale è parametrato al trattamento economico anche di carattere accessorio, della prima qualifica professionale ed è disciplinato con le medesime procedure; gli accordi sindacali stabiliscono l'attribuzione e la misura percentuale delle competenze e degli onorari giudizialmente liquidati o comunque recuperati a favore della amministrazione di appartenenza, nonchè la misura percentuale del trattamento economico anche di carattere accessorio attribuito agli appartenenti alla seconda qualifica professionale;

i) definizione nel primo accordo sindacale di tabelle di equiparazione degli appartenenti al R.U.P. con riferimento alle qualifiche equipollenti nel pregresso ordinamento, nonchè dei criteri di inquadramento degli appartenenti al R.U.P. presso le amministrazioni di cui al primo comma, fatti salvi i trattamenti di migliore favore;

l) onere a carico delle amministrazioni di cui al primo comma, per la difesa degli appartenenti ai R.U.P. sottoposti a procedimento giudiziario per fatti connessi all'esercizio delle attività professionali loro affidate, facendo assistere il dipendente da un legale e da un eventuale consulente di comune gradimento; in caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, viene esercitata nei confronti del dipendente l'azione di rivalsa per gli oneri sostenuti per la difesa in ogni grado di giudizio;

m) istituzione dell'organo collegiale a carattere paritetico «Comitato consultivo nazionale per le attività professionali» (CCNAP), di seguito denominato «Comitato», presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un ministro suo delegato, al fine di assicurare presso le amministrazioni di cui al primo comma, l'uniformità di indirizzo e di applicazione del rapporto d'opera professionale, l'omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e trasparenza dei trattamenti normativo-economici e dell'efficienza professionale; il Comitato opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio, ha durata quadriennale ed è costituito da tre membri legali rappresentanti delle amministrazioni di cui al primo comma individuate dai contratti di lavoro loro riferiti e da un membro rappresentante ciascuna delle categorie professionali appartenenti ai R.U.P., eletto a rotazione quadriennale presso gli enti professionali nazionali di categoria, secondo norme e modalità fissate congiuntamente dagli enti professionali nazionali in accordo con le confederazioni professionali maggiormente rappresentative degli appartenenti ai R.U.P. medesimi, in modo che sia garantita la pluralità delle esperienze, delle conoscenze e la presenza di tutte le categorie professionali appartenenti ai R.U.P. presenti in ogni settore individuato dai contratti di lavoro, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; ciascuna delle parti costituite sia dai legali rappresentanti delle amministrazioni di cui al primo comma, sia dai rappresentanti le categorie professionali, dispone di un voto e delibera con voto collegiale ogni provvedimento attinente la trattazione di singole materie e affari omogenei, l'individuazione dei fabbisogni e il controllo della efficienza e della produttività dell'attività professionale, il conferimento degli incarichi esterni e ogni altro provvedimento attinente l'esercizio delle attività pro-

fessionali; il voto del Presidente è determinante in caso di parità di voto; il Comitato approva un regolamento di funzionamento che detta norme sul proprio funzionamento; il Comitato esprime pareri e formula norme di indirizzo e di interpretazione anche sugli affari deferiti dai gruppi consultivi per le attività professionali, costituiti con regolamento interno presso le amministrazioni di cui al primo comma e composti da un rappresentante eletto da ciascuna delle categorie professionali appartenenti al R.U.P. delle amministrazioni di cui al primo comma e presieduto dal legale rappresentante; il Comitato può formulare, altresì, proposte al Governo su argomenti attinenti l'attività professionale pubblica e l'organizzazione delle strutture professionali ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia delle medesime;

1-ter. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali professionali maggiormente rappresentative su base nazionale delle categorie professionali interessate, uno o più decreti legislativi, intesi a istituire con ordinamento autonomo, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Corpo dei professionisti dello Stato, denominato di seguito «Corpo» alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri; costituiscono il Corpo gli appartenenti al R.U.P. di cui al comma b) dell'articolo 3-ter; si applicano agli appartenenti al Corpo le disposizioni contenute all'articolo 3-ter non in contrasto con le norme che regolano l'attività del Corpo; nell'emanazione dei decreti legislativi, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) criteri di accesso, nonchè modalità di organizzazione, di ordinamento interno e di funzionamento del Corpo e, previa ricognizione e rilevazione presso le varie amministrazioni della consistenza complessiva del personale assunto per l'esercizio delle corrispondenti attività tecnico-professionali, di determinazione della dotazione organica di ciascuna delle categorie professionali appartenenti al Corpo articolato in settori omogenei di professionalità e del personale tecnico ed amministrativo di supporto funzionalmente dipendente dalle strutture professionali del Corpo; di modalità per l'utilizzazione degli appartenenti al Corpo presso le varie amministrazioni e aziende dello Stato, nonchè dei requisiti necessari per la nomina dell'ingegnere generale del Corpo prescelto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

b) composizione, compiti, funzioni, periodo di durata, attribuzioni del consiglio di amministrazione del Corpo, nonchè modalità di elezione dei membri del consiglio di amministrazione in rappresentanza dei professionisti laureati e diplomati, eletti a scrutinio segreto dagli appartenenti a ciascuna delle categorie professionali del Corpo; l'ingegnere generale del Corpo dello Stato presiede il consiglio di amministrazione.

1.1017

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Sopprimere il comma 2.

1.1013

D'ALI, MARINI

Sopprimere il comma 2.

1.1018 MACERATINI, PEDRIZZI, CURTO, MOLINARI,
TURINI

Sopprimere il comma 2.

1.1023 CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCA-
RINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Sopprimere il comma 2.

1.1024 PALOMBI, BELLONI, BONASEA, BRIENZA, CA-
PONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, LA
RUSSA, MONGIELLO, NAPOLI, PEPE, RI-
GHETTI, SILIQUINI

All'emendamento 1.1006, primo periodo, dopo le parole: «è disposta la fusione» inserire le seguenti: «ed il commissariamento».

1.1006/1 PALOMBI, GEI, BRIENZA, RIGHETTI, NAPOLI,
BONANSEA

All'emendamento 1.1006, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, diretti a riordinare il settore informatico attualmente operante per il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) contenimento della spesa a carico dello Stato e migliore supporto nell'esercizio delle funzioni pubbliche nel settore agro-alimentare;

b) accorpamento nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di tutti i sistemi ed i servizi informatici attualmente operanti per il Ministero delle risorse agricole e per gli enti vigilati nel comparto;

c) autorizzazione all'ISMEA, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge n. 491 del 1993, avvalendosi del SIAN, a disporre delle informazioni relative alle imprese agricole raccolte in attuazione dell'articolo 8, lettera d), comma 8 della legge n. 580 del 1993;

d) autorizzazione all'ISMEA e alle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a collegarsi, attraverso il SIAN, al sistema informativo dell'anagrafe tributaria del Ministero delle finanze ed al registro delle imprese di cui all'articolo 8, comma 4, della legge n. 580 del 1993, al fine di semplificare e rendere più economiche ed efficaci le procedure amministrative per le erogazioni di aiuti comunitari e per ogni necessità della pubblica amministrazione e delle regioni».

1.1006/110

FERRARI FRANCESCO

All'emendamento 1.1006, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al fine di realizzare il contenimento della spesa a carico dell'Amministrazione e di supportare l'esercizio delle funzioni pubbliche nel settore agro-alimentare, con regolamento da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è disposto l'accorpamento, nell'ambito del SIAN, di tutti i sistemi ed i servizi informatici attualmente operanti per il Ministero delle risorse agricole e per gli enti vigilati nel comparto. Con il medesimo regolamento, l'ISMEA è autorizzato, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge n. 491 del 1993, avvalendosi del SIAN, a disporre delle informazioni relative alle imprese agricole raccolte in attuazione dell'articolo 8, lettera d), comma 8 della legge n. 580 del 1993; con lo stesso regolamento, l'ISMEA e le Organizzazioni Professionali agricole maggiormente rappresentative sono autorizzati a collegarsi attraverso il SIAN al sistema informativo dell'anagrafe tributaria del Ministero delle finanze ed al registro delle imprese di cui all'articolo 8, comma 4 della legge n. 580 del 1993, per semplificare a rendere più economiche ed efficaci le procedure amministrative per l'erogazione di aiuti comunitari e per ogni necessità della Pubblica Amministrazione e delle Regioni».

1.1006/109

FERRARI Francesco

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine del contenimento della spesa e della eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni e del coordinamento degli studi congiunturali e strutturali utili per la politica economica, con regolamento da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la fusione dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto di studi sulla congiuntura (ISCO) in un unico istituto, sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE) dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, al quale sono attribuiti il personale, le risorse finanziarie e le sedi dei precedenti istituti, nonché i relativi rapporti attivi e le sedi dei precedenti istituti, nonché i relativi rapporti attivi e passivi. Al conseguimento dei fini istituzionali l'ISAE provvede con il contributo dello Stato il cui importo annuo è determinato con legge finanziaria; con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati nonché di organizzazioni internazionali; con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio; con i proventi derivanti dalle attività di promozioni e consulenza e collaborazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le norme, anche di legge, relative ai soppressi ISCO e ISPE».

1.1006

IL GOVERNO

Al comma 2, primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole:
«compresa la definizione dello statuto, degli organi. Nelle more dell'avvio dell'ISAE, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, nomina un commissario *ad acta*».

1.1019

RONCHI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, nonchè il trattamento economico, fiscale e previdenziale degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche o dagli uffici consolari. Nell'emanazione dei decreti il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi per quanto concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri, tenendo conto della più generale necessità di aggiornare e potenziare mezzi e strumenti a disposizione dello stesso Ministero in relazione agli obiettivi di politica estera che Governo e Parlamento si propongono, e dei provvedimenti di riduzione delle indennità di servizio all'estero intervenuti per effetto delle manovre finanziarie del 1993 e 1995:

a) attribuzione delle indennità e degli assegni, che mantengono la loro natura non retributiva, in relazione al servizio all'estero ed agli oneri che vi sono connessi;

b) commisurazione delle indennità e degli assegni al locale costo della vita, con particolare riferimento al costo degli alloggi, dei servizi e degli oneri di varia natura derivanti da specifiche condizioni ambientali, tenendo conto delle necessità di rappresentanza connesse alle funzioni esercitate, con speciale riguardo alle esigenze delle singole sedi;

c) nella valutazione del costo della vita e delle sue variazioni si terrà conto dei meccanismi e dei livelli che regolano la stessa materia nei Paesi della Unione europea e negli altri Paesi maggiormente industrializzati nonchè delle periodiche pubblicazioni statistiche dell'ONU, del FMI e dell'OCSE;

d) previsione di relative maggiorazioni per i familiari a carico, tenendo conto in particolare delle spese scolastiche per i figli;

e) previsione di maggiorazioni raffrontate alle particolari condizioni di disagio o di rischio che caratterizzano determinate sedi;

f) individuazione delle categorie di dipendenti che sono tenuti a svolgere attività di rappresentanza e previsione di specifiche maggiorazioni per i titolari di incarichi o funzioni che comportano particolari oneri di rappresentanza;

g) previsione di aggiornate e puntuali procedure di verifica e valutazione delle attività di rappresentanza;

h) pagamento delle indennità e degli assegni nella valuta locale, ovvero in altra valuta straniera, secondo un rapporto di ragguglio da stabilirsi annualmente;

i) opportunità di valutare il trattamento economico dei dipendenti del Ministero degli affari esteri in relazione alle peculiari esigenze di un servizio prestato alternativamente in Italia e all'estero e previsione di un trattamento metropolitano del personale di ruolo del Ministero che preveda specifiche indennità collegate alle esigenze d'istituto ed ai maggiori oneri derivanti dai frequenti trasferimenti.

2-ter. Per quanto riguarda i dipendenti, di nazionalità italiana o straniera, assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri, tenuto anche conto di quelli di cui al comma 3-bis:

a) fissazione del pagamento delle retribuzioni direttamente in valuta locale, ovvero in altra valuta straniera, tenuto conto del livello e dell'andamento delle retribuzioni locali o delle retribuzioni corrisposte nelle stessa sede da rappresentanze diplomatiche o uffici consolari degli altri Paesi europei, prevedendo emolumenti sufficienti ad attrarre gli elementi più qualificati ma non determinanti secondo rapporti percentuali con le indennità di servizio all'estero spettanti al personale di ruolo;

b) individuazione di un quadro di posizioni stipendiali distinto per funzioni professionali, che tenga conto anche dell'anzianità di servizio».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le parole: «di cui ai commi 1, 2-bis e 2-ter».

1.13 (Nuovo testo)

POZZO, PORCARI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Il Governo è delegato ad emanare entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione al comma 2 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare lo stato giuridico dei professionisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici anche economici, degli enti ed aziende indicati al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nonché l'esercizio delle rispettive attività professionali per le quali sono richieste l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione negli albi professionali. Nell'emanazione dei decreti legislativi, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso le amministrazioni di cui al primo comma, del ruolo unico professionale denominato di seguito «R.U.P.», al quale appartengono i dipendenti i quali, nell'esercizio del rapporto d'opera professionale svolto nell'ambito dei compiti istituzionali della amministrazione cui appartengono, si assumono, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale e per svolgere la loro attività devono essere iscritti negli albi professionali; dell'esercizio dei singoli mandati

professionali rispondono direttamente al legale rappresentante dell'amministrazione. Il R.U.P. si articola in due qualifiche professionali. Alla prima appartengono gli iscritti negli albi professionali per i quali è richiesto il diploma di laurea, alla seconda appartengono gli iscritti negli albi professionali per i quali è richiesto il titolo di geometra, perito industriale, perito agrario;

b) inquadramento nel R.U.P. di cui al comma a), anche in soprannumero, con la decorrenza prevista al medesimo comma a) dei dipendenti di ruolo delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, assunti per l'esercizio delle corrispondenti attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di abilitazione professionale, anche se conseguito successivamente alla data di assunzione; il requisito della iscrizione all'albo professionale sarà accertato nei confronti del personale in servizio con riferimento alla data di inquadramento nel R.U.P.; il personale di cui ai commi a) e b) conserva l'anzianità di servizio maturata nella qualifica ricoperta alla data dell'inquadramento in ruolo;

c) modalità di accesso, determinazione delle dotazioni organiche e loro consistenza per ciascuna professione, con l'esclusione di quelle determinate al successivo comma a) dell'articolo 3-*quater*;

d) utilizzazione e mobilità tra le amministrazioni del pubblico impiego, degli appartenenti al R.U.P.; organizzazione delle attività professionali; individuazione delle strutture professionali; definizione degli incarichi di coordinamento nel rispetto delle esigenze specifiche delle singole professioni e fatto salvo il principio della rotazione; rapporti con i dirigenti sulla base della autonomia del R.U.P. e delle rispettive professionalità;

e) garanzia dell'efficienza delle strutture professionali, mediante la dotazione da parte delle amministrazioni di cui al primo comma, di idonei mezzi strumentali e di adeguati sussidi conseguenti allo sviluppo ed all'evoluzione delle tecnologie e delle metodologie di ricerca e di applicazione, nonché del necessario personale amministrativo e tecnico di supporto funzionalmente dipendente dalle strutture professionali medesime;

f) garanzia della migliore qualificazione dei professionisti dipendenti, promuovendo e favorendo, con onere a carico delle amministrazioni di cui al primo comma, l'aggiornamento permanente degli appartenenti al R.U.P., nonché la partecipazione a convegni di studio, a corsi di specializzazione e la concessione dell'anno sabbatico presso altre amministrazioni, industrie, enti di ricerca, istituzioni universitarie nazionali ed estere, prevedendo le relative condizioni, previo accordo con gli interessati; in relazione all'aggiornamento professionale obbligatorio, agli appartenenti al R.U.P., è attribuita una indennità professionale mensile, la cui misura percentuale è stabilita in sede di accordo sindacale nazionale e che non può superare per ciascun anno l'ammontare annuo dei rispettivi trattamenti economici;

g) modalità da stabilire nei regolamenti interni, sia per la stipulazione a carico delle amministrazioni di cui al primo comma, di apposite polizze assicurative di responsabilità professionale per i rischi e i danni derivanti dallo svolgimento delle attività professionali e di cantiere, a favore degli appartenenti ai R.U.P., incluse le attività di progettazione, di-

rezione lavori, collaudo, per le cui prestazioni sono previsti incentivi nella misura ridotta del 30 per cento della tariffa professionale di cui al quinto comma dell'articolo 62 del regio decreto 23 ottobre 1925 n.2537, sia per l'onere della iscrizione all'albo;

h) stipulazione di contratti collettivi nazionali in materia di rapporto di lavoro e di trattamento economico fondamentale ed accessorio, nonchè di istituti normativi non contemplati nella presente legge per gli appartenenti al R.U.P., da definire in uniche separate, autonome e omogenee aree di contrattazione, individuate dai contratti di lavoro riferiti alle amministrazioni di cui al primo comma e alle quali aree partecipano legali rappresentanti designati delle amministrazioni di cui al primo comma, individuate dai contratti di lavoro e da rappresentanti delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali professionali interessate maggiormente rappresentative su base nazionale che rappresentano in esclusiva gli appartenenti al R.U.P, individuate ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 marzo 1970 n. 300, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a seguito delle direttive relative alle parti contraenti, emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri medesima; il trattamento economico anche a carattere accessorio degli appartenenti alla seconda qualifica professionale è parametrato al trattamento economico anche di carattere accessorio, della prima qualifica professionale ed è disciplinato con le medesime procedure; gli accordi sindacali stabiliscono l'attribuzione e la misura percentuale delle competenze e degli onorari giudizialmente liquidati o comunque recuperati a favore della amministrazione di appartenenza, nonchè la misura percentuale del trattamento economico anche di carattere accessorio attribuito agli appartenenti alla seconda qualifica professionale;

i) definizione nel primo accordo sindacale di tabelle di equiparazione degli appartenenti al R.U.P. con riferimento alle qualifiche equipollenti nel pregresso ordinamento, nonchè dei criteri di inquadramento degli appartenenti al R.U.P. presso le amministrazioni di cui al primo comma, fatti salvi i trattamenti di migliore favore;

l) onere a carico delle amministrazioni di cui al primo comma, per la difesa degli appartenenti ai R.U.P. sottoposti a procedimento giudiziario per fatti connessi all'esercizio delle attività professionali loro affidate, facendo assistere il dipendente da un legale e da un eventuale consulente di comune gradimento; in caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, viene esercitata nei confronti del dipendente l'azione di rivalsa per gli oneri sostenuti per la difesa in ogni grado di giudizio;

m) istituzione dell'organo collegiale a carattere paritetico «Comitato consultivo nazionale per le attività professionali» (CCNAP), di seguito denominato «Comitato», presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un ministro suo delegato, al fine di assicurare presso le amministrazioni di cui al primo comma, l'uniformità di indirizzo e di applicazione del rapporto d'opera professionale, l'omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e trasparenza dei trattamenti normativo-economici e dell'efficienza professionale; il Comitato opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio, ha durata quadriennale ed è costituito da tre membri legali rappresentanti delle amministrazioni di cui al

primo comma individuate dai contratti di lavoro loro riferiti e da un membro rappresentante ciascuna delle categorie professionali appartenenti ai R.U.P., eletto a rotazione quadriennale presso gli enti professionali nazionali di categoria, secondo norme e modalità fissate congiuntamente dagli enti professionali nazionali in accordo con le confederazioni professionali maggiormente rappresentative degli appartenenti ai R.U.P. medesimi, in modo che sia garantita la pluralità delle esperienze, delle conoscenze e la presenza di tutte le categorie professionali appartenenti ai R.U.P. presenti in ogni settore individuato dai contratti di lavoro, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; ciascuna delle parti costituite sia dai legali rappresentanti delle amministrazioni di cui al primo comma, sia dai rappresentanti le categorie professionali, dispone di un voto e delibera con voto collegiale ogni provvedimento attinente la trattazione di singole materie e affari omogenei, l'individuazione dei fabbisogni e il controllo della efficienza e della produttività dell'attività professionale, il conferimento degli incarichi esterni e ogni altro provvedimento attinente l'esercizio delle attività professionali; il voto del Presidente è determinante in caso di parità di voto; il Comitato approva un regolamento di funzionamento che detta norme sul proprio funzionamento; il Comitato esprime pareri e formula norme di indirizzo e di interpretazione anche sugli affari deferiti dai gruppi consultivi per le attività professionali, costituiti con regolamento interno presso le amministrazioni di cui al primo comma e composti da un rappresentante eletto da ciascuna delle categorie professionali appartenenti al R.U.P. delle amministrazioni di cui al primo comma e presieduto dal legale rappresentante; il Comitato può formulare, altresì, proposte al Governo su argomenti attinenti l'attività professionale pubblica e l'organizzazione delle strutture professionali ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia delle medesime;

2-ter. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali professionali maggiormente rappresentative su base nazionale delle categorie professionali interessate, uno o più decreti legislativi, intesi a istituire con ordinamento autonomo, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Corpo dei professionisti dello Stato, denominato di seguito «Corpo» alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri; costituiscono il Corpo gli appartenenti al R.U.P. di cui al comma b) dell'articolo 3-ter; si applicano agli appartenenti al Corpo le disposizioni contenute all'articolo 3-ter non in contrasto con le norme che regolano l'attività del Corpo; nell'emanazione dei decreti legislativi, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) criteri di accesso, nonché modalità di organizzazione, di ordinamento interno e di funzionamento del Corpo e, previa ricognizione e rilevazione presso le varie amministrazioni della consistenza complessiva del personale assunto per l'esercizio delle corrispondenti attività tecnico-professionali, di determinazione della dotazione organica di ciascuna delle categorie professionali appartenenti al Corpo articolato in settori omogenei di professionalità e del personale tecnico ed amministrativo di supporto funzionalmente dipendente dalle strutture professionali del

Corpo; di modalità per l'utilizzazione degli appartenenti al Corpo presso le varie amministrazioni e aziende dello Stato, nonché dei requisiti necessari per la nomina dell'ingegnere generale del Corpo prescelto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

b) composizione, compiti, funzioni, periodo di durata, attribuzioni del consiglio di amministrazione del Corpo, nonché modalità di elezione dei membri del consiglio di amministrazione in rappresentanza dei professionisti laureati e diplomati, eletti a scrutinio segreto dagli appartenenti a ciascuna delle categorie professionali del Corpo; l'ingegnere generale del Corpo dello Stato presiede il consiglio di amministrazione.

1.1025

SILIQINI

Sopprimere il comma 3.

1.1000

FERRARI Karl, RIZ, DUJANY

Al comma 3, dopo la parola: «parere» inserire la seguente: «vincolante».

1.27

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 3, sostituire la parola «trenta» con la seguente: «sessanta».

1.26

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il Governo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento un documento di programma per il settore delle costruzioni, con previsione di legge delega al Governo, contenente le linee guida di politica economica relative agli investimenti infrastrutturali e alla riqualificazione urbana nel quale siano definiti gli obiettivi di intervento nei prossimi dieci anni con particolare riguardo a:

a) riduzione progressiva della spesa del bilancio dello Stato in conto capitale;

b) linee fondamentali di assetto del territorio;

c) sistema delle reti infrastrutturali con particolare riguardo a quelle intelligenti e collegamenti con l'Europa;

d) difesa del suolo e risorse idriche;

e) riqualificazione urbana, con previsione di dotazione di reti intelligenti;

f) valorizzazione del patrimonio storico-artistico anche ai fini di sviluppo del turismo.

3-ter. Il documento di programma dovrà contenere:

a) la ricognizione delle risorse disponibili per gli investimenti pubblici fornendo gli elementi per una corretta valutazione delle dotazioni finanziarie previste dalle leggi finanziarie e di bilancio, nonché dall'Unione europea;

b) la stima dei fabbisogni finanziari aggiuntivi per raggiungere gli obiettivi sopra esposti;

c) la individuazione di linee guida per l'attivazione di strumenti di coinvolgimento del capitale privato nel finanziamento di opere di pubblica utilità;

d) la stima degli effetti occupazionali diretti ed indiretti derivanti dai programmi di investimento individuati;

e) la definizione di indirizzi programmatici per il riassetto funzionale delle aree urbane;

f) le linee guida per il riordino della fiscalità immobiliare.

3-quater. In particolare, il documento di programma dovrà prevedere misure di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche mediante la riduzione del numero di procedimenti e l'accorpamento degli stessi nonché strumenti per la qualificazione della Pubblica amministrazione. Inoltre, saranno individuate misure di razionalizzazione degli organismi decisionali pubblici e strumenti di controllo e monitoraggio della spesa, ispirati a criteri di efficienza ed efficacia nella realizzazione di investimenti pubblici. Tali indicazioni formano oggetto di un disegno di legge da presentare al Parlamento contestualmente al documento di programma nel settore delle costruzioni

3-quinquies. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 4 e per le relative modalità di esecuzione, è istituita una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal sindaco, dal presidente della provincia, dal presidente della giunta regionale, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto, o suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, provinciali e comunali e, ove occorra, richiedendo la collaborazione degli uffici tecnici regionali».

1.63

MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI,
TURINI, PONTONE, MOLTISANTI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti

a riordinare la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, nonché il trattamento economico, fiscale e previdenziale degli impiegati assunti a contratto dalle Rappresentanze diplomatiche o dagli uffici consolari. Nell'emanazione dei decreti il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi per quanto concerne il personale dipendente dal Ministero degli Affari Esteri, tenendo conto della più generale necessità di aggiornare e potenziare mezzi e strumenti a disposizione dello stesso MAE in relazione agli obiettivi di politica estera che Governo e Parlamento si propongono, e dei recenti provvedimenti di riduzione delle indennità di servizio all'estero intervenuti per effetto delle manovre finanziarie del 1993 e 1995:

a) attribuzione delle indennità e degli assegni, che mantengono la loro natura non retributiva, in relazione al servizio all'estero ed agli oneri che vi sono connessi;

b) commisurazione delle indennità e degli assegni al locale costo della vita, con particolare riferimento al costo degli alloggi, dei servizi e degli oneri di varia natura derivanti da specifiche condizioni ambientali, tenendo conto delle necessità di rappresentanza connesse alle funzioni esercitate, con speciale riguardo alle esigenze delle singole sedi;

c) nella valutazione del costo della vita e delle sue variazioni si terrà conto dei meccanismi e dei livelli che regolano la stessa materia nei Paesi della Unione Europea e negli altri Paesi maggiormente industrializzati nonché delle periodiche pubblicazioni statistiche dell'ONU, del F.M.I. e dell'OCSE;

d) previsione di relative maggiorazioni per i familiari a carico, tenendo conto in particolare delle spese scolastiche per i figli;

e) previsione di maggiorazioni raffrontate alle particolari condizioni di disagio o di rischio che caratterizzano determinate sedi;

f) individuazione delle categorie di dipendenti che sono tenuti a svolgere attività di rappresentanza e previsione di specifiche maggiorazioni per i titolari di incarichi o funzioni che comportano particolari oneri di rappresentanza;

g) previsione di aggiornate e puntuali procedure di verifica e valutazione delle attività di rappresentanza;

h) pagamento delle indennità e degli assegni nella valuta locale, ovvero in altra valuta straniera, secondo un rapporto di ragguglio da stabilirsi annualmente;

i) opportunità di valutare il trattamento economico dei dipendenti del MAE in relazione alle peculiari esigenze di un servizio prestato alternativamente in Italia e all'estero e previsione di un trattamento metropolitano del personale di ruolo del MAE che preveda specifiche nità collegate alle esigenze d'istituto ed ai maggiori oneri derivanti dai frequenti trasferimenti.

3-ter. Per quanto riguarda i dipendenti, di nazionalità italiana o straniera, assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri, tenuto anche conto di quanto sopra esposto:

a) fissazione pagamento delle retribuzioni direttamente in valuta locale, ovvero in altra valuta straniera, tenuto conto del livello e dell'an-

damento delle retribuzioni locali o delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche o uffici consolari degli altri paesi europei, prevedendo emolumenti sufficienti ad attrarre gli elementi più qualificati ma non determinanti secondo rapporti percentuali con le indennità di servizio all'estero spettanti al personale di ruolo;

b) individuazione di un quadro di posizioni stipendiali distinto per funzioni professionali, che tenga conto anche dell'anzianità di servizio.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «... di cui ai commi 1, 2 e 3» con parole: «... di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 3-ter».

1.1001

SERRI, BENVENUTI, CAPUTO, MIGONE, POZZO,
STAGLIENO

Al comma 4, sostituire le parole: «contestualmente al Documento di programmazione economico-finanziaria, un documento di programma» con le seguenti: «entro il mese di ottobre di ogni anno, una relazione (sui programmi)».

Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: «il Documento di programma» con le seguenti: «La Relazione», e al comma 6, sostituire le parole: «il documento di programma» con le seguenti: «la Relazione» e, nel secondo periodo, le parole: «Il documento», con le parole: «La Relazione».

1.1007

IL GOVERNO

Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:

«4-bis. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, e all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241».

1.15

PALOMBI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A tal fine i Ministri competenti trasmettono entro il 15 settembre di ogni anno al Ministro del bilancio e della programmazione economica una relazione per il settore di competenza comprendendo gli elementi informativi di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6».

1.1008

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 7.

1.25

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Sopprimere il comma 7.

1.1014

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di assicurare la maggiore economicità nella erogazione dei servizi pubblici locali, il Ministero dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce il livello minimo di popolazione e di territorio che è necessario per la fornitura dei servizi medesimi al singolo comune. I comuni che si trovino, per ciascuna categoria di servizi, al di sotto delle soglie medesime sono tenuti ad affidare la gestione a quello più vicino avente la dimensione che rientra nelle soglie predette sulla base di apposite convenzioni che stabiliscano la qualità dei servizi da fornire e agli oneri da addossare all'ente locale affidante. In carenza, provvede il Prefetto, sentita la regione, sulla base dei bacini di utenza ottimale».

1.2

BATTAGLIA, MAGLIOZZI, MOLINARI, MARINELLI, CURTO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai fini della razionalizzazione degli interventi di spesa di propria competenza, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, i relativi Consorzi ed Aziende, ivi comprese quelle sanitarie ed ospedaliere, e gli Enti pubblici vigilati procedono alla revisione straordinaria delle deliberazioni generatrici di spesa assunte nel periodo che va dal 1970 al 1985 ed i cui effetti non si siano già esauriti, rideterminando le procedure e gli importi destinati. Agli enti che non procederanno a tale revisione entro il 30 giugno 1996, mediante apposite nuove deliberazioni, verrà decurtato del venti per cento il contributo statale a qualsiasi titolo erogato. Per le deliberazioni di spesa assunte prima del 1970, la loro inoperatività è dichiarata di diritto per il bilancio 1996 ed a nessun titolo oneri da esse derivanti possono essere iscritti nel bilancio medesimo».

1.5

CURTO, BATTAGLIA, MOLINARI, MARINELLI, MAGLIOZZI, PEDRIZZI

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Allo scopo di razionalizzare e ridurre le spese di funzionamento, il Governo è delegato ad emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi volti a riordinare il sistema degli acquisti di beni e servizi da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici non economici vigilati dalle Amministrazioni medesime, concentrandoli presso il Provveditorato ge-

nerale dello Stato ed ampliando le classi di beni e servizi acquisibili. A tal fine valgono i seguenti criteri:

a) individuare *standards* qualitativi delle forniture tali da assicurare rendimenti elevati, in coerenza con gli *standards* delle altre Amministrazioni della Unione Europea, adeguatezza tecnologica, modularità ed aggiornabilità dei prodotti;

b) pianificazione degli acquisti, cadenzata nel tempo e coerente con i processi di avanzamento tecnologico.

7-ter. Agli enti pubblici locali che si avvalgono per i propri acquisti del Provveditorato generale dello Stato non sarà decurtata annualmente la quota del 10 per cento della spesa effettuata nell'anno precedente per acquisti di beni e servizi, a valere sui contributi pubblici a qualsiasi titolo erogati».

1.3

MAGLIOZZI, MARINELLI, MOLINARI, PEDRIZZI,
CURTO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis) Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi diretti a riordinare gli enti pubblici non economici operanti nel settore della ricerca scientifica e degli studi economico-finanziari.

7-ter) Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 7-bis) il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni:

a) contenimento della spesa complessiva per sedi, indennità ai componenti di organi di amministrazione e di revisione, oneri di funzionamento, con particolare riferimento agli organi che possono utilizzare sedi comuni di servizio, anche all'estero;

b) sostegno adeguato alla ricerca di base in funzione dello sviluppo delle conoscenze e delle competenze a livello nazionale, evitando duplicazioni strutturali dell'Università con gli Enti di ricerca;

c) ridefinizione dei ruoli del CNST, del CUN e dei Comitati di Consulenza CNR alla luce della necessità di una seria programmazione nazionale e di revisione dei ruoli degli Enti;

d) ridefinizione degli obiettivi dei vari Enti di ricerca attraverso la loro aggregazione, all'interno di un Consiglio Nazionale delle Ricerche opportunamente modificato, per comparti tematici (Ambiente, Beni Culturali, Biotecnologie, Materiali Avanzati, Risorse Alimentari, Tecnologie Energetiche, Tecnologie Industriali, Tecnologie Informatiche, Tecnologie Spaziali, Telecomunicazioni, eccetera) seguendo le priorità individuate dal Governo ed in sintonia con le scelte programmatiche dell'U.E..

In questo quadro tra gli obiettivi fondamentali è da considerare il trasferimento tecnologico alle PMI.

e) creazione di masse critiche a livello territoriale di risorse umane e materiali utilizzando le Aree di ricerca del CNR e gli insediamenti degli altri Enti, all'interno dei Parchi Scientifici e Tecnologici. Tali "cittadelle della ricerca", dovrebbero godere di una ampia autonomia operativa e rispondere al duplice scopo di realizzare economie di scala e di rappresentare, a livello locale, un effettivo strumento di interfacca tra il sistema ricerca ed il mondo dell'utenza.

7-*quater*) Entro nove mesi dalla data in vigore della presente legge, il Governo trasmette alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 7-*bis*) al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

7-*quinquies*) Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 7-*bis*) nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nel comma 7-*ter*) e previo parere delle Commissioni di cui al comma precedente potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, entro il 31 dicembre 1977.».

1.1020

MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI,
TURINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il termine di centoventi giorni previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1995, recante "determinazione dei tempi e delle modalità per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, in materia di interporti" è prorogato di sessanta giorni».

1.1021

CURTO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 26 dicembre 1950, n. 92019/123840.16, che determina i gradi gerarchico-funzionali dell'ordinamento dello Stato italiano e le relative precedenze, ha valore di legge, è abrogato il regio decreto 16 dicembre 1927, n. 2210».

1.1031

PETRICCA, MERIGLIANO, SPISANI, STEFANO,
SERRA, PREIONI, PERIN, BUCCIERO, BORGIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-*bis*. Al comma 8 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I concorsi per la carriera di dirigente del personale dei ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano sono banditi ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e con le modalità stabilite dal comitato d'intesa di cui all'articolo 13 del decreto Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752."».

1.1002

FERRARI Karl, DUJANY, RIZ

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è sostituito dal seguente:

"5. Alle direzioni regionali delle entrate ed alle direzioni delle entrate devono essere preposti dirigenti generali di livello C."».

1.1003

FERRARI Karl, RIZ, DUJANY

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«... Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti al risparmio delle spese nelle amministrazioni pubbliche secondo i seguenti criteri:

a) sono tenuti al rispetto dei limiti previsti alla lettera b) tutti i seguenti soggetti ed enti:

1. tutti gli enti pubblici, organi costituzionali e le aziende pubbliche o a partecipazione pubblica superiore ad un terzo del capitale;

2. tutte le società di capitali o aziende speciali in cui la partecipazione pubblica o di enti pubblici è superiore ad un terzo e tutte le aziende partecipate per almeno un terzo da soggetti la cui maggioranza del capitale è pubblico;

3. tutte le imprese che ricevono qualsiasi tipo di provvidenza, sovvenzione, contributo, concessione, ed analoghi benefici, direttamente o indirettamente dallo Stato, percepiti da almeno due anni per un importo complessivo superiore ad un ventesimo del capitale sociale;

b) il livellamento retributivo dei dipendenti e di coloro che hanno un rapporto di collaborazione viene così stabilito: la retribuzione netta massima consentita comprensiva di ogni beneficio accessorio non può superare l'importo percepito dai parlamentari della Repubblica italiana.

... Gli organi costituzionali adeguano la loro normativa in materia di trattamento retributivo del personale alle disposizioni dei decreti legislativi di cui al comma 6-bis».

1.1028

ROBUSTI, SERENA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«... La circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 26 dicembre 1950, n. 92019/123840.16 determina le categorie e i gradi gerarchico-funzionali dell'ordinamento dello Stato italiano e le relative precedenza. Conseguentemente il regio decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, è abrogato.

... Ai fini della razionalizzazione degli interventi, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti al risparmio delle spese per il settore pubblico rispettando i seguenti criteri:

a) le retribuzioni previste per le funzioni corrispondenti alla categoria IV della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 26

dicembre 1950, n. 92019/123840.16 non possono superare quelle previste per le funzioni corrispondenti alla categoria III;

b) le retribuzioni previste per le funzioni corrispondenti al 2° grado della categoria III della suddetta circolare non possono superare quelle previste per le funzioni corrispondenti al 1° grado della stessa categoria.

... Tutte le retribuzioni attualmente corrisposte dallo Stato che non rispettino i criteri previsti dal presente comma devono essere opportunamente adeguate, superando, se necessario, la regola che esclude la *reformatio in peius*.

1.1029

REGIS, SERENA

Il Senato,

in relazione alla revisione delle opere infrastrutturali di cui all'articolo 1, comma 4, del disegno di legge n. 2157, recente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

visto che:

nel tragitto Bologna-Firenze è previsto un quadruplicamento ferroviario per il sistema dell'Alta Velocità;

nell'area influenzata dal tragitto Bologna-Firenze, zona del Mugello, è tuttora in costruzione un grande invaso idrico per l'approvvigionamento dell'area fiorentina;

nella stessa area del Mugello è prevista la costruzione di nuove cave di prestito e di deposito per i materiali utilizzati,

considerato che:

l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 (Istituzione dell'ente Nazionale Strade) attribuisce al Ministro dei lavori pubblici il potere di approvare i piani pluriennali di viabilità ed il programma triennale per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato, e di quella data in concessione,

impegna il Governo

a cancellare il progetto Variante di Valico-Raddoppio del tratto tra Sasso Marconi (Emilia Romagna) e Barberino del Mugello (Toscana).

9.2157.1003.

RONCHI, FALQUI, ROCCHI, PIERONI, CARELLA,
LUBRANO DI RICCO, MANCONI, ABRAMONTE,
CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, DI MAIO,
MANCUSO

Il Senato,

premessò che:

a) la corretta interpretazione delle disposizioni costituzionali e di quelle attuative della legge n. 400 del 1988, in particolare, dell'articolo 5, comma 4, non sembra consentire l'espansione delle articolazioni organizzative della Presidenza;

b) numerose leggi hanno invece disposto in questo senso:

articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, per i servizi tecnici nazionali;

articoli 127 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181, per gli aspetti pertinenti al tema, per gli affari sociali;

legge 30 maggio 1995, n. 203, che converte, con modificazioni il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, per il turismo e lo spettacolo. In quest'ultimo caso si configura una vera e propria incorporazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri di un ramo di amministrazione, del quale contestualmente si dispone il potenziamento anche mediante l'assegnazione di nuove risorse finanziarie. Tali misure si tradurranno in un incremento di atti gestionali e adempimenti amministrativi a carico delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) le peculiarità della Presidenza del Consiglio dei ministri come apparato organizzativo sta invece nella necessità di strutturarsi in termini funzionali all'esercizio delle attribuzioni costituzionali del Presidente del Consiglio dei ministri, ciò che deve escludere l'affidamento di ulteriori funzioni disomogenee, non coerenti ed estranee al quadro definito dalla Costituzione e dalla legge n. 400 del 1966;

d) che per l'esercizio della funzione di direzione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, è invece necessaria la disponibilità di idonee strutture permanenti, capaci di fornire assistenza con adeguati supporti organizzativi e strumentali, rispetto ai quali i compiti gestionali e di amministrazione attiva determinano distrazione di energie intellettuali e di risorse strumentali e finanziarie, costituendo quindi serio impedimento e che solo in tale contesto è compatibile un *quantum* di attività gestionali (amministrazione del personale e servizi logistici) che deve costituire una soglia non superabile;

e) che il mantenimento di un apparato efficiente costituisce condizione essenziale per lo svolgimento di un'efficace azione di coordinamento e che a questo riguardo, appare necessario richiamare l'attenzione sulla rilevazione del servizio di controllo interno, secondo la quale in alcuni casi si percepisce un'enfasi eccessiva nella articolazione interna, della Presidenza del Consiglio dei ministri e nella definizione delle competenze, che appaiono anche oltremodo segmentate, determinando così moltiplicazione dei posti di funzione dirigenziale e delle posizioni di coordinamento;

f) ogni espansione dei poteri amministrativi della Presidenza del Consiglio dei ministri collide con il precetto desumibile dalle disposizioni costituzionali e che per altro verso il processo di dilatazione della Presidenza del Consiglio dei ministri determina un'alterazione dei rapporti e degli equilibri interni all'istituzione Governo che non appare in linea con il quadro definito dall'articolo 92 della Costituzione;

g) che l'attuale Governo, dopo aver lungamente ommesso di prendere in considerazione il problema, solamente in seguito alle reiterate richieste da parte sindacale ha posto in essere una iniziativa legislativa intesa a risolvere i problemi predetti;

h) che tale iniziativa ha condotto all'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, dell'articolo 1 del disegno di legge collegato

alla legge finanziaria che, seppur in maniera riduttiva e confusa affronta la tematica sullo snellimento degli apparati e delle funzioni amministrative della Presidenza del Consiglio dei ministri;

i) che tale testo, di per sè inadeguato a risolvere i problemi esistenti, risulta ora modificato e notevolmente peggiorato, fino ad essere inutile, perchè totalmente elusivo rispetto ad alcune questioni nodali, prima tra tutte il trasferimento ai Ministeri competenti delle funzioni amministrative ed operative oggi svolte dal Dipartimento servizi tecnici nazionali e dal Dipartimento per il turismo e lo spettacolo, la cui ulteriore permanenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri non appare giustificabile sotto nessun profilo;

l) appare del tutto sterile l'indicazione dei criteri per la contrattazione di cui alla lettera g) dell'articolo 1, comma 1, se non opportunamente integrata dal riferimento ad una specifica sede contrattuale che consenta di armonizzare le necessità obiettive dell'apparato organizzativo della Presidenza del Consiglio dei ministri con l'attuale normativa contrattuale riferita al personale dipendente dal comparto Ministeri, che risulta in molti punti contrastante con quelle esigenze,

impegna il Governo:

a) ad attenersi, nell'attuazione della delega prevista dal disegno di legge collegato alla legge finanziaria, alle risultanze già evidenziate dalla Corte dei conti nello svolgimento della propria azione di controllo em alle osservazioni della stessa riportate nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 1994, ampiamente riprese in premessa;

b) ad individuare ed attivare un'apposita area contrattuale per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

9.2157.1004.

MACERATINI, PEDRIZZI, CURTO, MOLINARI,
TURINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di assicurare la maggiore economicità nella erogazione dei servizi pubblici locali, il Ministro dell'interno, d'intesa con i ministri competenti per materia, stabilisce, con decreto, il livello minimo di popolazione e di territorio che è necessario per la fornitura dei servizi medesimi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I Comuni che si trovino, per ciascuna categoria di servizi, al di sotto delle soglie medesime sono tenuti ad affidare la gestione a quello più vicino avente la dimensione che rientra nelle soglie predette sulla base di apposite convenzioni che stabiliscono la qualità dei servizi da fornire e gli oneri da addossare all'ente locale affidante. In carenza, provvede il Prefetto, sentita la Regione».

1.0.1

MAGLIOZZI, MARINELLI, MOLINARI, PEDRIZZI,
CURTO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro 5 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a dettare una organica disciplina delle attività professionali esercitate dal personale dipendente delle amministrazioni pubbliche per il cui esercizio siano richieste l'abilitazione o l'iscrizione a ordini o albi professionali, ai sensi dell'articolo 73, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si atterrà ai seguenti criteri:

a) istituzione di un ruolo unico professionale presso ciascuna delle amministrazioni o enti indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con riferimento alle professioni svolte dal dipendente delle amministrazioni stesse nell'ambito dei compiti istituzionali della amministrazione di appartenenza; istituzione di un Corpo professionale dello Stato, con ordinamento autonomo, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, costituito dagli appartenenti al ruolo unico professionale;

b) determinazione dell'organizzazione del Corpo professionale dello Stato e della disciplina del ruolo unico, avendo riguardo: alle modalità di accesso mediante procedure concorsuali speciali; ai criteri di utilizzazione e di mobilità nell'ambito di diverse amministrazioni o enti; all'esigenza di garantire le necessarie dotazioni di strumenti tecnologici e il supporto di adeguata provvista di personale ausiliario;

c) previsione della definizione del rapporto di lavoro e del trattamento economico fondamentale ed accessorio nell'ambito di un'unica, autonoma e separata area di contrattazione, nonchè di incentivi economici per l'esecuzione di incarichi professionali conferiti da amministrazioni, enti o aziende ai propri dipendenti od a professionisti dipendenti da organismi tecnici di cui, per previsione normativa, le amministrazioni stesse possono avvalersi, incarichi da conferire con il criterio della rotazione e da retribuire in misura rapportata, per difetto, alle tariffe proprie di ciascuna professione».

1.0.2

MAGLIOZZI, MARINELLI, MOLINARI, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica in infrastrutture)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, previo

parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni, diretto a:

- a) rivedere i progetti ed i programmi di grandi opere infrastrutturali;
- b) ridurre o razionalizzare e contenere la spesa pubblica per tali opere.

2. Nell'emanazione del decreto legislativo, il Governo si atterrà ai seguenti criteri e obiettivi:

- a) annullare, in tutto o in parte, progetti e programmi di opere non necessarie, eccessivamente onerose, ad alto impatto ambientale, sostituibili con altre meno onerose e a minore impatto ambientale;
- b) cancellare, in particolare, il progetto Variante di Valico - Radoppio del tratto tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello.

3. I risparmi derivanti dal presente articolo sono riservati all'Erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico».

1.0.4 (Nuovo testo)

RONCHI, FALQUI, ROCCHI, PIERONI, LUBRANO
DI RICCO, CARELLA, MANCONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 marzo 1996 uno o più decreti legislativi per disciplinare la trasformazione facoltativa degli Enti Lirici e delle Istituzioni concertistiche assimilate di cui alla legge 11 agosto 1967, n. 800 in fondazioni con personalità giuridica di diritto privato.

Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) possibilità della trasformazione in presenza di condizioni economico-finanziarie di equilibrio tenuto conto del contributo statale percepito dall'Ente;
- b) previsione di una progressiva riduzione del concorso statale alla copertura del fabbisogno dell'Ente nella misura resa possibile dall'incremento dei proventi di origine diversa;
- c) deducibilità delle liberalità versate all'Ente dal reddito di chi la versa;
- d) introduzione di un sistema di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente;
- e) introduzione di forme agevolative di mobilità del personale che non intenda proseguire il rapporto di lavoro in regime di diritto privato con l'Ente trasformato;
- f) conservazione da parte degli enti trasformati dei diritti e delle prerogative riconosciute dalla legge all'Ente originario.

Gli schemi dei decreti legislativi adottati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, sentito il dipartimento per lo spettacolo presso la Presidenza del Consiglio, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine i decreti legislativi saranno emanati anche in mancanza del parere».

1.0.1000

GRILLO, BOROLI, ZACCAGNA, D'ALI, TERRACINI, VENTUCCI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Nel comma 1, ultimo periodo dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, le parole: "saranno a carico del Tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "saranno a carico della banca stessa". Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 154 è abrogato».

1.0.1001

GRILLO, BOROLI, ZACCAGNA, D'ALI, TERRACINI, VENTUCCI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1...

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo per riordinare le pensioni agli invalidi di guerra, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) razionalizzazione e riduzione tendenziale della spesa del settore;
- b) migliore utilizzazione delle risorse disponibili e già assegnate nelle dotazioni attuali;
- c) eventuale perequazione e miglioramento dei trattamenti».

1.0.1002

ZACCAGNA, D'ALI, VENTUCCI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1...

(Commissione nazionale per la certificazione dei risultati degli enti locali)

1. È istituita presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro una Commissione per la fissazione di principi e criteri contabili e

delle modalità concernenti la certificazione dei risultati degli enti locali territoriali e degli enti pubblici decentrati.

2. La Commissione di cui al comma 1 è nominata con determinazione del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed è presieduta da questi o da un suo delegato.

3. Il Comitato di Presidenza della Commissione è composto da: il Presidente del CNEI, il Presidente della Corte dei Conti, il Presidente dell'ISTAT, il Presidente dell'Alta Autorità per l'Informatica, il Ragioniere Generale dello Stato, un componente del Direttore Generale della Banca d'Italia, un Segretario Generale.

4. Ai componenti viene riservato il medesimo trattamento economico spettante ai componenti della Commissione Nazionale di ricerca per la finanza locale. Le spese sono imputate al bilancio del CNEL.

5. Il Ministro per la Funzione Pubblica e gli Affari Regionali è delegato ad emanare entro 5 mesi un decreto legislativo diretto a fissare la composizione della Commissione, le sue forme di nomina ed il suo funzionamento».

1.0.1003

COPERCINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1...

(Dipartimento per l'informazione e l'editoria)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro 5 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti al riordino del Dipartimento per l'informazione e l'editoria trasferendo le competenze per tutte le provvidenze alle imprese editoriali, radiofoniche e di comunicazione al Ministero dell'Industria».

1.0.1004

ROBUSTI, BEDONI

Tenuto conto del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti presentati all'Assemblea ed in conformità di quanto già comunicato da questa Presidenza il 5 ottobre scorso comunico che risultano inammissibili i seguenti emendamenti all'articolo 1: 1.1004, 1.1016, 1.1005, 1.1017, 1.1025, 1.1031, 1.1003, 1.1029 (limitatamente al comma 1), 1.0.1001, 1.0.1003.

L'elenco degli emendamenti inammissibili agli altri articoli è in corso di distribuzione.

CAPONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAPONI. Signor Presidente, chiedo la parola per sollevare anche all'interno della formalità dell'Aula un problema, che le sarà noto, sul quale il nostro Gruppo ha inviato una lettera allo stesso presidente del

Senato, senatore Scognamiglio, relativo ai criteri che il Senato della Repubblica adotta per la dichiarazione di ammissibilità o meno degli emendamenti alla finanziaria e ai disegni di legge ad essa collegati, criteri che riguardano sia gli emendamenti presentati in Aula, sia gli emendamenti presentati in Commissione.

Riteniamo che questi criteri di ammissibilità non siano accettabili e di fatto conculchino la possibilità per i singoli senatori e per i Gruppi parlamentari di proporre modifiche ai disegni di legge in discussione, fino ad arrivare al punto di fatto - non credo che la mia sia un'affermazione esagerata - da doversi semplicemente pronunciare in senso positivo o in senso negativo rispetto al complesso di questi disegni di legge, senza avere la possibilità di proporre modifiche di carattere particolare e specifico.

Cito soltanto alcuni dei criteri che, a mio giudizio, sembrano più assurdi e che sono stati adottati. Per esempio, qui al Senato non è possibile la pratica del cosiddetto «scavalco», cioè la possibilità di coprire un aumento di spese in uno di questi provvedimenti ricorrendo ad aumento di entrate o diminuzione di spese previsto in un altro di questi provvedimenti. Le faccio notare, signor Presidente, che tale prassi è pienamente consentita alla Camera dei deputati e d'altra parte a me sembra del tutto ragionevole.

Altro criterio è quello della impossibilità di proporre aumenti di spesa anche se coperti da nuove entrate. La filosofia e la logica uniche che sono ammesse sono quelle di consentire soltanto la proposizione di diminuzioni di spesa.

Infine, vorrei far rilevare che a me sembra una prassi sbagliata e incomprensibile anche quella in base alla quale i criteri per l'ammissibilità degli emendamenti non sono di fatto stabiliti dal Presidente ma vengono, anche in Commissione, proposti dal relatore di maggioranza e approvati a maggioranza. Invece, a mio avviso, sarebbe più congruo che fossero le presidenze della Commissione e dell'Assemblea, in maniera per così dire imparziale, a stabilire tali criteri.

Signor Presidente, per questi motivi noi chiediamo che venga segnalata nel processo verbale di questa seduta dell'Aula la nostra protesta. Riteniamo che si debba procedere il più presto possibile a sostanziali modifiche regolamentari su questo punto, che consentano l'adozione di criteri di ben diversa natura e che impediscano - ecco il punto di fondo che noi solleviamo - che il parlamentare possa di fatto essere espropriato dal suo sacrosanto diritto di intervenire a modifica dei provvedimenti che sono posti all'esame.

Noi, signor Presidente, come è noto, siamo contrari ad una linea di tendenza che purtroppo oggi mi sembra invece stia prendendo molto vigore: quella di rafforzare di fatto i poteri dell'Esecutivo esautorando quelli del Parlamento. Noi riteniamo che il Parlamento debba continuare a rimanere la sede suprema della volontà popolare, la sede dove la volontà popolare si manifesta, e che quindi abbia un forte potere non soltanto di condizionamento e di controllo, ma anche decisionale sulle stesse decisioni del Governo e dell'apparato dello Stato.

LORENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LORENZI. Signor Presidente, vorrei associarmi alla contestazione del collega Caponi sui criteri che sono stati adottati in relazione all'inammissibilità di alcuni emendamenti.

Vorrei in particolare fare presente un argomento: chiaramente, ognuno di noi, nel momento in cui sostiene alcuni argomenti, è portato a considerarne la maggiore importanza rispetto ad altri; ma l'argomento cui mi riferisco è stato appieno recepito in Commissione bilancio in base ad una serie di considerazioni qualitative in relazione all'articolo 6. Mi riferisco alla necessità di mantenere le scuole, soprattutto elementari, nelle zone disagiate e montane.

Tale problema, affrontato e apparentemente superato in termini qualitativi, nonchè condiviso dal Governo, si trova nell'impossibilità di essere risolto in termini quantitativi se non si adottano quei minimi e chiari provvedimenti che personalmente e con altri colleghi mi sono permesso di portare all'attenzione di quest'Aula ma che, a quanto pare, non è possibile invece analizzare. Si tratta, in definitiva, di decidere di incorporare dal computo del rapporto tra alunni e classi alcune zone particolarmente disagiate del nostro paese che si trovano in alta montagna.

Ora, su tale argomento - che tra l'altro mi ero permesso di porre all'attenzione del Governo nella persona del professor Barberi, qui presente - avevo avvertito una certa sensibilità, unita alla preoccupazione espressa dal Ministro della pubblica istruzione. Ma, purtroppo, in questa sede non si può apportare la precisazione da me suggerita.

Peraltro, a mio avviso, l'emendamento che ho proposto, ora dichiarato inammissibile, non comporta un maggiore aggravio di spese. Si tratta di decidere del meccanismo di compensazione in base al quale le classi delle zone di montagna devono essere mantenute. Oltretutto, trovo ancor più grave, nel momento in cui ieri avevo potuto constatare un'ampia convergenza dei senatori dell'Assemblea su tale argomento, trovarmi oggi nell'impossibilità di affrontare questo problema, che già avevamo risolto lo scorso anno in particolare nei riguardi delle zone disagiate ancor più dagli eventi alluvionali. Questo problema infatti si riallaccia in maniera importante a quelli relativi allo spopolamento della montagna, alla prevenzione, a quanto, in definitiva, ci serve per mantenere condizioni di presenza e di vitalità in zone che non possiamo considerare utili soltanto per andare a sciare, dove esiste un'economia che deve essere aiutata. In questo modo, tali zone vengono ancora una volta penalizzate a vantaggio delle concentrazioni urbane che, a quanto pare, devono considerare le zone limitrofe della montagna soltanto come dei corollari.

Signor Presidente, desideravo soltanto che venisse posta agli atti questa mia garbata protesta, con la speranza che si possa superare questo momento di *impasse* e di nostra impossibilità di intervenire, anche minimamente, in termini legislativi su un provvedimento così importante come è il disegno di legge finanziaria per il 1996. Mi auguro che anche nelle intenzioni del professor Barberi, che ha dimostrato un'estrema sensibilità per quanto è accaduto esattamente un anno fa, ci sia la possibilità di tradurre le considerazioni qualitative in quelle quan-

titative che con questo emendamento erano stato precisate e che rappresentano l'unico strumento per risolvere il problema.

TAMPONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TAMPONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non abbiamo verificato ieri sera in Commissione questo tema in quanto lo abbiamo ritenuto superfluo. Del resto, è un tema che ricorre perchè anche l'anno scorso era emersa nella sua crudezza questa scelta regolamentare che pone in capo al Presidente la decisione sulla ammissibilità o meno degli emendamenti. In particolare, desideriamo sottolineare che alcuni emendamenti, resi inammissibili in questa fase, erano stati dichiarati ammissibili durante la discussione svoltasi in Commissione. Chiediamo pertanto alla Presidenza se non sia possibile, per quegli emendamenti che sono stati già discussi in Commissione e in quella sede dichiarati ammissibili, riesaminarli in Assemblea.

PRESIDENTE. Il tema dei criteri di ammissibilità, sollevato dal senatore Caponi, è di grande importanza e serietà, di cui il Presidente del Senato è ben consapevole, tanto che credo personalmente ha avuto modo di dare atto al senatore Caponi dell'importanza di questo problema. Inoltre, il Presidente del Senato si è impegnato a convocare la Giunta per il Regolamento proprio per chiarire questi aspetti appena conclusa la sessione di bilancio. Per ora, non posso che attenermi a quelle che sono le norme e la prassi.

Per quanto riguarda il problema sollevato dal senatore Tamponi, non posso che rimettermi al parere espresso dalla Commissione bilancio. Vedremo in seguito se ci saranno ulteriori sviluppi.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti all'articolo 1.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le ragioni dell'emendamento 01.1000 stanno nell'inaudito, colpevole e omissivo comportamento del Governo centrale che continua a violare norme di carattere costituzionale riguardanti una regione a Statuto speciale, la Sicilia, che è nel pieno della crisi che ha investito il Mezzogiorno, specie dal punto di vista occupazionale.

L'articolo 38 dello Statuto, che è legge costituzionale dello Stato, sancisce che lo stesso Stato verserà annualmente, e sottolineo annualmente, alla regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi in base ad un piano economico nell'esecuzione dei lavori pubblici. Tale somma deve tendere a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella regione in confronto della media nazionale.

È inoltre previsto un meccanismo di revisione quinquennale dell'assegnazione, con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il presente computo.

Si tratta di soldi che non vengono da altre parti d'Italia, non vengono dal Nord (lo dico per tranquillizzare i colleghi della Lega), trattandosi di fondi prelevati dalle tasche dei contribuenti siciliani

a titolo di imposta di fabbricazione su quanto prodotto in Sicilia e poi in parte restituiti all'Isola a titolo di solidarietà nazionale.

È stato calcolato che le quote restituite dallo Stato alla Sicilia, negli anni passati, riguardano una percentuale tra l'80 e il 95 per cento dell'imposta di fabbricazione prodotta. Si sta per concludere l'anno 1995 ed il Governo centrale è rimasto fermo, nell'adempimento dei propri obblighi nei confronti della Sicilia, al 1989. Dei 1.692 miliardi riscossi in Sicilia come imposta di fabbricazione, lo Stato ha restituito, in base all'articolo 33 dello Statuto della regione siciliana, l'ammontare di 1.400 miliardi, pari all'83 per cento.

Dal 1990 lo Stato non ha versato più alcun fondo, salvo 200 miliardi sui 2.021 prelevati in Sicilia come imposta di fabbricazione. Per il periodo 1990-1995, mentre non ha versato più una lira, ha continuato invece a prelevare ben 15.160 miliardi, così ripartiti: 2.021 miliardi nel 1990, 2.567 nel 1991, 2.518 nel 1992, 2.519 nel 1993, 2.655 nel 1994, 2.880 nel 1995.

È una questione di estrema gravità che sta affossando la finanza pubblica regionale siciliana ed aggravando le condizioni economiche e sociali dell'Isola. Occorre quindi affrontare tale problema con la volontà politica di risolverlo e soprattutto di adeguarsi alla legge che - ripeto - è una legge costituzionale.

D'altro canto, il Governo nel disegno di legge n. 2156, nella tabella B ha inserito, sotto la voce «Ministero del tesoro», questa dizione: «L'accantonamento si rende necessario per consentire il trasferimento di risorse alla regione Sicilia a titolo di solidarietà nazionale per gli anni che vanno dal 1991 al 1996 e per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo 38 del relativo Statuto».

Il Governo, quindi, ha dovuto accettare il principio, tanto è vero che lo ha inserito nel disegno di legge finanziaria (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, stiamo ascoltando l'illustrazione di un emendamento, per cui vi prego di non disturbare. Senatore Cusimano, prosegua nell'illustrazione.

CUSIMANO. Soprattutto mi rivolgo al Governo, perchè mi attendo una risposta.

Dicevo che lo stesso Governo, nel licenziare il disegno di legge n. 2156, ha previsto alla tabella B questo stanziamento, ma lo ha previsto solo per memoria, cioè ha fissato il concetto, il principio che lo Stato deve versare alla regione siciliana, per effetto dell'articolo 38 dello Statuto siciliano (legge costituzionale - ripeto - dello Stato, essendo stato approvato in uno con la Costituzione italiana), ma lo ha inserito solo per memoria, come se bastasse prevedere un principio, un concetto, senza erogare una lira.

Ecco il motivo per cui abbiamo presentato questo emendamento e ci appelliamo a tutte le forze politiche di questo Senato perchè si dia una risposta seria, non violando più la legge. Il Governo dal 1990, violando una legge costituzionale dello Stato, non ha più versato una lira, pur incassando, come ho dimostrato, oltre 15.000 miliardi per imposta di fabbricazione su quanto prodotto in Sicilia.

Sono convinto che le forze politiche faranno giustizia votando questo emendamento e riportando serenità in una regione che ha bisogno di tanta serenità ma che ha soprattutto bisogno di un intervento serio, attraverso il piano quinquennale di lavori pubblici previsto dall'articolo 38, per alleviare lo stato di disoccupazione esistente. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale*).

CHERCHI, *relatore*. Signor Presidente, i commi 2, 3 e 4 oggetto della proposta di stralcio trattano di materie che non hanno alcun rilievo finanziario. Il comma 2 dell'articolo 1 riguarda infatti la comunicazione istituzionale. Il comma 3 concerne invece la delega per l'istituzione della autorità sui servizi di pubblica utilità: avendo il Senato approvato un disegno di legge, non appare opportuno conferire una delega su una materia sulla quale uno dei due rami del Parlamento si è già espresso. Il comma 4, infine, riguarda la previsione di un disegno di legge per la delegificazione; su questo punto la Commissione affari costituzionali ha respinto una precedente iniziativa di legge presentata dal Governo invitando a provvedere alla delegificazione mediante dei disegni di legge che indichino puntualmente le leggi per le quali si procede, evitando così un rinvio ad un disegno di legge generico da presentare a fine anno.

Pertanto, poichè si tratta di norme di nessun rilievo finanziario sulle quali sono stati espressi alcuni avvertimenti contrari anche da parte della Commissione affari costituzionali, con particolare riferimento ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, considerato altresì che il comma 2 è materia estranea al contenuto del provvedimento collegato, la Commissione propone lo stralcio di tali commi dal testo del disegno di legge.

CAPONI. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti presentati dal mio Gruppo sull'articolo 1 del disegno di legge.

CURTO. Signor Presidente, anch'io do per illustrati tutti gli emendamenti presentati sull'articolo 1.

* ROBUSTI. Signor Presidente, gli emendamenti 1.1026 e 1.1028 si illustrano da sè. Tuttavia, per quanto concerne in particolare l'emendamento 1.028 ritengo che la parte più significativa di esso sia legata al comma *b)* che identifica una modalità diversa, a nostro giudizio più equa, di retribuzione e di livellamento retributivo dei dipendenti.

MORANDO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 1.1009.

CARPENEDO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 1.1030.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il Governo da per illustrati tutti gli emendamenti presentati sull'articolo 1.

PACE. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 1.1016.

PAGLIARINI. Signor Presidente, l'emendamento 1.1027 si illustra da sè.

MANIS. Signor Presidente, l'emendamento 1.1010 si illustra da sè.

TAMPONI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 1.1032 e 1.1033.

D'ALÌ. Do per illustrati gli emendamenti di cui sono primo firmatario.

MACERATINI. Do per illustrati gli emendamenti di cui sono primo firmatario.

PALOMBI. Do per illustrati i miei emendamenti.

FERRARI Francesco. Do per illustrati i miei emendamenti.

RONCHI. Do per illustrato l'emendamento 1.1019.

POZZO. Do per illustrato l'emendamento 1.13 (Nuovo testo).

SILIQVINI. Do per illustrato l'emendamento 1.1025.

DUJANY. Do per illustrati gli emendamenti da noi presentati.

SERRI. Do per illustrato l'emendamento 1.1001.

BATTAGLIA. Do per illustrato l'emendamento 1.2.

MAGLIOZZI. Do per illustrato l'emendamento 1.3.

PETRICCA. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, l'emendamento 1.1031 tende a realizzare finalmente un riequilibrio tra le funzioni svolte dalle forze di polizia, in particolare quelle ad ordinamento militare, e la Polizia di Stato.

Per quanto riguarda le forze di polizia ad ordinamento militare e le stesse Forze armate, il Parlamento ha già provveduto quest'anno con la legge n. 198 del 1995 a dare giustizia finalmente ai ruoli non direttivi e non dirigenti, equiordinandoli a quelli della Polizia di Stato. L'emendamento 1.1031 tende a consentire di dare soprattutto visibilità all'operato altamente qualificato dei ruoli ufficiali, dei ruoli direttivi e dirigenti delle forze di polizia ad ordinamento militare, che oggi si trovano sperequati rispetto alla Polizia di Stato, pur svolgendo attività paritetiche retribuite con eguale trattamento economico.

REGIS. Do per illustrato l'emendamento 1.1029.

PRESIDENTE. Ricordo che la Presidenza ha dichiarato inammissibile il comma 1 dell'emendamento 1.1029, presentato dal senatore Regis.

Invito i presentatori degli ordini del giorno ad illustrarli.

FALQUI. Signor Presidente e colleghi, per illustrare l'ordine del giorno n. 1003 occorre tenere presente la necessità per il nostro paese di rivedere un sistema di opere infrastrutturali che, non soltanto a causa del ciclone di Tangentopoli, che ha colpito gran parte degli scopi e dei fini dei progetti, ma anche per il fatto che in questi anni si è profondamente modificato il sistema di priorità per la mobilità nel nostro paese e nel contesto europeo, oggi appare non più adeguato.

Ed è per questo che proponiamo un ordine del giorno che ha per riferimento uno di questi progetti, consapevoli che quello riguardante l'attraversamento appenninico rappresenta uno degli scandali, dal punto di vista della logica politica e anche della cultura ingegneristica che questo paese ha portato avanti attraverso vari Governi senza mai trovare un'adeguata soluzione.

Consentitemi allora di spiegare bene tale questione, signor Presidente, colleghi. Di spiegare cioè la modernità della proposta che rivolgiamo all'Assemblea. A tale scopo dobbiamo fare un piccolo passo indietro. Nel 1985 esisteva come oggi sul valico appenninico quel tremendo imbuto causa di pericolo e di intollerabile *stress* per la mobilità nazionale. Nel frattempo, come ho detto, è aumentata la frequenza del trasporto merci sul quel valico; è peggiorata la manutenzione autostradale a causa dei tagli consistenti che sono stati apportati ai fondi destinati al settore, aumentando così il pericolo per la circolazione; si è venuto modificando anche il tessuto geologico dei due versanti appenninici. Infatti il rischio di frane su entrambi i versanti coinvolge oggi un tratto importante dell'autostrada: parlo più precisamente di quei 12 chilometri che a causa di una previsione altimetrica sbagliata fatta negli anni '60 al momento della costruzione della A1 sono diventati un vero collo di bottiglia. Era chiaro allora ed oggi lo è ancor di più che le difficili condizioni climatiche di quel tratto ed il rischio di frane (ricordo che oltre il 75 per cento del percorso di valico vi è esposto) avrebbero dovuto consigliare allora un attraversamento in galleria ad una altimetria più bassa e una doppia sede unicamente riservata ai camion. Da qui la denominazione che allora fu data di «camionabile».

Ma quel progetto fu rapidamente abbandonato sotto le pressioni delle *lobby* del cemento e degli affari autostradali: era l'epoca dei vari ministri Bernini e Prandini. La camionabile si trasformò in variante ovvero - parliamoci chiaro - in raddoppio di tutto il percorso autostradale da Barberino di Mugello a Sasso Marconi, in una logica più ampia di raddoppio dell'intera autostrada da Milano a Napoli.

Nel frattempo però veniva approvata e messa in esercizio la E45 da Cesena a Orte, veniva rafforzato il valico autostradale della Cisa e venivano presentati i progetti della Lucca-Modena e della nuova Porrettana: un vero guazzabuglio di infrastrutture al grido municipalistico «a ognuno la sua autostrada!», senza un indirizzo di coordinamento e soprattutto senza una scansione temporale di priorità.

È gravissimo e l'abbiamo detto in altra sede che anche questo Governo non abbia saputo presentare fino ad oggi una proposta di riordino del piano triennale della viabilità e per una riclassificazione delle strade e che non abbia ancora portato in discussione di fronte al Parlamento nemmeno il piano stralcio.

Altra novità importante, colleghi, è costituita dal fatto che presso l'Unione europea il progetto attuale di variante di valico è stato bloccato per le numerose incongruenze con l'attuale piano di priorità dei trasporti europei. I 2.000 miliardi impegnati al riguardo sono bloccati perchè il progetto è da riconsiderare, anche per le negative valutazioni sull'impatto ambientale espresse dal Ministero dell'ambiente.

Nel frattempo, nell'area toscana del Mugello e in quella emiliana si sono aggiunti i progetti della diga di Bilancino - che ben conoscete - della nuova bretella autostradale Figline-Barberino del Mugello e quello dell'alta velocità ferroviaria.

Uno studio dell'università di Firenze mette in evidenza come il 60 per cento del territorio del Mugello venga vincolato a queste grandi opere infrastrutturali, e si prevede in sette anni una movimentazione di 350 milioni di metri cubi di materiali per queste opere, un incremento del rischio idrogeologico e di quello franoso, assai pericoloso per le frequenti inondazioni.

Noi, dunque, se questo è il panorama, non chiediamo una cancellazione *tout court*, perchè luddisticamente neghiamo l'esistenza del problema, di quel collo di bottiglia di cui parlavo all'inizio. Chiediamo la cancellazione della variante di valico perchè realisticamente siamo convinti che si possa risolvere il grave problema dell'attraversamento appenninico sia con una migliore utilizzazione delle altre penetrazioni appenniniche, cominciando, per esempio, a liberalizzare i pedaggi per le merci sulla autostrada della Cisa, sia riducendo il trasporto delle merci su gomma a favore delle ferrovie, sia progettando un *by-pass* autostradale di soli 12 chilometri riservato ai camion nel tratto di valico appenninico come originariamente quel progetto di camionabile fu definito.

Siamo cioè per una scelta innovativa nella politica nazionale della mobilità, non per la continuità con quel sistema di infrastrutture voluto dal regime affaristico di Tangentopoli (*Applausi dai Gruppi Progressisti-Verdi-La Rete, Progressisti-Federativo e del senatore Carcarino. Congratulazioni*).

TURINI. Signor Presidente, il Gruppo Alleanza Nazionale ritira l'ordine del giorno n. 1004, perchè lo considera in contrasto con quanto sarà successivamente elaborato, durante il dibattito sul provvedimento collegato, per quanto concerne l'istituendo nuovo Ministero delle attività produttive. Noi riteniamo discutibile, nonostante si voglia andare in questa direzione, dibattere proprio in sede di legge finanziaria di un problema che non le compete; il problema del turismo dovrà invece essere affrontato con leggi *ad hoc*.

Per questo motivo, come ho già detto, ritiriamo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronuziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

CHERCHI, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 01.1000, invito i proponenti a ritirarlo, poichè l'argomento, certo fondato, del contributo a titolo di solidarietà per la regione siciliana è affrontato nella legge finanziaria, per cui mi sembra quella la sede più idonea per la discussione di questo argomento. Ieri, inoltre, abbiamo approvato un ordine del giorno che rinvia anche alla Conferenza Stato-regioni.

Invito quindi a ritirare l'emendamento 01.1000 per affrontare questo argomento nell'ambito della legge finanziaria; ove il mio invito non venisse accolto, il mio parere è contrario.

Il mio parere è favorevole, ovviamente, alla proposta di stralcio della Commissione.

Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 1.32, 1.1015, 1.1026. Il mio parere è favorevole sull'emendamento 1.1009 e sul successivo 1.1030, di identico contenuto.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.1027, il mio parere potrebbe diventare favorevole se il senatore Pagliarini accettasse di modificare l'emendamento nel senso di dire: «trasferire prioritariamente alle regioni e subordinatamente ai Ministeri».

Se il senatore Pagliarini accetta la riformulazione da me proposta, come ho già detto, il mio parere sarà favorevole, altrimenti è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Pagliarini, accoglie l'invito del relatore?

PAGLIARINI. Accetto volentieri il suggerimento del relatore.

CHERCHI, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario agli emendamenti 1.1010, 1.1032, 1.1033.

Riguardo l'emendamento 1.1022 vorrei svolgere una brevissima considerazione rivolgendomi al Governo e in modo particolare al Ministro della funzione pubblica. La lettera g) del comma 1 sembrerebbe delineare una deroga verso la Presidenza del Consiglio rispetto al quadro generale delle norme che disciplinano il trattamento del pubblico impiego. Si tratta di un punto che va chiarito, poichè nel prosieguo dei nostri lavori ci imatteremo spesso in richieste di deroghe rispetto alla normativa generale. Credo che debba essere fin dall'inizio reso chiaro un indirizzo di riferimento prevalente o, meglio ancora, esclusivo alle norme che disciplinano in via generale il pubblico impiego, altrimenti ci si avvia su un sentiero di deroghe che può portare a non pochi sconquassi.

Chiederei allora al Governo di chiarire se questa deroga è strettamente indispensabile; tendenzialmente sarei favorevole altrimenti ad accogliere l'emendamento, però mi rimetto alla valutazione del Governo.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 1.1011, 1.1012, 1.1013, 1.1018, 1.1023, 1.1024, 1.006/1, 1.1006/110, 1.1006/109.

Sono favorevole all'emendamento 1.1006.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 1.1019 perchè il problema è stato risolto dall'emendamento 1.1006, altrimenti esprimo parere contrario.

Sono Contrario agli emendamenti 1.13 (*Nuovo testo*), 1.1000, 1.27, 1.26.

Anche per l'emendamento 1.63 invito i presentatori a ritirarlo perchè la tematica in esso richiamata è stata risolta con un emendamento approvato dalla Commissione, altrimenti esprimo parere contrario.

Proporrei di accantonare l'emendamento 1.1001 perchè l'argomento «indennità servizi estero» è trattato al successivo articolo 8 e mi sembra quella la sede più idonea per discutere il contenuto dell'emendamento.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Cherchi, lei chiede lo spostamento dell'emendamento all'articolo 8 o il suo accantonamento?

CHERCHI, relatore. Signor Presidente, chiedo lo spostamento dell'emendamento 1.1001 all'articolo 8.

Sono favorevole agli emendamenti 1.1007 e 1.1008, mentre invito il senatore Palombi a ritirare l'emendamento 1.15 oppure a spostarlo al successivo articolo 14-bis perchè riguarda le procedure in materia di investimenti pubblici altrimenti, se viene mantenuto in questa sede, esprimo parere contrario.

Sono contrario agli emendamenti 1.25, 1.1014, 1.2, 1.5, 1.3, 1.1020. Sull'emendamento 1.1021 mi rimetto al Governo: se questi confermasse che la riapertura dei termini chiesta da tale emendamento è necessaria, il mio parere sarebbe favorevole.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1002, 1.1028 e 1.1029.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 1003, dei senatori Ronchi ed altri (*l'ordine del giorno n. 1004 è stato ritirato*), che impegna il Governo a cancellare il progetto Variante di valico, mi rimetto al parere del Governo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 01.1000, mi associo all'invito al ritiro formulato dal relatore perchè la materia è trattata nelle tabelle del disegno di legge finanziaria e credo che in quella sede troverebbe la sua collocazione più appropriata. In caso contrario, esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda la proposta di stralcio n. 1 presentata dalla Commissione, esprimo parere favorevole.

Sugli emendamenti 1.32, 1.1015 e 1.1026 esprimo parere contrario. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.1009, che è identico all'emendamento 1.1030, nonché sull'emendamento 1.1027, come riformulato su proposta del relatore, che propone di operare il trasferimento alle regioni e subordinatamente ai Ministeri.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1010, 1.1032 e 1.1033.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.1022, su cui il relatore si rimette al Governo, chiederei al ministro Frattini di dare una risposta su tale argomento.

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, il parere del Governo è contrario a questo emendamento per un doppio ordine di motivazioni.

In primo luogo, la lettera g) fa richiamo alla disciplina contrattuale, quindi non si tratta di una disciplina dettata per legge. In secondo luogo, il trattamento economico accessorio della Presidenza del Consiglio dei ministri, come quello di alcuni Ministeri, è già disciplinato nei contratti dell'ultima tornata contrattuale. Se la norma di cui alla lettera g) fosse soppressa, si correrebbe il rischio che la prossima tornata contrattuale possa eliminare il trattamento che già esiste.

Quindi, la lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 è indispensabile per conservare il trattamento in essere, ovviamente con la contrattazione, e pertanto confermo il parere contrario sull'emendamento 1.1022.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1011, 1.1012, 1.1013, 1.1018, 1.1023 e 1.1024, nonchè sui subemendamenti 1.1006/1, 1.1006/110 e 1.1006/109.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.1019, mi associo all'invito al ritiro formulato dal relatore, in quanto si tratta di materia trattata nell'emendamento 1.1006; diversamente il parere del Governo sarebbe contrario.

Sono altresì contrario agli emendamenti 1.13 (Nuovo testo), 1.1000, 1.27 e 1.26. Per quanto riguarda l'emendamento 1.63, si tratta di materia in parte già regolamentata e pertanto mi associo all'invito al ritiro già espresso dal relatore. Diversamente, esprimo parere contrario. Aderisco alla richiesta relativa allo spostamento dell'emendamento 1.1001 all'articolo 8; ritengo che tale emendamento debba essere situato dopo l'emendamento 8.7. Aderisco alla richiesta di ritiro avanzata dal relatore circa l'emendamento 1.15 o di spostamento all'articolo 14, presumibilmente prima o dopo gli emendamenti 14.0.1000 o 14.0.1001, in quanto tale materia è trattata in quel contesto: avremo quindi migliori occasioni per discuterne.

Il Governo è altresì contrario agli emendamenti 1.25, 1.2, 1.5, 1.3 e 1.1020. Per l'emendamento 1.1021 il relatore si è rimesso al Governo il quale esprime parere favorevole. È contrario agli emendamenti 1.1002, 1.1028 e 1.1029.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 1003, sul quale il relatore si è rimesso al Governo, esprimo parere contrario nella sua attuale formulazione. Il Governo sarebbe disponibile a considerare una riformulazione che facesse eventualmente riferimento alla priorità per gli interventi su rotaia anzichè su strada. Chiedo pertanto al senatore Ronchi e agli altri presentatori dell'ordine del giorno se sono disponibili a questa correzione; diversamente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, così come deciso dalla Conferenza dei Capigruppo, essendo le ore 11, sospendiamo brevemente la discussione del disegno di legge n. 2157 per comunicazioni della Presidenza relative a conflitti di attribuzione.

Costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale nel conflitto di attribuzione promosso dal dottor Filippo Mancuso. Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta per il Regolamento

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta per il Regolamento, cui la Presidenza ha sottoposto la questione, nella seduta del 2 novembre scorso è pervenuta alla conclusione che il Senato debba costituirsi dinanzi alla Corte costituzionale nel giudizio per conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato promosso dal dottor Filippo Mancuso, nella qualità di Ministro di grazia e giustizia *pro tempore*, e dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale stessa, con ordinanza 27 ottobre 1995, n. 470, depositata lo stesso giorno in cancelleria.

Il conflitto concerne la mozione n. 1-00113, approvata dal Senato il 19 ottobre 1995, e successivi conseguenti atti. L'anzidetta ordinanza della Corte costituzionale è stata notificata al Senato il 30 ottobre scorso.

Se l'Assemblea converrà con la pronuncia della Giunta, la Presidenza si intenderà autorizzata a dare mandato ad uno o più avvocati del libero foro affinché procedano, anche congiuntamente con il collegio a cui la Camera dei deputati potrà affidare la propria difesa.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito. In alternativa, così come convenuto nella Conferenza dei Capigruppo, sulla proposta potrà prendere la parola un oratore per Gruppo, per non più di dieci minuti. La votazione avrà poi luogo per alzata di mano.

Prima di procedere alla discussione, chiedo al senatore Smuraglia di informare l'Assemblea sugli orientamenti della Giunta per il Regolamento.

Presidenza del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI

SMURAGLIA. La Giunta per il Regolamento ha preso in esame la comunicazione del Presidente relativa alla notifica del provvedimento della Corte costituzionale che, in linea preliminare, giudica ammissibili ed unifica i ricorsi proposti dal dottor Mancuso contro diversi provvedimenti, fra i quali uno che specificamente riguarda il Senato. Altri invece riguardano la competenza del Presidente del Consiglio e del Presidente della Repubblica.

Il provvedimento di ammissibilità è stato notificato non solo al Senato ma anche alla Camera, ritenendo la Corte costituzionale che, trattandosi di un principio di carattere generale, anche la Camera fosse interessata alla soluzione della questione.

Si tratta quindi di decidere se partecipare all'udienza stabilita, nonché alle udienze successive che la Corte fisserà per entrare nel merito del problema - avendo per ora fatto soltanto un giudizio di delibazione iniziale -, costituendosi formalmente in giudizio a mezzo di un difensore o di un collegio di difensori.

La Giunta per il Regolamento ha ritenuto che fosse regola addirittura elementare che essendosi il Senato espresso ed avendo assunto una decisione debba partecipare al giudizio che questa decisione appunto riguarda. Del resto sarebbe sostanzialmente assurdo se accadesse che in quel giudizio si costituisse e partecipasse con un proprio difensore la Camera come cointeressata e l'interessato principale invece non difendesse sostanzialmente le proprie ragioni.

D'altra parte, ancorchè la decisione precedente non fosse stata adottata se non a maggioranza, una regola fondamentale, molto correttamente espressa anche dal collega Mancino nel corso della seduta della Giunta per il Regolamento, è che una volta assunta una decisione essa - che sia stata adottata a maggioranza o all'unanimità - è la decisione dell'Assemblea e quindi è logico che - come tale - venga sostenuta e difesa nella sede competente.

A seguito di ciò, la Giunta per il Regolamento ha ritenuto, a maggioranza, che ci si dovesse costituire in giudizio e che si dovesse affidare al Presidente del Senato l'incarico di scegliere avvocati del libero foro. È stato ritenuto anche che in questo caso non fosse opportuno procedere alla difesa attraverso l'Avvocatura dello Stato non essendo il Senato un'amministrazione dello Stato e potendosi configurare anche dei potenziali conflitti per l'Avvocatura dello Stato, chiamata ad assistere l'una e l'altra delle parti in causa.

Quindi la decisione che si sottopone all'Assemblea è quella della Giunta per il Regolamento, già espressa: costituirsi in giudizio, dare incarico al Presidente del Senato di nominare un difensore o un collegio di difensori.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Smuraglia.

Mi pare che vi siano osservazioni. Ho infatti raccolto la richiesta di intervento da parte dei senatori Cusimano, Brigandì, Contestabile e Sellitti, a cui darò, nell'ordine, la parola.

CONTESTABILE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTESTABILE. Signor Presidente, non risulta ancora distribuita la documentazione che è alla base della relazione della Giunta per il Regolamento. Pertanto chiediamo di sospendere i lavori per un quarto d'ora per poter prendere visione di tale documentazione che dovrebbe essere messa a disposizione dei senatori affinché essi possano pronunciarsi in materia.

PRESIDENTE. Senatore Contestabile, la documentazione si sostanzia nella relazione testè svolta dal senatore Smuraglia. Posso assicurarle che non vi è altro.

STANZANI GHEDINI. Domando di parlare per una comunicazione all'Assemblea relativa alla perquisizione di Radio radicale.

PRESIDENTE. Poichè non si tratta di argomento attinente alla materia che stiamo trattando, non posso concederle la parola.

STANZANI GHEDINI. È in atto, per disposizione del magistrato Andruzzi (*Proteste dal Gruppo Progressisti-Federativo*), una perquisizione...

PRESIDENTE. Senatore Stanzani Ghedini, potrà intervenire per questa sua comunicazione a fine seduta.

STANZANI GHEDINI. È in atto per disposizione di un magistrato, Andruzzi, una perquisizione dei locali di Radio radicale, di tutte le persone che vi lavorano e delle rispettive loro abitazioni. (*Richiami del Presidente*) Le ragioni di tale perquisizione risiedono nel fatto che durante la trasmissione «Filo diretto» un interlocutore avrebbe offeso il Capo dello Stato. Tutto ciò è incredibile: bisogna dire basta a questi comportamenti. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia, del Centro cristiano democratico e dai Cristiani Democratici Uniti*).

MACERATINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACERATINI. Signor Presidente, abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare anche il collega Stanzani Ghedini (*Commenti*) e sinceramente ritengo che in questo caso il tema che stiamo affrontando si colleghi, in qualche modo, alle doglianze che egli ha cercato di portare avanti: doglianze che confermano una mia opinione che immagino resterà minoritaria.

Come tutti ricordiamo benissimo, abbiamo vissuto la vicenda della sfiducia individuale al ministro Mancuso. Tutti ricordiamo anche la passione con la quale ci siamo confrontati e divisi in quella occasione. Oggi, secondo procedure che sicuramente appartengono ai nostri doveri di conduzione dell'Assemblea, la Giunta per il Regolamento ci pone di fronte a questa decisione: il Senato dovrebbe costituirsi in giudizio davanti alla Corte costituzionale. Ma quali sarebbero le modalità, il merito e il contenuto di questa decisione? Quanto sostenuto dal collega Stanzani Ghedini richiama altri argomenti che suggeriscono però quello che i colleghi Cusimano e Becchelli hanno già sostenuto, sia pure per iscritto, davanti alla Giunta per il Regolamento. In questa circostanza, in questo periodo, in questo particolare delicato frangente della vita politica italiana quanto è stato devoluto alla giurisdizione della Corte costituzionale costituisce sicuramente un motivo di preoccupazione in ordine al quale ciascuno dovrebbe cercare di rimanere negli ambiti che la Costituzione ma ancor prima di essa la coscienza di ciascuno di noi assegna.

È allora il problema qual è? Riteniamo opportuno politicamente, prima che giuridicamente, che il Senato vada a costituire la propria organizzazione difensiva davanti alla Corte costituzionale per sostenere le tesi che hanno visto qui divisa l'Assemblea (cioè se si potesse discutere la mozione di sfiducia individuale o no) o non sarebbe politicamente, e

forse anche moralmente, più opportuno che il Senato, dopo aver adottato nella piena legittimità dei propri poteri autonomi quella delibera, lasciasse adesso la Corte costituzionale assolutamente libera di decidere in argomento, senza la nostra presenza che apparterrebbe al campo delle pressioni che, pur legittime, non può sfuggire a nessuno sarebbero certamente dettate dal desiderio di far valere anche in quella sede la natura politica di quella scelta adottata nella seduta del Senato?

Davanti a un'Assemblea che indubbiamente oggi è distratta io propongo con forza l'opportunità che il Senato non si costituisca nel giudizio, lasci la Corte costituzionale assolutamente autonoma di decidere in questa materia. Propongo che noi si rimanga remissivi alle decisioni che la Corte costituzionale vorrà assumere, per non dare l'impressione di voler portare in quella sede, che dovrebbe essere impermeabile a qualunque pressione di qualsiasi tipo, e in particolare alle pressioni politiche, la forza indubbiamente politica del voto espresso dall'Assemblea del Senato. Perchè qui stiamo giudicando degli equilibri tra i poteri dello Stato, qui stiamo giudicando in materia sulla quale è assolutamente necessario che chi decide non sia premuto, sollecitato, condizionato da nessun potere.

Ecco perchè non ci sembra di dire una bestemmia, anzi ci sembra di rispettare nel modo più assoluto e più decoroso il prestigio dell'Assemblea della quale facciamo parte, ribadendo in questa sede che noi siamo contrari alla costituzione in giudizio del Senato.

E se mancassero altri argomenti non ci si dimentichi che sull'onda emotiva di quel nostro dibattito sono nate quelle trasmissioni radiofoniche dalle quali sono emersi quei presunti reati di vilipendio del Capo dello Stato che vengono contestati in questo momento ai giornalisti di Radio radicale.

Questo è il quadro. Mi pare che tutto possa occorrere, tutto possa essere necessario all'Italia che attraversa questo difficile momento, meno che una presenza vorrei dire ingombrante, che a un certo punto addirittura cerca di forzare il giudizio della Corte costituzionale, rispetto ad una decisione che il Senato ha assunto in assoluta autonomia. Pertanto adesso, essendo stato devoluto il giudizio ad un altro organo, nel quadro della delicata contrapposizione tra poteri dello Stato, riteniamo veramente non opportuno che un avvocato, anche il più illustre del libero foro, vada a sostenere le tesi che sono state già sostenute in quest'Aula con dovizia e autorevolezza di argomenti per cui non devono essere ripetute se non per marcare questa presenza, non del Senato, ma di una parte anche se maggioritaria del Senato; questo, a nostro giudizio, sarebbe poco produttivo, poco utile e poco commendevole.

Avevamo presentato anche una proposta subordinata, che è stata respinta perchè si è detto che ci rivolgevamo ad un organo non deputato ad assistere le Assemblee legislative della Repubblica italiana, la proposta di affidarci all'Avvocatura dello Stato.

Si è detto, con dovizia e anche correttezza di argomenti, che l'Avvocatura dello Stato ha altri compiti. Ma in questo modo si sarebbe a mio giudizio marcata, pur assicurando la difesa, nel caso sussistesse la necessità di una difesa da parte del Senato, la neutralità sostanziale di questa Assemblea rispetto ad un evento che spero verrà accettato, quale che sia il giudizio della Corte.

Ecco i motivi per i quali ribadiamo in primo luogo la contrarietà alla costituzione in giudizio del Senato in quella sede. In via subordinata ribadiamo l'opportunità che la difesa del Senato sia affidata all'Avvocatura dello Stato. (Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, del Centro cristiano democratico, Cristiani Democratici Uniti e Forza Italia).

BRIGANDÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BRIGANDÌ. Signor Presidente, prima, nell'intervento a nome del Gruppo, ho già preannunciato la richiesta di avere da parte della Presidenza del Senato e da parte del Governo un chiarimento sulla posizione del dottor Mancuso, nel suo status attuale, cosa necessaria a questo dibattimento. Vorrei sapere se il Presidente del Senato ed il Governo, con due risposte separate, considerano il dottor Mancuso attualmente ministro o no di questa Repubblica.

PRESIDENTE. Posso solo dirle di aver ricevuto copia del decreto con il quale il Presidente della Repubblica ha provveduto alla sostituzione del ministro Mancuso affidando l'interim al Presidente del Consiglio.

BRIGANDÌ. Copia di quel documento l'ho avuta anch'io e l'ho fatta vedere al Governo.

La domanda che faccio è molto più semplice e vorrei una risposta molto più precisa: il dottor Mancuso è ministro di questo Governo o no?

PRESIDENTE. Chiediamolo al rappresentante del Governo. Io posso dire quali sono le comunicazioni che mi sono state fatte.

BRIGANDÌ. Il Senato, prima ancora del Consiglio dei ministri, è convocato in giudizio e il ricorso è firmato dal Ministro *pro tempore*. C'è pertanto tutto un insieme di considerazioni giuridiche che devono essere fatte.

STANZANI GHEDINI. Ha ragione, la revoca non c'è stata.

PRESIDENTE. Se lei mi chiede chi consti a me essere in questo momento in carica come Ministro guardasigilli, non posso che ribadire la risposta già data.

BRIGANDÌ. Non ho detto «Guardasigilli».

MACERATINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACERATINI. Signor Presidente, vorrei fare un richiamo al Regolamento, ma lo faccio come quell'avvocato che si richiamava all'articolo 1

e seguenti. Infatti non so a quale norma regolamentare richiamarmi, ma credo che qui non si possa procedere come se fossimo a «Lascia o raddoppia» per cui qualcuno fa una domanda e il Ministro risponde, il senatore Brigandì fa una domanda, il senatore Maceratini ne fa un'altra, le mettiamo tutte insieme e si risponde, poi vediamo chi ha vinto e chi ha perso. Qui non siamo a scuola, nè ad una trasmissione con punteggi e premi. Non mi pare sia questa la sede in cui sia possibile sciogliere queste perplessità personali sulla condizione giuridica del ministro Mancuso. Lo dico con il massimo rispetto per la questione posta dal collega Brigandì. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

PRESIDENTE. Lei ha perfettamente ragione, senatore Maceratini, ma non mi pare di poter contestare il fatto che la qualifica del dottor Mancuso è in questo momento una questione attinente al dibattito in corso sull'opportunità di costituirci presso la Corte costituzionale. Per questo ho ritenuto che il quesito sollevato dal senatore Brigandì potesse avere una precisazione da parte del Governo, non certo sul punto che mi pare di aver già chiarito, ma sulla specifica questione dell'eventuale posizione nel Governo.

Do pertanto la parola al ministro Motzo.

MOTZO, *ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali*. Signor Presidente, signori senatori, vorrei molto rapidamente rammentare qualcuna delle circostanze che attengono alla discussione che si sta svolgendo.

La Corte costituzionale si è già pronunciata sulla ammissibilità dei due ricorsi unificati presentati dal dottor Mancuso, e si è pronunciata sulla ammissibilità in generale...

PRESIDENTE. Ministro Motzo, scusi l'interruzione, ma non è questo il punto; il chiarimento richiesto non riguarda il dibattito che sta svolgendo il Senato.

MOTZO, *ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali*. Signor Presidente, se lei me lo consente, la mia era una premessa al discorso ulteriore volto al chiarimento.

PRESIDENTE. Ma potrebbe forse suscitare qualche elemento di incertezza ulteriore *(Commenti dal Gruppo Forza Italia)*.

Ci dica se il Governo ritiene che il dottor Mancuso sia ancora componente del Governo oppure no. Questa era la domanda alla quale attendiamo una risposta.

MOTZO, *ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali*. Signor Presidente, devo comunque chiarire che il problema che è qui in discussione, rientra nella autonomia più squisita delle Camere. La decisione del come e se costituirsi in giudizio appartiene... *(Interruzioni dei senatori Terracini e Belloni)*.

PRESIDENTE. Certo, signor Ministro, infatti ne stiamo discutendo. Il punto è se il dottor Mancuso è ancora componente del Governo oppure no: questa è la domanda.

MOTZO, *ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali*. Signor Presidente, signori senatori, il testo dell'atto del Capo dello Stato impugnato recita specificamente nel seguente modo: «Preso atto che con l'approvazione della predetta mozione di sfiducia individuale, è venuta meno la condizione essenziale ed indefettibile della permanenza nella carica del ministro dottor Filippo Mancuso, si provvede». Questa è la parte motiva del decreto del Capo dello Stato impugnato.

FIEROTTI. Ministro, lei deve rispondere semplicemente sì o no.

PRESIDENTE. La ringrazio, ministro Motzo, è stato chiarissimo.

STANZANI GHEDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STANZANI GHEDINI. Signor Presidente, in sede di Giunta per il Regolamento abbiamo avuto modo, più di una volta, di affrontare l'argomento.

Per quanto riguarda Forza Italia, e me personalmente, su questo tema non vi è un minimo di mutamento rispetto alla posizione che io e il mio Gruppo abbiamo sostenuto fin dall'inizio. Il voto di sfiducia individuale, da Forza Italia e dal sottoscritto, è ritenuto un atto illegittimo in quanto contro la Costituzione e contro il Regolamento del Senato.

PASSIGLI. Veramente non è così.

STANZANI GHEDINI. Nella documentazione relativa alla formazione della nostra Carta costituzionale vi sono elementi precisi che danno adito a ritenere che il voto di sfiducia altro non possa essere che il voto di sfiducia nei confronti dell'organo collegiale. Non vi sono tracce visibili e accertabili che il voto di sfiducia individuale fosse contemplato nel procedimento di preparazione e approvazione della Costituzione nè successivamente.

Sono state fatte delle interpretazioni, al solito, da parte di esimi giuristi, ma sappiamo benissimo che possono portare una, ad una conclusione ed una ad una conclusione diversa. Noi abbiamo solo come precedente certo il Regolamento della Camera che per suo conto ha ammesso la possibilità della sfiducia individuale. Per quanto riguarda il Senato, i fatti sono incontestabili: fu, in anni precedenti, ammessa e prevista la possibilità di un voto di fiducia o sfiducia nei confronti di un Ministro; la vicenda allora, però, ebbe esito ben diverso perchè il Governo assunse la difesa del Ministro e il voto di sfiducia non vi fu.

A seguito di questo fatto, il Regolamento del Senato è stato rivisto e poi in parte corretto; il Senato non ha però ritenuto di inserire nel proprio Regolamento la possibilità della sfiducia individuale al Ministro e quindi, o ammettiamo che i nostri precedenti colleghi, improvvisamente impazziti, non erano più in grado di valutare le situazioni, oppure abbiamo oggi un Regolamento che non prevede la sfiducia di un singolo Ministro e quindi l'atto è stato per noi - lo ribadiamo e lo sosteniamo con tutta la nostra forza - del tutto

illegittimo sia dal punto di vista costituzionale che da un punto di vista regolamentare.

Per quanto riguarda la partecipazione del Senato al procedimento in corso presso la Corte costituzionale a seguito del ricorso del ministro Mancuso, la nostra posizione - che ho sostenuto in sede di Giunta per il Regolamento - è di conseguenza che il Senato non può - no non deve - intervenire, perchè facendolo interverrebbe su un proprio atto che a nostro avviso è illegittimo.

Voglio ricordare, perchè mi sembra che i fatti cui via via stiamo assistendo debbano porci certi problemi e soprattutto a lei, signor Presidente del Senato, dal momento che in sede di Giunta per il Regolamento a un certo punto, visto che il parere della maggioranza della Giunta è quello di farsi assistere nel confronto aperto dal ministro Mancuso presso la Corte costituzionale, è stata ventilata l'ipotesi che il Senato si facesse rappresentare dall'Avvocatura generale dello Stato. Per fortuna sono stato confortato dal parere unanime di coloro che erano presenti nella Giunta e anzitutto da lei, signor Presidente, sul fatto che non è ammissibile che il Senato ricorra all'Avvocatura generale dello Stato, perchè non è un organo che fa parte della struttura statale: il Parlamento e quindi anche il Senato...

PASSIGLI. Veramente divertente! Bravo! Bravo! Bravo!

STANZANI GHEDINI. ... ha una posizione del tutto autonoma, mio caro, perchè ad un certo punto se andiamo avanti su questa strada tu ti vedrai messo sotto accusa come pubblico ufficiale!

Questi sono problemi che non credo debbano far sorridere o ridere il collega Passigli, che è noto per la posizione presuntuosa assunta in molte circostanze; sono problemi che rivestono un'importanza estrema e che vengono supportati da quanto veniamo a sapere giorno per giorno.

Lo dimostra la stessa vicenda che ho prima ricordato, relativa alla perquisizione in atto a «Radio Radicale», con l'autorizzazione a sfondare porte e armadi e che investe tutti coloro che sono presenti o che eventualmente entrino nei locali durante la perquisizione, nonchè le abitazioni di quanti sono presenti nella sede della radio o perchè ci lavorano o perchè vi arrivano, questo unicamente perchè la magistratura e il magistrato vogliono ottenere il nastro relativo alla trasmissione del 28 febbraio scorso ove uno o più intervenuti - sembra uno - nel «filo diretto» avrebbero pronunciato espressioni lesive nei confronti del Capo dello Stato.

Anche in passato si sono verificate situazioni in cui la magistratura ha ritenuto di dover acquisire i nastri con le registrazioni delle trasmissioni, ma mai a nessuno dei precedenti magistrati è passato per la testa che fosse necessaria un'operazione di simile portata, come se si trattasse - o come è già successo in passato - del sospetto di essere di fronte ad un covo eversivo.

Credo che questi siano fatti che devono suscitare una preoccupazione enorme. Questa stessa Assemblea di fronte a vicende del genere ha avuto in passato delle reazioni ben diverse, soprattutto da parte della sinistra, rispetto a quelle cui oggi dobbiamo assistere. (Applausi dai Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale e del Centro cristiano democratico).

SELLITTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELLITTI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, prendo la parola per rappresentare la posizione del mio Gruppo e, credo, anche di tutti coloro che hanno ritenuto di firmare la mozione di sfiducia al ministro Mancuso riguardo alla costituzione del Senato nel giudizio per conflitti tra i poteri dello Stato promosso dal dottor Mancuso davanti alla Corte costituzionale. Intendo svolgere soltanto alcune sintetiche considerazioni su tale vicenda, che presenta insieme aspetti tecnici e aspetti spiccatamente politici.

Dirò subito che, per il fatto stesso di aver sottoscritto, insieme ad altri colleghi, la mozione di sfiducia individuale nei confronti del dottor Mancuso e di averla quindi coerentemente votata insieme ad altri, fortemente convinto del fatto che quest'Assemblea ha piena titolarità del potere di revoca della fiducia, non solo all'intero Governo, ma anche al singolo Ministro, ritengo che il ricorso proposto dal dottor Mancuso sia del tutto infondato e debba essere respinto. Dato questo convincimento, crediamo che il Senato debba costituirsi per rappresentare davanti alla Corte costituzionale le ragioni della propria tesi e per controbattere quelle delle altre parti in conflitto; diritto del Senato - vorrei aggiungere - riconosciuto tempo addietro anche dal Presidente di quest'Assemblea, che oggi invece dissente. Ma ogni dubbio al riguardo, in una materia complessa e opinabile come il diritto costituzionale, è in sé legittimo e in ogni caso potrà essere sciolto nel momento in cui l'Alta Corte si sarà pronunciata.

È per questa ragione che noi riteniamo dunque debba auspicarsi che il giudizio concernente una materia estremamente delicata, attinente alla stessa forma di Governo, possa svolgersi, benchè il giudizio sui conflitti dei poteri dello Stato non si configuri, come è noto, quale un giudizio di parti, con il supporto di una piena e completa rappresentazione delle diverse posizioni e delle diverse argomentazioni. Sarebbe veramente assai singolare ed anomalo se un potere dello Stato, che si vede contestata davanti alla Corte costituzionale la titolarità di un attributo rilevante ed essenziale, anzichè utilizzare i mezzi forniti dall'ordinamento per far valere le proprie ragioni vi rinunciasse, assumendo un atteggiamento incomprensibile e, direi, distaccato e passivo. Tale singolarità, tale anomalia non potrebbe non apparire ancora più grave e incomprensibile in un momento, come quello attuale, nel quale massimo deve essere invece l'impegno per conservare nei rapporti tra le istituzioni condizioni elementari ed essenziali di correttezza, coerenza e linearità.

Vorrei però aggiungere che, proprio per l'esigenza di salvaguardare un ordinato svolgimento dei rapporti tra i poteri, magari anche in conflitto tra di loro, quand'anche si dubitasse della legittimità dell'operato del Senato, riterrei opportuno che questo ramo del Parlamento coerentemente si assumesse le conseguenze delle sue scelte e delle sue deliberazioni. In poche parole, la sensibilità istituzionale induce a ritenere che, sé, il Senato possa anche sbagliare, ma non possa - direi per definizione - essere contumace.

Ed è per questo che rivolgo un appello ai colleghi che a suo tempo votarono per il rigetto della mozione di sfiducia, in quanto convinti che il Senato non disponesse del potere che intendeva esercitare, e rappresento loro l'esigenza che lo stesso Senato si costituisca. Ciò è necessario per contribuire a far luce in una materia delicata quale il rapporto fiduciario, che richiede evidentemente la massima chiarezza.

Secondo noi sarebbe errato conferire una valenza politica ad una decisione processuale, quella relativa alla costituzione in giudizio, che non solo ha un carattere eminentemente istituzionale ma anche una natura non discrezionale bensì consequenziale, rispetto a precedenti decisioni di carattere sostanziale. La conferma del carattere istituzionale e, direi, obiettivo, della decisione di procedere alla costituzione viene sia dalla casuale assenza di specifiche norme regolamentari sia dalla prassi che è stata seguita finora nelle fortunatamente non frequenti circostanze in cui è stato necessario provvedere.

In questo spirito esprimo l'augurio che il Senato si costituisca in giudizio sperando nello stesso tempo che la proposta del Presidente possa ottenere l'incondizionato assenso dell'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo Laburista-Socialista-Progressista e del senatore Giurickovic).*

PERLINGIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PERLINGIERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le opinioni del Gruppo dei Cristiani Democratici Uniti sul caso Mancuso sono agli atti di questa Aula. Io stesso ho avuto l'occasione di anticipare che la questione dei conflitti di attribuzione sarebbe stata proponibile e adesso abbiamo appreso che la Corte costituzionale, sui due ricorsi presentati dall'ex ministro Mancuso, ha ritenuto l'ammissibilità del ricorso stesso.

Un conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato non è una questione di secondaria importanza e dovremo dare a questo problema un'attenzione adeguata che, a mio parere, supera anche il momento della maggioranza e della minoranza. Infatti, ogni problema di conflitto di attribuzione rappresenta un problema istituzionale.

Si parla tanto al tavolo, ed anche non al tavolo, delle regole: mi sembra che questo Senato debba dare un segnale che vuole le regole e che le sa rispettare, il che significa che se un cittadino, nella qualità di Ministro, solleva una questione di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale, il problema al quale noi dobbiamo dare risposta (se il Senato, chiamato in causa, debba o meno costituirsi), non è di secondaria importanza e non può essere risolto a botta di maggioranza o di minoranza.

Richiamo l'attenzione di tutti sulla responsabilità di valutare tale questione con estrema serenità.

A mio parere, come giurista, bene ha fatto la Corte costituzionale a riconoscere l'ammissibilità del conflitto di attribuzione. Infatti, questo era l'unico modo di «giustiziabilità» costituzionale per dare una risposta certa e definitiva non soltanto al caso della sfiducia individuale rivolta al ministro Mancuso ma a qualsiasi altra ipotesi che fosse arrivata

a questa stessa problematica in un prossimo futuro in questa Repubblica.

Non c'è da gridare all'allarmismo o a chissà quale problema. Siamo dinanzi ad un momento di ordinaria amministrazione costituzionale, tra l'altro previsto dal nostro Costituente. Con molta chiarezza devo dire che non condivido l'ipotesi che il Senato non si costituisca per una ragione di fondo che ha natura istituzionale. Non condivido, tra l'altro, la posizione proposta dall'amico senatore Sellitti, che mi ha preceduto in questa discussione, quando unisce i due elementi ed invita addirittura i colleghi che hanno votato contro la sfiducia ad essere coerenti ed a votare oggi per la non costituzione e quelli che hanno tenuto un atteggiamento diverso, ovviamente, a votare in maniera inversa. Non è questo il modo corretto dal punto di vista costituzionale di affrontare tale questione. Il modo corretto, a mio parere, è invece dire che quando si ha un conflitto di attribuzione tra un potere dello Stato ed altro potere dello Stato ogni potere dello Stato che è - per così dire - parte di questo conflitto ha non solo il diritto ma il dovere, perchè è appunto un potere dello Stato, di costituirsi e di difendersi dinanzi alla Corte costituzionale. *(Applausi dal Gruppo Progressisti-Federativo).*

BERTONI. Bravo!

PERLINGIERI. Non voglio applausi, consentitemi, vorrei che voi applaudiste a prescindere dalle posizioni politiche, perchè sto cercando di sforzarmi di arrivare ad una conclusione di tipo istituzionale.

BERTONI. Ti ho detto bravo perchè te lo meritavi.

PERLINGIERI. Grazie.

A noi giuristi hanno insegnato che la difesa serve per sostenere le tesi della parte, ma anche per giungere - per quanto possibile, da parte della corte che deve decidere - alla verità. Noi come cittadini intendiamo innanzi tutto che si raggiunga la verità, cioè la certezza se in casi di questo tipo (non solo nel caso Mancuso ma anche in quelli successivi che potranno sorgere) il conflitto di attribuzione c'è o non c'è. Questo è il problema fondamentale.

Tuttavia, signor Presidente, il problema della difesa non si può esaurire nella decisione di affidare l'incarico ad un avvocato qualsiasi o all'Avvocatura dello Stato, e neppure si può esaurire invocando la neutralità della difesa. La neutralità della difesa è una contraddizione in termini: la difesa è la difesa. Si difende anche il delinquente, anche quando l'avvocato sa che il suo cliente ha effettivamente commesso il reato perchè la difesa è un diritto costituzionalmente garantito e va garantito anche all'ente che è in questo caso il Senato.

Però, signor Presidente, il problema particolare di questa difesa è che noi siamo un soggetto che non è unico ed unitario. Non può, chi difende, sentire soltanto le ragioni emerse dal dibattito in quest'Aula di coloro i quali sostenevano che il conflitto di attribuzione non ci fosse, tanto più che questi sono stati smentiti dai fatti perchè la Corte costituzionale ha ritenuto che il conflitto di attribuzione è ammissibile.

Allora è evidente che chi va a difendere deve tener conto di tutta la discussione che si è svolta in quest'Aula sulla sfiducia individuale a Mancuso, rispetto sia a quanto sostenuto dai senatori appartenenti alla cosiddetta maggioranza politica, sia a quanto sostenuto dai senatori della cosiddetta opposizione, che poi non si sa se è veramente tale.

Questo mi pare un passaggio importante, che va tenuto nella dovuta considerazione quando si stabilisce tra difesa e difeso un rapporto fiduciario e quando il difeso non è una persona singola ma diventa un soggetto così variamente rappresentato nel suo seno. Abbiamo già precedenti nella dottrina tedesca a proposito del voto in assemblea quando lo stesso socio, per esempio il comune o la provincia, rappresentano le azioni, dandone una parte alla maggioranza ed una alla minoranza. Nella dottrina giuridica esiste già un precedente di questo tipo.

In questo caso allora è necessario che il rapporto di fiducia sia stabilito non soltanto con una parte, la cosiddetta maggioranza, ma con l'intera Aula, cioè con l'intero Senato; è essenziale che questo rapporto di fiducia sia tra l'intera Aula e il rappresentato difeso.

Ciò significa che questo passaggio ulteriore della scelta dell'avvocato o della difesa potrà giungere ad una indicazione unica ed unitaria - che potrebbe passare anche dall'ascolto, dal parere della Conferenza dei Capigruppo - oppure addirittura all'indicazione di due difensori che possano interpretare gli umori di questo Senato in maniera diversificata. La difesa, infatti, si può fare in tanti modi. Qui non si tratta di un difensore per la maggioranza e di uno per la minoranza.

Ecco però il solito modo di affrontare la questione: quando uno parla gli si fa il sorrisetto in faccia. Io vorrei invece risposte sul piano istituzionale e costituzionale. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale*).

SCALONE. Bravo!

PERLINGIERI. Vorrei anticipare che il problema del conflitto di attribuzione rappresenterà per il futuro una garanzia per la nostra Repubblica. L'altro giorno in quest'Aula io stesso ho affermato che mi sarei riservato di proporre un conflitto di attribuzione tra il parlamentare singolo e la Presidenza del Senato relativamente agli articoli del Regolamento che impediscono al senatore di presentare di fatto emendamenti e proposte legislative di fronte ad un provvedimento presidenziale inappellabile che ne dichiara l'inammissibilità.

In conclusione, vorrei richiamare la vostra attenzione sull'effetto della pronunzia della Corte costituzionale. Se la pronunzia sarà nel merito negativa, non si porrà più il problema. Se la pronunzia invece sarà positiva, e quindi la Corte costituzionale ravviserà davvero il conflitto di attribuzione, come magra soddisfazione, succederà che coloro i quali avevano previsto ciò e avevano sostenuto che la sfiducia individuale non potesse essere presentata non solo a norma di Regolamento ma anche di Costituzione, avranno la soddisfazione di un riconoscimento di tipo giuridico: ma ciò importa poco.

Ammettiamo invece che la conseguenza sia sul piano politico. Ed è sul piano politico che mi permetto di affermare che il Presidente della Repubblica è ancor più degli altri cittadini tenuto al rispetto della Carta costituzionale. Con tutto il rispetto verso questa alta carica dello Stato,

ciò significa che se il Presidente della Repubblica emana, ovviamente in buona fede, un provvedimento non rispettando, secondo la Corte costituzionale, i principi sanciti, non può che prendere atto di aver sbagliato. Tutti possono sbagliare: anche il Presidente della Repubblica. Questo significa che si azzera la situazione. Certo, dal punto di vista politico sarebbe assurdo che il ministro Mancuso tornasse ad essere Ministro, ma la conseguenza sarebbe una sola: quella che noi abbiamo già annunciato nel dibattito in quest'Aula e cioè che la responsabilità del Governo non può che essere collegiale. Ed è questa la vera conseguenza politica che si raggiungerebbe con questo risultato. *(Applausi del senatore Stanzani Ghedini).*

Chiedo scusa ai colleghi se ho parlato in maniera forse eccessivamente appassionata. Ma l'intento che ci deve animare è quello di attendere innanzi tutto con serenità la decisione della Corte costituzionale. Nello stesso tempo, è nostro dovere far sì che il Senato sia rappresentato perchè parte nel conflitto di attribuzione e sia conseguentemente difeso nei modi che ho testè indicato.

Tutti noi dovremmo riflettere su questo punto per giungere ad una decisione che sia quanto più possibile rappresentativa. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia, del Centro cristiano democratico, Cristiani Democratici Uniti e Alleanza Nazionale e della senatrice Briccarello).*

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è stato sollevato il conflitto dinanzi alla Corte costituzionale che ha correttamente ammesso il ricorso. Alla luce di quanto abbiamo deliberato, dobbiamo oggi esaminare se il Senato debba o meno costituirsi dinnanzi alla Corte costituzionale. Il nostro parere è che il Senato debba costituirsi, non tanto per la questione Mancuso (anche se l'ex Ministro ne offre l'occasione) quanto per una questione di principio, che riguarda una interpretazione corretta o meno dei poteri di sindacato delle Camere sull'operato del Governo e dei singoli Ministri.

In un mio precedente intervento affermai che callidamente si era posta una questione relativa ai poteri di cui all'articolo 107 della Costituzione. Chi ha letto il ricorso sa che tale questione è stata sollevata. Il Senato non ha posto in discussione l'esercizio di una prerogativa del Guardasigilli, ma ha contestato l'esistenza di una assenza di collegialità, di un conflitto con la politica generale del Governo. *(Commenti del senatore Natali).* Questa è la motivazione che, da me illustrata correttamente, indusse il mio Gruppo a votare la sfiducia nei confronti del Ministro guardasigilli.

Ora, che cosa dovremmo fare noi in Senato? Dovremmo applicare il principio di maggioranza o tener conto della posizione risultata in minoranza? Se vale il principio di maggioranza, il Senato deve costituirsi in giudizio e far valere attraverso la propria difesa le ragioni che sono risultate prevalenti in questa Assemblea. Si tratta di un principio di democrazia, di un principio costituzionale che non possiamo rimuovere né possiamo indebolire. *(Commenti dei senatori Natali e Guarra).* Natali,

per favore: il Senato non è giudice, il Senato è organo costituzionale politico, legislativo.

Poichè il Senato non è una società commerciale, non ha alcun pregio il riferimento analogico rispetto a quanto avviene nella legislazione tedesca, dove le minoranze possono far valere il loro potere, attraverso il sindacato di minoranza. Dobbiamo, invece, rispettare il principio di maggioranza, introdotto nella nostra Costituzione materiale, che si è realizzata nel tempo: sei mozioni di sfiducia individuale alla Camera, una mozione di sfiducia individuale al Senato. Che il risultato delle mozioni di sfiducia, quando sono state presentate, si è fin qui ribaltato, nel senso che il Presidente del Consiglio ha assunto la difesa del Governo e del Ministro di cui si chiedeva la sfiducia, non ha rilievo: il problema sta proprio nell'ammissione della mozione di sfiducia individuale, nella formalizzazione di questo sindacato da parte delle Camere nei confronti del singolo Ministro.

Ci dobbiamo costituire in giudizio, perchè è giusto che così sia, per rivendicare un potere costituzionale delle Camere rispetto al Governo. (*Applausi dai Gruppi del Partito popolare italiano e Progressisti-Federativo*). Diversamente la nostra discussione scivolerebbe su altro piano, proprio di un'Aula di giustizia (*Commenti dei senatori Natali e Guarra*). Ma noi non vogliamo scomodare le aule di giustizia.

Viene messo in discussione il potere di iniziativa delle Camere in materia di sfiducia individuale e, perciò, dobbiamo difenderci. (*Commenti dei senatori Natali e Guarra. Repliche dai Gruppi Progressisti-Federativo e del Partito popolare italiano*). Dobbiamo difenderci dinanzi alla Corte costituzionale, se mi consente il collega Perlingieri, non con una tesi debole, ma con una tesi forte, non con un avvocato che tenga conto delle posizioni di maggioranza o di minoranza emerse in quell'Aula: il principio di maggioranza, signor Presidente, la mette in condizione di tenere conto che dobbiamo difendere una prassi costituzionale, quella relativa alla sfiducia individuale, per offrire alla Corte costituzionale argomenti a favore.

Discutiamo serenamente, onorevoli colleghi: è stata adita la Corte costituzionale, sta adesso alla Corte costituzionale decidere se le mozioni di sfiducia individuale siano ammissibili oppure no. Questo importa e questo serve.

In omaggio al principio di maggioranza, noi voteremo per la costituzione in giudizio del nostro Senato. (*Applausi dai Gruppi del Partito popolare italiano, Progressisti-Federativo e Lega Nord e del senatore Rossi. Commenti del senatore Stanzani Ghedini*).

BELLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLONI. Signor Presidente, onorevoli Ministri, colleghi, la discussione che oggi ci impegna ha un particolare rilievo e ci impone la massima riflessione.

Questo dibattito si è aperto con una domanda, con un interrogativo posto dal senatore Brigandi al Presidente del Senato e per esso al Governo: il dottor Filippo Mancuso è ancora Ministro della Repubblica oppure no?

A questa domanda di particolare rilievo non è venuta alcuna risposta. Mi permetto di aggiungere che la risposta non poteva venire, perchè il quesito non può essere risolto da un Ministro. Se pure, la risposta avrebbe potuto e dovuto darla il Presidente del Consiglio dato che su sua proposta il Presidente della Repubblica ha nominato i Ministri.

A tale proposito credo di dover sottolineare negativamente l'assenza, oggi come nella precedente occasione, del Presidente del Consiglio: si stanno agitando in quest'Aula questioni di particolare rilevanza costituzionale che coinvolgono e coinvolgono la responsabilità del Presidente del Consiglio e dell'intero Gabinetto e dobbiamo registrare ancora una volta l'assenza del presidente Dini.

È una sottolineatura che mi sembrava doverosa, non senza aggiungere che a mio personale avviso il dottor Filippo Mancuso è a tutt'oggi Ministro della Repubblica.

BARBIERI. Se lo dice il senatore Belloni!

BELLONI. Sì, lo dice Belloni e lo dice liberamente, senza dover sottostare al suo giudizio, gentile collega. Si risparmi l'ironia e piuttosto argomenti le sue convinzioni, se ne ha.

È ancora Ministro della Repubblica in quanto il provvedimento letto dal ministro Motzo non è una revoca della nomina, ma, al più, una revoca della sua delega. Quindi a mio giudizio egli fa ancora parte del Gabinetto dei ministri presieduto dal dottor Dini.

Ma questo aspetto è uno dei tanti del problema che stiamo trattando, e non ha rilevanza ai fini della decisione che dobbiamo prendere in ordine al punto all'ordine del giorno.

Nella precedente seduta sostenni che non fosse possibile la sfiducia individuale. Sostengo tutt'ora quel punto di vista, ricordando che la Costituzione, nel titolo III della seconda parte, quando parla del Governo e detta la disciplina di tale organo costituzionale, sancisce che: «è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri». L'articolo 92 prosegue: «Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri».

La Costituzione, quindi, prende in considerazione il Governo nel suo complesso, nella sua unitarietà e indivisibilità, aspetti questi che non consentono di ipotizzare una sfiducia individuale, anche perchè l'articolo 94 prevede che il Governo - il Governo, quindi, non il Presidente del Consiglio o i singoli Ministri - debba avere la fiducia delle due Camere. Non vi è alcun articolo della Costituzione nel quale si possa individuare lo spiraglio per ritenere prevista la sfiducia individuale. Nemmeno il secondo comma dell'articolo 95 che, quando parla della responsabilità individuale dei Ministri per gli atti dei loro Dicasteri, fa assolutamente riferimento, quanto ad effetti e conseguenze, alla questione della fiducia disciplinata in un altro e precedente articolo, il 94, della Costituzione.

Quella mozione, quindi, non poteva essere proposta, tanto meno votata e approvata, perchè contro la Costituzione e - argomento anch'esso particolarmente forte - perchè il nostro Regolamento non prevede la sfiducia individuale.

Premetto che ho molti dubbi sulla costituzionalità del Regolamento della Camera dei deputati, laddove prevede la possibilità di sfiduciare un singolo Ministro. Ma, a parte questo rilievo, certo è che il nostro Regolamento, che il Senato si è dato secondo la previsione dell'articolo 64 della Costituzione, non prevede la sfiducia individuale. C'è quindi un ostacolo giuridico insormontabile: il Regolamento di questa Camera.

E veniamo al problema più specifico della Costituzione o meno in giudizio del Senato. Credo che una prima riflessione debba essere fatta e riguardi la Corte costituzionale. In questo momento la Corte costituzionale, organo supremo posto dal legislatore costituente a garanzia massima di tutti i cittadini, di tutti gli organismi, di tutti gli enti, non è nel suo *plenum* in quanto mancano tre giudici. E siccome la Corte è composta di quindici giudici e giudica con un numero di componenti che deve essere dispari, oggi, se non verranno nominati tre membri mancanti, giudicherà con undici componenti.

BERTONI. Dodici.

BELLONI. Mancherà quindi in quella Camera di consiglio un terzo circa dei componenti della Corte costituzionale, come prevista nella sua completezza dalla nostra Carta costituzionale.

Mi sembra che invece di preoccuparsi di tante altre questioni, soprattutto fuori di questa Aula, indicando, giorno dopo giorno, le date delle elezioni, dello scioglimento, *par condicio* e quant'altro, la prima, massima preoccupazione del Parlamento dovrebbe essere quella di eleggere i tre giudici che mancano, sicchè questo problema, come tutti gli altri posti all'attenzione della Corte, siano decisi da quell'organo nella sua completezza, e non con un terzo di componenti in meno. Se il Parlamento non è in grado di

PRESIDENTE. Senatore Belloni, devo ricordarle che il tempo a sua disposizione è scaduto.

BELLONI. Mi avvio a concludere, signor Presidente.

Il mio punto di vista, e anche quello del Centro cristiano democratico, è che il Senato non si debba costituire in questo giudizio: al di là di tutti gli aspetti pur messi pregevolmente in evidenza sia dal senatore Perlingieri sia dal senatore Mancino, sarebbe pur sempre una costituzione in giudizio caratterizzata politicamente e si risolverebbe in una pressione politica sulla Corte costituzionale.

A mio avviso e secondo il punto di vista del Centro cristiano democratico, si deve lasciare al sereno, indipendente giudizio della Corte costituzionale la valutazione del problema sollevato, del conflitto di attribuzioni; ogni altra scelta, ogni altra decisione avrebbe inevitabilmente sapore politico, si tradurrebbe inevitabilmente...

PRESIDENTE. Senatore Belloni, le devo ricordare nuovamente che il tempo è scaduto. Concluda, la prego.

BELLONI. Quindi la nostra proposta è di non costituirci in tale giudizio. (Applausi dai Gruppi del Centro cristiano democratico e Alleanza Nazionale).

BRIGANDÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BRIGANDÌ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la domanda che ho posto all'inizio a lei, signor Presidente, e al Governo era direttamente indirizzata ad avere conoscenza della posizione della Presidenza e dell'Esecutivo ai fini di chiarire quale fosse la posizione del Gruppo cui ho l'onore di appartenere.

Premesso che condividiamo appieno le posizioni del relatore, professor Smuraglia, e le considerazioni del collega Mancino, intendiamo dare un apporto al dibattito spiegando che non prive di pregio sono le argomentazioni del rappresentante di Alleanza Nazionale; esse però potrebbero essere prese in considerazione esclusivamente nel presupposto che i ricorsi, in maniera calma e pacata, sottopongano alla Corte costituzionale i fatti così come sono avvenuti, e questo non è vero.

I ricorsi sono stati presentati, sia prima dell'approvazione della mozione di sfiducia sia dopo il provvedimento del Capo dello Stato che ha sostituito il ministro Mancuso affidandone l'incarico *ad interim* al Presidente del Consiglio, dal ministro, dottor Filippo Mancuso, quale titolare del potere di esercizio delle funzioni amministrative e di giustizia di cui agli articoli 107 e 110 della Costituzione. Ciò vuol dire che il dottor Mancuso assume come presupposto della sua azione il fatto che è ancora Ministro, con le esclusive attribuzioni di cui agli articoli 107 e 110 della Costituzione, che nessuno, secondo il suo parere, potrebbe togliergli, o che comunque il Senato avrebbe tentato di togliergli pur non potendolo fare, pena compiere un atto incostituzionale. Tanto è vero questo che, per essere esatti sulla reale portata del provvedimento della Corte costituzionale, mi sembra che esso riconosca un'ammissibilità temporanea del ricorso in quanto conclude - leggo testualmente - che: «Resta del tutto salva ed impregiudicata ogni e qualsiasi pronuncia definitiva anche in tema di ammissibilità». Ciò significa che se vado alla Corte costituzionale presentandomi come il senatore Brigandì, presidente del Senato, è evidente che la Corte costituzionale ne può prendere atto, ma è altrettanto evidente che il Presidente è lei.

Quindi, bisogna che qualcuno si presenti di fronte alla Corte costituzionale e spieghi che di fatto il ministro Mancuso non esiste: esiste solo il dottor Mancuso, dal momento che è stato emanato un atto specifico del Presidente della Repubblica (poi vedremo se si tratta di revoca, di destituzione, di rimozione, eccetera) e che il dottor Mancuso non è stato invitato ai successivi Consigli dei ministri, a nessun titolo. Ciò è emerso anche all'atto del passaggio dei poteri, quando il ministro Mancuso ha fatto delle eccezioni a cui il presidente Dini ha risposto che erano infondate e lo ha estromesso. Questo è il riassunto della situazione.

Abbiamo pertanto una prima prospettazione falsa del ricorso, che si basa essenzialmente su due punti, secondo la soggettività del dottor Mancuso. In primo luogo, si afferma che non è mai intervenuta una revoca e che quindi il dottor Mancuso è ancora ministro in secondo luogo, il Senato avrebbe interferito nel dettato degli articoli 107 e 110 della Costituzione, volendo limitare la potestà del dottor Mancuso di

svolgere l'attività amministrativa che specificamente è attribuita al Ministro della giustizia dalla Costituzione, potestà che non può essere pertanto mediata dal Senato. In sostanza, il dottor Mancuso afferma che non è intervenuta una revoca e che egli non poteva essere spogliato delle attribuzioni direttamente conferitegli dalla Costituzione.

Signor Presidente, questo è falso. Il dottor Mancuso ci ha detto bugie in quest'Aula e le sta ora raccontando anche alla Corte costituzionale. La mozione di sfiducia afferma: che il Ministro di grazia e giustizia ha disatteso gli indirizzi posti nel documento approvato dal Senato in data 31 maggio 1995; che non sono state assunte immediate iniziative per il recupero della funzionalità del servizio giustizia; che le posizioni pubblicamente assunte dal Ministro di grazia e giustizia hanno determinato un insanabile contrasto tra lo stesso Ministro e il Presidente del Consiglio dei ministri, contravvenendo all'articolo 5, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; che il Ministro si è posto pubblicamente in contrasto con il Presidente della Repubblica e per di più in un momento di assenza del Capo dello Stato. Già dalla stessa mozione risulta che noi tutti abbiamo votato la nostra sfiducia al ministro Mancuso, non solo - o forse escludendole - per le attività ispettive, ma per tutto l'insieme di mancanze che sono state esplicate in quel documento.

Il presidente Pellegrino ha fatto poi riferimento a tutti gli atti di interferenza del Ministro di grazia e giustizia, un'interferenza diretta e specifica, nell'attività del Senato. Il Gruppo Lega Nord non ha detto una parola sulle ispezioni e ha basato il proprio voto esclusivamente sugli episodi relativi al Ministro di grazia e giustizia, che ha ritenuto essere fatti costituenti reato. Si leggano gli atti del Senato. Se questo è vero, noi siamo di fronte ad una falsa prospettazione di merito del conflitto sollevato davanti alla Corte costituzionale.

Per quanto riguarda poi l'aspetto della revoca, il Gruppo Lega Nord ha già toccato questo problema di carattere procedurale all'interno del suo intervento in occasione del dibattito sulla mozione, perchè già da allora la questione appariva importante. La revoca presuppone la valutazione di merito dell'atto amministrativo; è uno dei possibili atti di contrapposizione alla nomina e significa che il Presidente della Repubblica avrebbe dovuto valutare se il Ministro era idoneo a svolgere questa funzione dal punto di vista dell'interesse pubblico. Noi abbiamo sostenuto - e lo ricordo a questo punto con un pizzico di orgoglio - che non era l'istituto della revoca (un istituto positivo) che doveva entrare in gioco in tale fattispecie, bensì l'istituto della rimozione, il quale consiste nella presa d'atto che manca un presupposto giuridico.

Prendendo atto di ciò si rimuove il soggetto, con efficacia dal momento in cui è avvenuta la presa d'atto. È esattamente quello che ha fatto il Capo dello Stato. Egli non poteva e non doveva procedere alla revoca perchè non poteva e non doveva esprimere un giudizio di merito sull'interesse pubblico del Ministro; doveva solo prendere atto che mancava il presupposto della fiducia delle Camere. Assumendo quell'atto il Presidente della Repubblica ha quindi dichiarato che, con la nomina *ad interim* del Presidente del Consiglio, veniva rimosso il Ministro di grazia e giustizia.

Se è vero questo, anche la prospettazione falsa fatta davanti alla Corte costituzionale emerge *per tabulas*: l'indirizzo prospettato dal Presi-

dente della Repubblica, spiegato dal ministro Motzo e fatto proprio da codesta Presidenza, va in direzione opposta a quella prospettata dal Ministro di grazia e giustizia.

Detto questo, è necessario che il Senato si costituisca in giudizio e che lo faccia esponendo tutte le argomentazioni possibili in causa, non solo quelle esposte dal Gruppo Alleanza Nazionale, by-passando tutte le altre considerazioni, che credo fossero di pregio, delle altre parti politiche.

Da ultima e non per ultima c'è una considerazione che non bisogna sottacere. Siamo di fronte ad un soggetto che non è stato votato da nessuno, che non ha la maggioranza in una Camera e che, a dispetto di Dio e dei santi e della democrazia soprattutto, vuole continuare a fare il Ministro. Credo che per rispetto della democrazia, il Senato debba costituirsi in giudizio, ribadendo in maniera forte la sua posizione. (*Applausi dai Gruppi Lega Nord, Progressisti-Federativo e Laburista-Socialista-Progressista*).

ROSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSO. Signor Presidente, è stato sollevato un conflitto di attribuzione e la Corte costituzionale ha dichiarato l'ammissibilità dei ricorsi. La palla è ora alla Corte costituzionale che dovrà decidere se sia giusto quanto questa Assemblea ebbe a votare in ordine alla mozione di sfiducia e se sia giusto il comportamento successivamente tenuto dal Presidente della Repubblica. Non ritengo sia utile aggiungere altre parole alla discussione che già si è svolta in maniera molto ampia in quest'Aula a proposito del merito della mozione di sfiducia. Oggi si chiede unicamente se sia giusto o meno che il Senato decida di nominare, a propria difesa - e già la cosa non suona bene per l'Aula del Senato, che rappresenta uno dei tre poteri dello Stato - due o più avvocati. Ebbene, il nostro Gruppo, per coerenza con l'atteggiamento tenuto durante tutta la vicenda Mancuso, non può che considerare, già solo per questo motivo, negativamente l'opportunità di nominare avvocati a difesa del Senato.

Nella mozione di sfiducia il nostro Gruppo decise, infatti, di non partecipare al voto, ritenendo doveroso non legittimare, con la propria presenza, un atto che considerava se non incostituzionale comunque pericoloso per la solidità della Costituzione, nonchè non corretto. Conseguenza vuole che si tenga lo stesso atteggiamento in ordine alla scelta di nominare o meno eventuali avvocati difensori per il Senato.

C'è anche un secondo motivo per essere contrari alle argomentazioni sostenute, con l'abilità che gli è solita, dal senatore Perlingieri: mi riferisco alla necessità che comunque, laddove nominati, questi difensori esprimano la volontà reale, effettiva e sostanziale del Senato e non soltanto la volontà di una parte, cioè della maggioranza del Senato. Questo è un problema estremamente delicato, che può portare a conseguenze pericolose anche per il futuro, perchè a questo punto non è più un organo dello Stato (il Senato, nella specie) che si difende, ma è una maggioranza o una minoranza che viene di volta in volta difesa.

Quindi la cosa più opportuna è che il Senato si difenda da solo, cioè si difenda con gli atti che già sono la sua difesa intrinseca. In quest'Aula non è che non si sia parlato: in quest'Aula si è discusso per molto tempo e approfonditamente e quindi ognuno, ogni Gruppo, ogni senatore, ha potuto esprimere quello che realmente pensava. Il problema è stato approfondito e pertanto in quegli atti, nei resoconti stessi del Senato, c'è già - intrinsecamente ed estrinsecamente - la difesa del Senato.

Anche questo è un motivo che deve essere tenuto nella dovuta considerazione. Opportunità vuole, proprio per non violare ulteriormente i diritti delle minoranze che non si vedranno espresse da quella difesa, che il Senato - anche per ragioni di stile - non nomini propri difensori a rappresentarlo davanti alla Corte costituzionale.

Di conseguenza il nostro Gruppo, in coerenza con l'atteggiamento tenuto fino ad oggi relativamente a tale questione, non parteciperà al voto. *(Applausi dal Gruppo Lega Italiana Federalista e del senatore Grippaldi. Congratulazioni).*

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei riferirmi e lo farò molto brevemente - all'intervento, come sempre rigoroso, del senatore Perlingieri; rigoroso, però, fino ad un certo punto del discorso perchè il collega Perlingieri è poi giunto ad una conclusione palesemente contraddittoria.

Occorre richiamare brevemente alcuni principi che dovrebbero essere riconosciuti pacificamente da tutti. Il Senato ha votato una mozione di sfiducia individuale. Questa mozione, approvata a maggioranza, costituisce oggi una deliberazione che non è della maggioranza del Senato, non è di una parte di questa Assemblea: è la deliberazione del Senato della Repubblica. Davanti alla Corte costituzionale si discuterà sulla legittimità costituzionale sotto il profilo del conflitto di attribuzione che è stato sollevato - di questa nostra deliberazione.

Io credo sia giusto che il Senato sia rappresentato davanti alla Corte costituzionale per esporre i motivi di diritto a sostegno della tesi della legittimità della nostra deliberazione.

NATALI. Lo fanno gli altri.

RUSSO. Non dimentichiamoci che in ogni processo la dialettica tra le parti costituisce un momento essenziale affinché la decisione sia una decisione giusta. Quindi la difesa è necessaria, e il collega Perlingieri lo ha detto con estrema chiarezza; la difesa del Senato è necessaria ed è necessario che il Senato nomini dei difensori perchè siano presenti nel dibattito davanti alla Corte costituzionale.

È altrettanto evidente però (e qui non posso non esprimere il mio disaccordo con il collega Perlingieri e rilevarne la contraddizione) che chi rappresenterà davanti alla Corte costituzionale il Senato della Repubblica dovrà difendere le ragioni (che non sono di una parte, che non

sono della maggioranza, ma sono del Senato) a sostegno della deliberazione del Senato.

Lo stesso collega Perlingieri ha detto che la difesa non può essere una difesa «neutra»: se fosse una difesa «neutra», egli ha detto, sarebbe una «non difesa».

Abbiamo ascoltato nel dibattito sulla mozione di sfiducia e anche nel dibattito odierno i colleghi della minoranza sostenere che quella deliberazione, che quel voto di sfiducia individuale sarebbe stato incostituzionale. È chiaro che questa tesi non può avere ingresso nella difesa del Senato: sarebbe in contraddizione con le deliberazioni che - ripeto - non una parte, ma il Senato, ha adottato. Tutte le deliberazioni del Parlamento sono adottate a maggioranza ma, una volta adottate, diventano deliberazioni dell'intero Parlamento e in questo caso dell'intero Senato.

Il collega Perlingieri giunge quindi ad una conclusione contraddittoria quando - dopo aver giustamente sostenuto che deve esserci rappresentanza davanti alla Corte costituzionale e che la difesa non potrà essere neutra - propone che siano scelti difensori che esprimano tutte le posizioni manifestate nel corso del dibattito e quindi anche quelle contrarie alle conclusioni assunte dal Senato. Questo sarebbe qualcosa di più di una difesa neutra. Il collega Perlingieri mi consenta questa frase un po' forte: sarebbe una difesa infedele, perchè si avrebbe un difensore che sostiene le ragioni dell'altra parte.

Credo che il Senato debba essere rappresentato da difensori che esponano le ragioni di costituzionalità che sono state alla base della deliberazione assunta dal Senato. Certo, la Corte costituzionale deciderà, come sempre nella sua alta funzione, con il massimo di serenità. Mi sembra paradossale sostenere che la costituzione in giudizio o la scelta dei difensori che rappresentino l'Assemblea in giudizio sarebbe una forma di pressione politica sulla Corte costituzionale. Non è così: è un atto che serve a far sì che la discussione davanti alla Corte costituzionale avvenga nella forma dialettica che caratterizza ogni giudizio nel nostro paese. *(Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo, Laburista-Socialista-Progressista, Progressisti-Verdi-La Rete, della Sinistra democratica, Lega Nord e Misto).*

RONCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI. Signor Presidente, Ministro, colleghi, aggiungerò alcune considerazioni che vorrei restassero a verbale oltre a quelle già svolte dal relatore e da altri colleghi. Per evidenziare la rilevanza dell'istituto della mozione di sfiducia individuale e delle sue necessarie conseguenze, per le funzioni, le attribuzioni e le prerogative sia del Governo sia del Parlamento, farò due esempi. In primo luogo ipotizziamo che il Parlamento esprima un indirizzo politico-parlamentare, che il Governo fa proprio, e che un singolo Ministro si dissocia palesemente ed esplicitamente, contrapponendosi all'indirizzo dato, ma non si dimetta. Che cosa avverrebbe se il Ministro non potesse essere sostituito se non mettendo in crisi l'intero Governo? Si violerebbe il principio di collegialità dell'Esecutivo, creando la figura di un Ministro irresponsabile di fronte

al Parlamento, e si vanificherebbe il voto espresso dallo stesso Parlamento. È evidente che si tratterebbe di funzioni, di attribuzioni e di prerogative non compatibili con l'inamovibilità di un singolo Ministro, a meno del ricorso alla crisi di Governo.

In secondo luogo ipotizziamo che vi sia un Governo che goda della fiducia del Parlamento e che, dal punto di vista costituzionale, sia nella pienezza dei suoi poteri; un singolo Ministro passa dalla maggioranza all'opposizione e si accorda con essa. In presenza di un rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento non modificato, quel singolo Ministro - se non fosse costituzionale o agibile la mozione di sfiducia individuale e se la conseguenza della stessa non fosse la sostituzione del Ministro - passato alla minoranza, all'opposizione, sarebbe in grado di provocare le dimissioni di un Governo che gode del sostegno della maggioranza del Parlamento. Evidentemente, se sposassimo questa interpretazione, avremmo come risultato la paralisi dell'azione di Governo e l'impotenza della maggioranza del Parlamento. Pertanto, non solo per le ragioni sottolineate dai colleghi, - che condivido - e cioè che si è espressa sì una maggioranza con quel voto ma che ora c'è una posizione del Senato, del Parlamento da difendere, ritengo doveroso che l'istituzione Senato si costituisca in giudizio, essendo in discussione una decisione del Parlamento; quando una decisione come questa può comportare la paralisi, la messa in discussione dell'attribuzione di funzioni e di prerogative sia del Governo che del Parlamento, a maggior ragione non vedo come il Senato si possa non costituire in giudizio. *(Applausi dai Gruppi Progressisti-Verdi-La Rete, Lega Nord e della Sinistra democratica).*

LA LOGGIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia e degli altri Gruppi che fanno parte del Polo, annuncio che non parteciperemo a questa votazione pur rimanendo in Aula.

PRESIDENTE. Gliene do atto, senatore La Loggia.
Metto ai voti le conclusioni della Giunta per il Regolamento.

Sono approvate.

Promozione da parte del Senato di un conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale relativamente al caso del senatore Carmine Mancuso. Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Possiamo ora passare alla seconda questione che invece è stata decisa all'unanimità, riguardo alla promozione di un conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale per il caso del senatore Carmine Mancuso.

Metto ai voti le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, che sono state approvate all'unanimità e che quindi non ritengo debbano essere illustrate.

Sono approvate.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2157

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge n. 2157.

Da parte del relatore vi è stato l'invito ai presentatori a ritirare l'emendamento 01.1000, al quale invito si è aggiunto quello del Governo. Cosa decide, senatore Cusimano?

CUSIMANO. L'argomento che l'emendamento mette in evidenza è stato affrontato ieri sera da quest'Aula con l'approvazione di un ordine del giorno a maggioranza da parte del Senato. Evidentemente il Governo potrebbe fare qualche proposta.

Propongo pertanto sia al relatore sia al Governo di accantonare l'emendamento in attesa che si possa trovare una soluzione al problema, se vi è una possibilità di soluzione in questa sede.

Presidenza del vice presidente PINTO

(Segue CUSIMANO). Quindi, anche a nome di molti colleghi, propongo di accantonare l'emendamento e di esaminarlo alla fine, per vedere se si può trovare una soluzione al problema.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su questa proposta del senatore Cusimano.

CHERCHI, relatore. Sono d'accordo, Presidente. Vediamo se nel mentre maturano soluzioni.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. L'emendamento 01.1000 è pertanto accantonamento.

Metto ai voti la proposta di stralcio n. 1, presentata dalla Commissione.

È approvata.

Onorevoli senatori, in conseguenza dell'approvazione della proposta di stralcio dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 nel testo del Governo testè votata dal Senato, i commi anzidetti formeranno oggetto di un auto-

noio disegno di legge n. 2157-bis che sarà assegnato alla competente Commissione.

Metto ai voti l'emendamento 1.32, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1015, presentato dal senatore Curto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1026, presentato dai senatori Robusti e Serena.

È approvato.

SCALONE. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1009.

BACCARINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCARINI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole dei popolari e chiedo vengano aggiunte le firme dei senatori Mancino, Carpenedo, Coviello, Diana, Baccarini e Bedin.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1009, presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

È approvato.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 1.1030.

Gli emendamenti 1.1004 e 1.1016 sono inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1027, nel testo modificato.

ROBUSTI. Chiedo che la votazione sia nominale con scrutinio simultaneo.

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, desidero fare un'osservazione di carattere generale. Se essa verrà accolta dal collega Pagliarini, non sollevò un problema di presenza del rappresentante del Governo nella persona del Ministro per la funzione pubblica.

Con questo emendamento si chiede di trasferire prioritariamente agli enti locali...

MORANDO. Il testo è stato modificato.

MANCINO. Il problema non è la collocazione, a me pare che non possiamo usare il solo verbo «trasferire» perchè ci sono funzioni che possono essere trasferite e funzioni che possono essere solo delegate. Allora l'emendamento andrebbe suddiviso tra le funzioni che è obbligatorio trasferire al Ministero e quelle che possono essere trasferite o delegate agli enti locali o alle regioni, anche in via prioritaria.

Ma la previsione di trasferire prioritariamente alle regioni può non essere compatibile con l'ordinamento: potremmo infatti deliberare di decidere di trasferire alle regioni o agli enti locali una funzione amministrativa, che invece non sarebbe possibile trasferire, ma solo delegare.

Dovremmo allora specificare che agli enti locali vanno trasferite questioni di interesse locale o dovremmo stabilire che si trasferiscono o si delegano funzioni, lasciando al Governo, nell'esercizio della delega, il compito di valutare cosa è trasferibile e cosa è delegabile.

Se il collega Pagliarini accetta il mio suggerimento, modificando il contenuto dell'emendamento, darò voto favorevole, altrimenti chiedo se sia possibile una sospensione della votazione di questo emendamento, in attesa che sia presente il Ministro della funzione pubblica.

PRESIDENTE. Senatore Mancino, non so se ella legge la formulazione originaria dell'emendamento 1.1027, perchè esso ha subito una modificazione. Se mi permette, le leggo il testo finale dell'emendamento, che in parte recepisce le sue osservazioni. L'emendamento è stato così riformulato: *Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «trasferire ad altri ministeri o alle regioni le funzioni» con le altre: «trasferire prioritariamente alle regioni e subordinatamente ad altri ministeri le funzioni».*

MANCINO. Signor Presidente, occorrerebbe specificare «trasferire o delegare» perchè potremmo non essere in condizione di trasferire una funzione, in quanto la materia non è di competenza regionale.

PRESIDENTE. Lei quindi chiede che siano aggiunte le parole «o delegare» dopo la parola «trasferire».

Senatore Pagliarini, accoglie la proposta del senatore Mancino?

PAGLIARINI. Certo, è una proposta di buon senso, quindi la accollo: viene trasferito ciò che è possibile, e ciò che non è possibile trasferire viene delegato.

SALVATO. Signor Presidente, vorremmo capire che cosa stiamo per votare.

PRESIDENTE. Senatrice Salvato, il testo dell'emendamento 1.1027 che ripeto per la comprensione dei colleghi, risulta ora così formulato:

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «trasferire ad altri ministeri o alle regioni le funzioni» con le altre: «trasferire o delegare prioritariamente alle regioni e subordinatamente ad altri ministeri, le funzioni».

CAPONI. Sparisce così il riferimento agli enti locali.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il Governo a pronunciarsi sulla nuova formulazione dell'emendamento 1.1027.

CHIERCHI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con il relatore.

TAMPONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMPONI. Signor Presidente, anche il C.D.U. voterà l'emendamento in questa nuova formulazione. Vorrei inoltre ricordare che vi sono già dei decreti-legge, i nn. 616 e 348, che regolano questa materia. Si tratta quindi di accelerare l'attuazione di norme già esistenti.

ROBUSTI. Ribadiamo la richiesta che su questo emendamento venga effettuata la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito i senatori che appoggiano questa richiesta a far constatare la loro presenza mediante alzata di mano.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1027, presentato dai senatori Pagliarini e Serena, nel testo ulteriormente modificato.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	222
Senatori votanti	221
Maggioranza	111
Favorevoli	185
Contrari	1
Astenuti	35

Il Senato approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2157

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 1.1005 è stato dichiarato inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1010.

MANIS Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANIS Signor Presidente, l'articolo 1 del provvedimento ha come prima finalità il potenziamento delle funzioni d'impulso, di indirizzo e di coordinamento proprie del Presidente del Consiglio. Se si vuole perseguire questo fine, che peraltro è ampiamente accettato dal giudizio comune, dobbiamo procedere ad uno snellimento delle competenze che sono state attribuite alla Presidenza del Consiglio da varie leggi e «leggine».

Credo allora che sia necessario lavorare per riportare il tutto nell'ambito dei contenuti dell'articolo 95 della Costituzione.

Questo ci porta a concludere che tutte le funzioni operative attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri devono essere demandate ad altri Ministeri o ad altre entità in maniera tale da favorire un processo di snellimento che oggi come oggi di fatto ne limita l'operatività. Ecco il motivo per il quale è stato proposto l'emendamento e Forza Italia voterà a favore.

BRICCARELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICCARELLO. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario anche a nome del Gruppo Cristiani Democratici Uniti perchè la Protezione civile è stata nel corso dell'ultimo comma subissata da una serie di emergenze e non è il momento più opportuno per provvedere a questo tipo, sia pure auspicabile, di riorganizzazione. È invece il momento di concentrare, allo stato, il potenziamento in modo da poter rispondere a tutte le richieste che durante l'anno non sono ancora state smaltite. E dobbiamo qui dare atto alla Protezione civile

- di avere operato per soddisfare le tante necessità correttamente e nel massimo limite delle possibilità.

Quindi, ribadisco il mio voto contrario e quello dei Cristiani Democratici Uniti.

ZACCAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNA. Signor Presidente, voglio rettificare una dichiarazione del senatore Manis.

La posizione del senatore Manis non è quella del Gruppo Forza Italia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1010, presentato dai senatori Manis e Ventucci.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1032, presentato dal senatore Tamponi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1033, presentato dal senatore Tamponi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1022.

MORANDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Progressisti-Federativo.

A noi pare che la soppressione della lettera g) sia funzionale al mantenimento di criteri generali di rigore che abbiamo seguito in materia lungo tutto l'articolo 1 e che, a nostro parere, questa lettera viola.

Per questa ragione siamo per la soppressione della lettera g).

BACCARINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCARINI. Signor Presidente, anche noi siamo favorevoli all'emendamento 1.1022.

Vorrei sottolineare come il Governo non possa avere figli e figliastri: si tratta di una questione di principio, che ritroveremo anche più avanti e che volevamo ribadire.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, noi abbiamo proposto la soppressione della lettera g) del comma 1, dell'articolo 1 per i motivi che non ritengo di illustrare nuovamente perchè sono quelli indicati dal collega Morando. Devo però ricordare che noi avevamo proposto la soppressione dell'intero articolo per una motivazione di fondo, poichè esso contiene una delega in materia assai complessa che noi riteniamo avrebbe dovuto restare estranea al disegno di legge collegato. Peraltro, nel corso dell'esame di tale provvedimento questa nostra posizione in materia di deleghe sarà ribadita più volte: c'è una motivazione di carattere generale per la quale siamo contrari ad attribuire a questo Governo deleghe così complesse e formulate in modo molto confuso e con criteri e principi estremamente opinabili.

Tuttavia, all'interno dell'articolo 1 abbiamo individuato la lettera g) come un momento veramente negativo e ci fa piacere che anche altri numerosi colleghi si associno a questa nostra opinione. Dichiariamo ovviamente il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1022, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, gli emendamenti 1.1011 e 1.1012 sono preclusi.

Ricordo che l'emendamento 1.1017 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1013, identico agli emendamenti 1.1018, 1.1023 e 1.1024.

DEBENEDETTI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1013, presentato dal senatore D'Alì, identico agli emendamenti 1.1018, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, 1.1023, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori, e 1.1024, presentato dal senatore Palombi e da altri senatori.

Non è approvato.

SCOPELLITI. Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1006/1, presentato dal senatore Palombi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1006/110.

FERRARI Francesco. Domando di Parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI Francesco. Signor Presidente, vorrei un attimo di attenzione da parte dei sottosegretari Giarda e Bianco in quanto i miei subemendamenti 1.1006/110 e 1.1006/109 tendono a migliorare il testo dell'emendamento 1.1006, presentato dal Governo. In particolare, il secondo subemendamento prospetta un coordinamento e mantiene saldo il principio dell'organizzazione complessiva, al fine di non diminuire i costi di gestione.

I due emendamenti, lo ripeto, sono migliorativi e non peggiorativi ed invito il sottosegretario Giarda a studiarli con attenzione in quanto rappresentano un momento significativo anche per il coordinamento complessivo di tutto il lavoro che in questi anni è stato fatto al Ministero delle risorse agricole. *(Applausi dal Gruppo del Partito popolare italiano).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1006/110, presentato dal senatore Ferrari Francesco.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1006/109.

FERRARI Francesco. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI Francesco. Signor Presidente, desidero nuovamente invitare i colleghi a votare in senso favorevole questo emendamento. Nei prossimi giorni inizierà un'inchiesta parlamentare proprio sull'AIMA. Dovrete stare attenti in quanto potrebbero emergere elementi preoccupanti e lo voglio sottolineare oggi davanti ai Sottosegretari. È giusto procedere ad un coordinamento anche per garantire i Ministeri e lo stesso Parlamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1006/109, presentato dal senatore Ferrari Francesco.

Non è approvato.

SALVATO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1006, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1019. Senatore Ronchi, a seguito dell'invito del relatore, intende ritirare l'emendamento?

RONCHI. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 1.13 (Nuovo testo), presentato dal senatore Pozzo, è stato spostato in sede di esame dell'articolo 8 e pertanto lo esamineremo in quella sede.

Ricordo che l'emendamento 1.1025, presentato dalla senatrice Siliquini, è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000, presentato dal senatore Ferrari Karl e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.27.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, proponiamo con questo emendamento che il parere sia considerato vincolante e avvieremo tale proposta in tutto il disegno di legge laddove sono richiesti i pareri delle Commissioni competenti sui decreti legislativi.

Noi, come ho già detto, siamo contrari alle deleghe previste dal disegno di legge ma, ove una delega venga concessa, riteniamo che il parere debba essere vincolante. So che c'è chi si scandalizza per la previsione di un parere di tale natura. Già abbiamo avuto una lunga discussione in Commissione bilancio in relazione, per esempio, al problema dell'alta velocità, per il fatto che in un certo emendamento era indicato che il parere delle Commissioni avrebbe dovuto essere vincolante.

Io credo che quando il Parlamento assume una posizione di rapporto, a mio avviso giustificato, di non fiducia verso un Governo debba anche, per così dire, cautelarsi meglio e non concedergli la delega. Ma penso che nella situazione nella quale ci troviamo anche chi concede la delega debba avere una sufficiente garanzia rispetto alla delega che concede.

E allora, di fronte alle tendenze sempre più marcate a concentrare tutti i poteri nell'Esecutivo (e anche di fronte a tendenze di altro tipo

che sono in atto, ma in questo caso parliamo dell'Esecutivo), credo che il Parlamento, anche quando ritenga di concedere una delega, debba essere ben vigilante, debba mantenere nelle sue mani le scelte effettive rispetto alla delega che attribuisce.

Quindi, non va prevista una delega che una volta concessa non possa essere più sostanzialmente controllata dal Parlamento perchè i pareri obbligatori ma non vincolanti non consentono un effettivo controllo, bensì - se ritenete di concedere queste deleghe - va mantenuta da parte del Parlamento una particolare vigilanza. Il Parlamento si riservi veramente un controllo effettivo, un controllo che sia tale e non puramente formale rispetto alla delega che concede.

In tal senso io credo che prevedendo pareri vincolanti si dia anche un segnale all'Esecutivo che il Parlamento intende effettivamente esercitare il proprio ruolo, che qui sta l'effettiva sovranità, che qui sta l'effettiva possibilità di decidere.

Chiedo ai colleghi di riflettere sul significato anche politico ed istituzionale di porre, in questa fase politica così delicata, un vincolo all'esercizio delle deleghe che attribuiamo, un vincolo che non è certamente dato dai parametri, dai criteri, dai principi, peraltro così confusi, che nella delega vengono posti: il vincolo di tornare sull'argomento una volta che il Governo abbia elaborato le bozze dei decreti legislativi, tornarci non con un parere del quale normalmente poi il Governo non tiene conto, ma con un parere vincolante.

Questo lo abbiamo previsto in ogni punto del disegno di legge dove si parla di pareri delle Commissioni competenti, chiedo ai colleghi una riflessione sul valore politico, in questa fase così delicata, di prevedere che i pareri siano vincolanti. *(Applausi dal Gruppo Rifondazione comunista-Progressisti).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.27, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.26, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.63, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.1001 verrà posto in votazione in sede di esame dell'articolo 8.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1007.

MARCHINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHINI. Signor Presidente, vorrei rafforzare quanto ho dichiarato ieri. In mancanza, a tutt'oggi, di segnali precisi da parte del Governo sull'emergenza criminalità ed extracomunitari, il Gruppo indipendente, proprio per dare un segnale preciso e per dimostrare che non sta scherzando, voterà contro l'emendamento 1.1007: questo potrebbe essere un preludio del nostro voto finale sulla manovra finanziaria.

TAMPONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TAMPONI. Signor Presidente, colleghi, invito il Governo ad una riflessione e a comportarsi diversamente da come è solito fare. Il Governo infatti dovrebbe ritirare l'emendamento 1.1007 che ha una storia che ripetero brevemente per non abusare del tempo. La sua storia risale ad un primo emendamento da noi presentato con il quale si impegnava il Governo a presentare entro due mesi un documento di programma su questa materia. Nel corso della discussione sviluppatasi successivamente in Commissione si è poi giunti ad una formulazione più *soft*; è stato dato un margine di tempo superiore, ma soprattutto è stato individuato ed indicato il termine della presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria.

In sostanza, si è voluto aggiungere un onere ulteriore per il Governo in corrispondenza della presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, proponendo di affiancare allo stesso anche un documento in materia di programma per il settore degli investimenti pubblici. Ciò, proprio perchè sceglievamo la linea della programmazione, diversificando il momento del programma da quello della sua attuazione, in linea con quanto previsto dall'*iter* relativo alla sessione del programma stesso. Sappiamo bene che quanto contenuto nel Documento di programmazione economico-finanziaria deve essere conservato negli atti successivi. Ovviamente, non essendo questo un elemento integrante del Documento di programmazione, esso avrebbe avuto una rilevanza particolare.

Se accettassimo la proposta del Governo si ridurrebbe il valore di questo documento ad una semplice relazione che avrebbe indubbiamente un impatto ed una valenza molto più riduttiva e negativa. Credo che non solo il settore specifico, ma tutto il mondo che ruota attorno al sistema complessivo degli interventi e degli investimenti pubblici, con particolare riguardo alle opere infrastrutturali, chiede al Governo e al Parlamento ben altro che una semplice relazione: di relazioni annualmente se ne concretizzano tante.

Serve invece la precisazione di una politica anche settoriale da porre in essere nel primo anno al quale fa riferimento il Documento di programmazione economico-finanziaria. Per tali ragioni, riteniamo che tutti gli emendamenti successivi potrebbero essere trasformati in un ordine del giorno che impegni il Governo (non credo che il Governo debba porre un ordine del giorno per se stesso) ad attivare le iniziative atte a far sì che tutti gli uffici producano tutti gli elementi conoscitivi che servono al Governo per presentare, insieme al Documento di programmazione economico-finanziaria, questo ulteriore documento di pro-

gramma. Se accettassimo la dizione del Governo e tutta la scansione temporale che ne segue, di fatto staremmo non solo diluendo i tempi, ma prima di tutto trasformeremmo un Documento di programma in una Relazione e sposteremmo il termine in cui il Documento deve essere presentato successivamente a quello della presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria. Cioè nei fatti staremmo svilendo un argomento per il quale in Commissione abbiamo fatto un dibattito approfondito e per il quale alla fine abbiamo acceduto anche ad una proposizione diversa avanzata dal Governo. Non credo che il Governo possa chiederci di più.

TABLADINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, tutta la Lega Nord voterà contro questo emendamento per la ragione che è già stata spiegata dal collega Marchini e cioè che così faremo finchè il Governo non darà dei segnali precisi per produrre un decreto contro gli extracomunitari che si macchiano di gravi reati. È stato scelto un emendamento il cui merito è del tutto discutibile, ma da domani inizieremo regolarmente a bocciare gli emendamenti presentati dal Governo. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord)*.

PRESIDENTE. Il senatore Tamponi ha rivolto un invito al Governo. Vuole il rappresentante del Governo esprimersi?

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero tranquillizzare il senatore Tamponi che la ragione per cui avevamo proposto quest'emendamento era anzitutto quella di non avere confusioni terminologiche. Non ho obiezioni di principio a mantenere la dizione «Documento di programma», era per evitare che poi nelle carte dell'amministrazione e del Parlamento i due Documenti si confondessero.

Sulla questione della data, insisterei per avere una data diversa da quella prevista per la presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria. Per esempio potremmo associarci alla data di luglio, quando deve essere presentato il Documento per le opere pubbliche. Quindi, se il senatore Tamponi ritiene che la correzione sia nel senso di mantenere la dizione «Documento di programma» e che il termine, anzichè nel 30 ottobre venga indicato nel 31 luglio, potremmo accedere alle sue richieste.

TAMPONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMPONI. Siamo d'accordo su quest'ultima formulazione prospettata dal Sottosegretario.

PRESIDENTE. Prego allora il Sottosegretario di dare lettura del testo definitivo dell'emendamento 1.1007.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Secondo la nuova proposta rimane il testo originario del comma 4 con la dizione «Documento di programma», mentre l'emendamento risulta così modificato:

Al comma 4, sostituire le parole: «contestualmente al Documento di programmazione economico-finanziaria» con le seguenti: «entro il mese di luglio di ogni anno». Il resto dell'emendamento viene soppresso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1007, presentato dal Governo, nel testo modificato.

È approvato.

Avverto che l'emendamento 1.15, presentato dal senatore Palombi, sarà esaminato insieme all'emendamento 14.0.1001.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1008.

MARCHINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHINI. Signor Presidente, per gli stessi motivi di prima gli indipendentisti voteranno contro.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Credo che a seguito dell'approvazione dell'emendamento precedente sia necessario modificare la data dal 15 settembre al 15 giugno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1008, presentato dal Governo, con la modifica testè apportata.

È approvato.

ROBUSTI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.25, identico all'emendamento 1.1014.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole di Forza Italia sulla proposta di sopprimere il comma 7 dell'articolo 1. Ricordo ai colleghi che questo comma non fa altro che estendere la delega al Governo da uno a due anni. Che io sappia le deleghe si danno per motivi di ur-

genza. Capisco che questo Parlamento non conta quasi più nulla e che forse non conterà per parecchio tempo, ma estendere la delega a due anni mi sembra eccessivo e fuori di ogni logica legislativa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.25, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori, identico all'emendamento 1.1014, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

ALBERTI CASELLATI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Battaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Curto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Magliozzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1020, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1021, presentato dal senatore Curto.

È approvato.

L'emendamento 1.1031 è inammissibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1002.

FERRARI Karl. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI Karl. Signor Presidente, colleghi, si tratta solo di applicare una norma già entrata in vigore l'anno scorso. Infatti, nella legge finanziaria dello scorso anno è stato espressamente previsto, al comma 8

dell'articolo 22, che fino al 31 dicembre 1997, in relazione all'attuazione dell'articolo 89 del Testo Unico delle leggi costituzionali concernente lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche della provincia nei limiti delle dotazioni di organico in ciascun profilo professionale.

Vi erano dei dubbi interpretativi a questo riguardo, dubbi interpretativi - e non capisco quindi perchè il Governo non abbia espresso parere favorevole - anche del Commissario del Governo, rappresentante del Governo stesso nella provincia, su come si dovevano svolgere questi concorsi. Qui si indicano solo le norme di attuazione che devono essere applicate, che sono già state a suo tempo accettate e che si richiamano espressamente a norme di legge.

Non si chiede altro che i concorsi per la carriera di dirigente del personale dei ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano siano banditi ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 29 del 1993, con le modalità stabilite dal comitato di intesa previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976.

Pertanto, per eliminare i lamentati dubbi interpretativi (ricordo che è una norma contenuta già nella legge finanziaria dell'anno scorso) invito i colleghi ad approvare l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1002, presentato dal senatore Ferrari Karl e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.1003 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1028.

ROBUSTI. Signor Presidente, su questo emendamento chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito i senatori che appoggiano la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico a far constatare la loro presenza mediante alzata di mano.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1028, presentato dai senatori Robusti e Serena.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	198
Senatori votanti	197
Maggioranza	99
Favorevoli	39
Contrari	132
Astenuti	26

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2157

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1029. Ricordo ai colleghi che la prima parte dell'emendamento, il comma 7-bis, è stata dichiarata inammissibile. Saranno quindi posti in votazione i successivi commi 7-ter e 7-quater.

REGIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REGIS. Signor Presidente, in mancanza di un quadro legislativo di riferimento che determini la funzione giuridica delle cariche dello Stato in rapporto all'ordinamento repubblicano, si impone la abrogazione del regio decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, che disciplinava le precedenze alla Corte reale e definiva la gerarchia funzionale del Regno d'Italia.

I principi ispiratori della Costituzione hanno trasferito la sovranità al popolo attraverso il Parlamento e hanno delineato un diverso ordine di cariche, qualifiche e gradi dell'intero apparato burocratico. Ora, mentre è ancora vigente, il citato regio decreto di fatto non viene più osservato, in quanto l'apparato amministrativo da esso previsto non trova più rispondenza nell'attuale ordinamento dello Stato.

Per porvi rimedio, la Presidenza del Consiglio dei ministri emanò, già il 26 dicembre 1950, una circolare con la quale dava un indirizzo di riordino a cariche e gradi dello Stato. Ciò però, oltre a determinare una situazione anomala, in quanto una circolare non può sostituirsi ad una legge, genera nella pratica corrente incertezza e contrasti. È bene pertanto che il Parlamento faccia propri i principi che definiscono i gradi gerarchico-funzionali dell'ordinamento dello Stato italiano, secondo quanto definito nella citata circolare, e abroghi il regio decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, altrimenti non ci sarà una definizione chiara dell'ordinamento giuridico.

Per questi motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Nord e invito tutti i colleghi ad approvare l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1029, presentato dai senatori Regis e Serena, nelle parti ammissibili.

Non è approvato.

REGIS. Chiedo la controprova, sottolineando che il ministro Fratini aveva detto che si rimetteva all'Aula.

PRESIDENTE. Senatore Regis, a me risulta che sia il relatore che il Ministro hanno espresso parere negativo sull'emendamento in esame.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 1003, sul quale ricordo che il relatore si è rimesso al Governo, che ha espresso parere contrario.

RONCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI. Signor Presidente, accedendo alla richiesta del Governo vorrei proporre una riformulazione dell'ordine del giorno n. 1003.

Desidero in premessa ricordare che avevamo presentato un emendamento che introduceva questo stesso argomento con forza di legge; c'è stato chiesto in Commissione di trasformarlo in un ordine del giorno e abbiamo proposto una formulazione che chiedeva la cancellazione della variante di valico. Adesso, accogliendo almeno in parte la richiesta che ci è stata rivolta dal Governo, proponiamo di modificare il dispositivo nel seguente modo: «impegna il Governo a dare priorità all'attraversamento ferroviario, sostituendo il progetto Variante di valico - Raddoppio... - con un progetto di messa in sicurezza dell'attraversamento autostradale appenninico».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimersi sulla modifica proposta dal senatore Ronchi.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, devo confermare il parere contrario del Governo all'ordine del giorno, anche nella formulazione che ha letto il senatore Ronchi.

RONCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI. Signor Presidente, sul territorio tra Bologna e Firenze si concentra un investimento di 6.500 miliardi per la variante di valico e di circa 7.000 miliardi per l'alta velocità. Vorrei sapere quali sono le altre regioni d'Italia che per le proprie infrastrutture vedono una concentrazione di 13.500 miliardi. So bene che le regioni Emilia-Romagna e Toscana vogliono queste infrastrutture, come del resto il Piemonte vuole le sue autostrade, la Sicilia le sue opere pubbliche, e così via. Non contesto queste richieste; evidentemente, ci saranno state delle valutazioni in base alle quali queste opere si sono reputate di interesse nazionale.

Tuttavia, io ritengo irrazionale questa scelta. Noi accettiamo che si faccia il quadruplicamento della rete ferroviaria, come pure che si provveda alla sicurezza di quel tratto appenninico pericoloso. Ma non si può accettare che si destini una somma così rilevante per tali infrastrutture, che hanno anche un notevole impatto ambientale. Infatti, si concentra nella stessa zona una nuova ferrovia e una nuova autostrada, che si sovrappongono ad altre infrastrutture del genere già esistenti. Ma non si tratta solo del fortissimo impatto ambientale. Chiedo anche che queste scelte siano fatte con razionalità, alla luce delle scarse risorse che sono disponibili e della priorità delle infrastrutture e dei trasporti in tutto il territorio nazionale.

Per questi motivi abbiamo presentato l'ordine del giorno n. 1003. Certamente gli autorevoli pareri delle regioni vanno tenuti in conto, ma io credo che non possiamo subordinare le nostre decisioni alla singola esigenza, nè della Sicilia nè del Piemonte, nè della Toscana nè dell'Emilia Romagna. Pertanto, chiedo di votare l'ordine del giorno, almeno nella nuova formulazione che ho proposto.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, non ho ben capito se la proposta di modifica del senatore Ronchi sia formalizzata; in ogni caso voglio dichiarare il voto favorevole, sia se si vota il testo inizialmente presentato, sia se si vota il testo che risulterebbe dalle modifiche ora accennate dal collega Ronchi.

CARPINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CARPINELLI. Signor Presidente, comprendo le perplessità del senatore Ronchi, ma vorrei ricordare a tutti noi che la variante di valico e in particolare i trasporti che si articolano in quella zona non riguardano solo ed esclusivamente le regioni Emilia-Romagna e Toscana, ma rappresentano un po' la cerniera tra Nord e Sud e quindi riguardano la stragrande maggioranza delle regioni italiane.

In proposito a quanto detto, vorrei chiedere agli estensori dell'ordine del giorno se sono d'accordo a rivederne il testo nel senso di modificare il dispositivo secondo questa nuova formulazione: «impegna il Governo a rivedere il progetto Variante di Valico-Raddoppio del tratto tra Sasso Marconi (Emilia Romagna) e Barberino del Mugello (Toscana), al fine di garantire la massima sicurezza e il minore impatto ambientale possibile, impegnando al tempo stesso il Governo a dare la priorità assoluta ai lavori di raddoppio della linea ferroviaria Firenze-Bologna». Qualora questa formulazione fosse accettata, noi voteremmo a favore dell'ordine del giorno.

DE CORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CORATO. Signor Presidente, noi possiamo capire i motivi che hanno indotto il senatore Ronchi ed altri senatori a presentare questo ordine del giorno, ma, ai fini del trasporto ferroviario, riteniamo *strategicamente importante* questo nodo che si propone di cancellare. Quindi, voteremo contro l'ordine del giorno, ripeto, pur comprendendo i motivi che hanno indotto a presentarlo, perchè riteniamo non si possa cancellare questo nodo importante ai fini del trasporto su rotaia nel nostro paese.

BACCARINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCARINI. Signor Presidente, non credo che si possa impostare la politica dei trasporti con un emendamento o, men che meno, con un ordine del giorno. Si tratta di una questione - mi dispiace ricordarlo ai colleghi Verdi e all'amico Falqui - che è in discussione in Commissione almeno da un anno e mezzo. Tutti i Gruppi sono d'accordo, senza eccezione alcuna, sull'urgente necessità di predisporre linee generali di riforma della politica dei trasporti in Italia, riforma impostata sul trasferimento rapido, il più rapido possibile, di quote crescenti di traffico dalla strada alla ferrovia.

Come ho detto l'altro giorno con una battuta, amico Ronchi, non è possibile pensare che i TIR arrivino a Bologna dove un mago li trasforma in vagoni e che un altro mago a Firenze li trasformi di nuovo in camion. Anche il cedere - mi dispiace, collega Carpinelli - di fronte a richieste obiettivamente rispondenti solo ai criteri di parlare non all'Aula ma all'opinione pubblica non mi sembra corretto, e lo dico pur essendo fra coloro che riconoscono l'urgente necessità di affrontare in termini razionali e di reale disponibilità i problemi dell'impatto ambientale e dell'industria sostenibile. È tuttavia indubbio che non possiamo paralizzare il paese.

Il richiamo al Nord e al Sud del paese (alla Lega ed ai meridionali) circa i 13.000 miliardi che dovrebbero e che dovranno essere spesi per la TAV e per le strade, nello snodo Bologna-Firenze, ha un suono di metallo grezzo non di metallo nobile, collega Ronchi. Non è certo un modo atto per mettere a disposizione la propria forza politica per il governo del paese.

Come ho dichiarato ieri, il nostro Gruppo era favorevole - se si ritirava, così come è stato, l'emendamento - a considerare un ordine del giorno che però non affrontasse i problemi di una riprogettazione della grande viabilità e dell'Alta velocità. Infatti, in questo caso non si può riprogettare, non si può tornare indietro. Il senatore Falqui sa benissimo che a Forlì sono conosciuto come colui che ha sostenuto, non per un anno ma per vent'anni, la necessità che il nodo Bologna-Firenze avesse una sua alternativa o al Nord verso Modena o al Sud in Romagna. Certo, noi sostenevamo ovviamente l'alternativa al Sud, convinti che la

riorganizzazione delle infrastrutture meridionali si decide nelle scelte che si compiono al Settentrione, ed una scelta alternativa alla Bologna-Firenze in Romagna avrebbe avuto un significato certo anche per una proiezione verso il Sud e l'Adriatico.

Eravamo favorevoli anche alla camionabile, non alla variante di valico, per ragioni tecniche e geologiche. So benissimo che la variante di valico affronta l'Appennino non in termini trasversali ma diretti, che lo affronta nella posizione più difficile e più esasperata dal punto di vista geologico, ma ci fu detto - e questa fu la controdeduzione, di fronte alla quale dovevamo fermarci, noi come voi e come tutti - che purtroppo l'autostrada A1, nella tratta Bologna-Firenze, non è mai stata agibile. Non era ancora stata aperta e già aveva cantieri di manutenzione straordinaria sul proprio tracciato. Occorreva quindi fornire ormai non un'alternativa ma una continuità ad uno snodo strategico fondamentale dei trasporti in Italia. Non è possibile, senatore Carpinelli, che noi, solo per inseguire un atteggiamento che considero improprio rispetto all'opinione pubblica, modifichiamo ulteriormente i nostri orientamenti indicando quello che non è possibile fare e cioè una priorità nell'esecuzione della TAV rispetto alla variante di valico. Infatti, se c'è una cosa che è in ritardo in Italia è proprio il riordino ferroviario e l'avvio concreto dell'Alta velocità. D'altra parte, non più tardi di 15 giorni fa abbiamo licenziato un parere duramente negativo sul piano-programma delle Ferrovie: ci troviamo nella terribile circostanza che da una parte non si provvede all'esercizio ordinario della rete delle ferrovie mentre dall'altra da sei o sette anni attendiamo che vengano investiti i fondi che le Ferrovie hanno a disposizione. Figuriamoci se possiamo mettere davanti al problema delle strade quello della ferrovia! Le ferrovie mi auguro che partano, ma partiranno - purtroppo - dopo la realizzazione della variante di valico. Quindi, non illudiamo nessuno e diciamo le cose come stanno. Dobbiamo augurarci tutti (i primi a doversele augurare sono i nordisti e i secondi gli abitanti del Meridione) che i 13.000 miliardi relativi ai due finanziamenti vengano utilizzati rapidamente, perchè ciò non è tanto nell'interesse delle regioni coinvolte, quanto nell'interesse delle regioni del Nord e del Sud del paese. *(Applausi dal Gruppo del Partito popolare italiano).*

PRESIDENTE. Senatore Ronchi, accoglie la proposta di modifica del dispositivo dell'ordine del giorno formulata dal senatore Carpinelli?

RONCHI. Signor Presidente, non la posso accogliere perchè in essa si dice una cosa sostanzialmente diversa. Noi proponiamo di mettere in sicurezza un tratto di 12 chilometri, la proposta del senatore Carpinelli è di mantenere il raddoppio autostradale; si tratta di cose nettamente diverse.

CHERCHI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHERCHI, relatore. Signor Presidente, l'ordine del giorno, relativamente al dispositivo, nella nuova formulazione proposta dal senatore

Ronchi riguarda due argomenti: la realizzazione, prioritariamente, dell'attraversamento ferroviario e in secondo luogo la messa in sicurezza dell'attraversamento autostradale.

Poichè anche il Governo rispondendo su questo punto si era pronunciato nel senso di attribuire priorità all'attraversamento ferroviario, ritengo che si potrebbe votare per parti separate il dispositivo, in ordine alla verifica di una più larga convergenza su ciò che riguarda l'attraversamento ferroviario, per registrare magari un voto diverso per quanto concerne l'attraversamento autostradale.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, se ho inteso bene lei suggerisce di votare il dispositivo dell'ordine del giorno in due parti separate: la prima relativamente alle parole: «a dare priorità all'attraversamento ferroviario», la seconda all'attraversamento autostradale.

CHERCHI, relatore. La proposta che ho avanzato è appunto in tal senso.

RONCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI. Signor Presidente, noi non vogliamo l'alta velocità ora e il raddoppio autostradale domani. Non è un ragionamento che ci pare molto convincente e siamo contrari alla votazione per parti separate. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti).*

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'ordine del giorno, nel testo riformulato dal senatore Ronchi, tendente a sostituire il dispositivo con il seguente: «a dare priorità all'attraversamento ferroviario, sostituendo il progetto Variante di Valico-Raddoppio... con un progetto di messa in sicurezza dell'attraversamento autostradale appenninico».

CAPONI. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori, chiedo che la votazione dell'ordine del giorno n. 1003 sia effettuata con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno n. 1003, presentato dal senatore Ronchi e da altri senatori, nel testo riformulato dai proponenti.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	202
Senatori votanti	201
Maggioranza	101
Favorevoli	47
Contrari	137
Astenuti	17

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2157

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, a nome del Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti dichiaro il voto contrario all'articolo in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

TAMPONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

SALVI. Signor Presidente, l'articolo è già stato posti ai voti!

PRESIDENTE. Senatore Salvi, io non posso impedire di parlare ad un collega che intende svolgere una dichiarazione di voto; posso soltanto pregarlo di essere brevissimo.

Senatore Tamponi, insiste per rendere la sua dichiarazione di voto?

TAMPONI. Signor Presidente, insisto per fare la mia dichiarazione di voto che però sarà brevissima perchè mi limito a dichiarare l'astensione del Gruppo dei Cristiani Democratici Uniti sull'articolo 1.

ZACCAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNA. Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia voterà contro l'articolo 1.

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, anche il Gruppo Alleanza Nazionale voterà contro l'articolo 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,45).

Allegato alla seduta n. 246

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	
001	NOM.	Disegno di legge n.2157 (collegato alla manovra finanziaria). Emendamento 1.1027. (Pagliarini, Serena).	222	221	35	185	1	111	APPR.
002	NOM.	Disegno di legge n.2157 (collegato alla manovra finanziaria). Emendamento 1.1028. (Robusti, Serena).	198	197	26	39	132	99	RESP.
003	NOM.	Disegno di legge n.2157 (collegato alla manovra finanziaria). Ordine del giorno n. 1003 (Ronchi ed altri)	202	201	17	47	137	101	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato
l'esito di ogni singola votazione

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni del n. 001 al n. 003		
	1	2	3
ABRAMONTE ANNA MARIA		C	F
ALBERICI AURELIANA	F	C	A
ALBERTI CASELLATI MARIA E	F	A	C
ALO' PIETRO	F	C	F
ANGELONI LUANA	F	C	C
ARMANI COSTANTINO	F		
BACCARINI ROMANO	F	C	C
BAGNOLI PAOLO	F	C	C
BAIOLETTI ANTONELLA	A	C	C
BALDELLI ORIETTA	F	C	C
BARBIERI SILVIA	F	C	C
BARRA FRANCESCO	F	C	
BASTIANETTO RENATO	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	A	C	C
BECCARIA GIAMPIERO	F		
BECCHELLI UMBERTO	A	C	C
BEDIN TIMO	F	C	C
BEDONI MARISA	F	F	F
BENVENUTI ROBERTO	F	C	C
BERGONZI PIERGIORGIO	F	C	F
BERSELLI FILIPPO	A		C
BERTONI RAFFAELE	F	C	C
BETTONI BRANDANI MONICA	F	C	C
BEVILACQUA FRANCESCO	A	C	C
BINAGHI GIOVANNI			A
BISCARDI LUIGI	F	C	A
BO CARLO	M	M	M
BOBBIO NORBERTO	M	M	M
BONANSEA CLAUDIO	M	M	M
BONAVITA MASSIMO	F	C	C
BORGIA NICOLA SALVATORE	F		
BOROLI SILVANO	F	A	C

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuato (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 003		
	1	2	3
PERLINGIERI PIETRO	F	A	
PERUZZA PAOLO	F	C	
PERUZZOTTI LUIGI	F	F	F
PETRICCA GIANFRANCO	F	C	F
PETRUCCI PATRIZIO	F	C	C
PIETRA LENZI ENRICA	F	C	
PINTO MICHELE	P	P	P
PODESTA' EMILIO	F		
PONTONE FRANCESCO	A		
FORCARI SAVERIO SALVATORE	A	C	
POZZO CESARE	A		
PREIONI MARCO	F	F	F
PRESTI DOMENICO	A	C	C
PREVOSTO ANTONIO	F	C	C
PUGLIESE GIUSEPPE	M	M	M
RADICE ROBERTO MARIA	F		C
RAGNO SALVATORE	A		C
RAMPONI LUIGI			C
RECCIA FILIPPO	A	A	C
REGIS CLAUDIO	F	F	
RIANI PAOLO	F		C
RIGHETTI FRANCO	M	M	M
ROBUSTI GIOVANNI	F	F	F
ROCCHI CARLA	F	C	F
ROMOLI ETTORE	F		C
RONCHI EDOARDO	F	C	F
ROSSI ANGELO ANTONIO	F	C	F
ROSSO MARIO	F		
ROVEDA LUIGI		F	
RUSSO GIOVANNI	F		C
SALVATO ERSILIA	F	C	F
SALVI CESARE	F	C	C

**Parere della 5^a Commissione permanente sugli emendamenti
al disegno di legge n. 2157**

La Commissione programmazione economica, bilancio, in relazione al parere da fornire ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento del Senato, relativo al disegno di legge recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» (A.S. 2157), fa presente di avere effettuato l'esame utilizzando i criteri per l'inammissibilità esplicitati nella propria seduta antimeridiana del 24 ottobre 1995. Si precisa al riguardo che, rispetto alle valutazioni già compiute in sede di Commissione, l'attuale parere tiene conto di ulteriori elementi emersi dalla discussione, delle modificazioni apportate e degli aggiornamenti della relazione tecnica formulati dal Governo.

La Commissione considera non corrispondenti ai criteri indicati i seguenti emendamenti: 1.1004, 1.1016, 1.1005, 1.1017, 1.1025, 1.1031, 1.1003, 1.1029 (limitatamente al comma 1), 1.0.1001, 1.0.1003; 2.1000, 2.1001, 2.1002, 2.1022, 2.1033, 2.1031; 3.111, 3.1053, 3.1026, 3.1010, 3.1028, 3.1030, 3.1031, 3.78, 3.121, 3.122, 3.1055, 3.1032, 3.1009, 3.116, 3.109, 3.1016, 3.1035, 3.12, 3.11, 3.15, 3.118, 3.1044, 3.1047, 3.3, 3.76, 3.1050, 3.1061, 3.95, 3.120, 3.1043, 3.1070, 3.1023; 4.15, 4.1015, 4.23, 4.1004/1, 4.1004/2, 4.1004, 4.29, 4.30, 4.25, 4.44, 4.2, 4.1003/5, 4.1001, 4.9, 4.1006, 4.1013, 4.1008, 4.0.10 (limitatamente ai commi 6, 10 e 11), 4.0.1005, 4.0.1009, 4.0.1000 (limitatamente ai commi 6, 7, 8, 9 e 10), 4.0.1001 (limitatamente ai commi dal 6 al 17 incluso), 4.0.1002, 4.0.1004/1, 4.0.1004 (limitatamente al comma 5), 4.0.6, 4.0.7; 5.1018, 5.8, 5.1046, 5.25, 5.1004, 5.1021, 5.1005, 5.1006, 5.49, 5.4, 5.1044, 5.1025, 5.1007, 5.32, 5.1029, 5.1049, 5.19, 5.2, 5.22, 5.1009, 5.1000, 5.1027; 6.9, 6.1005, 6.1013, 6.1000, 6.1007, 6.1010, 6.0.1000; 7.1014, 7.1009, 7.41, 7.1002, 7.1010, 7.1011, 7.1012, 7.1013, 7.1006; 8.1001, 8.11, 8.2, 8.8, 8.7, 8.6; 9.1009, 9.1012, 9.1011A, 9.20, 9.1005, 9.1007, 9.1013A, 9.1008; 10.1004, 10.1000, 10.0.1; 12.1024, 12.1025, 12.3, 12.1006, 12.1007, 12.1008, 12.1030, 12.1016, 12.17, 12.1002, 12.1003, 12.1017, 12.1032, 12.1033, 12.22; 15.1010, 15.1024, 15.0.5/2, 15.1000 (limitatamente al comma 4-ter), 15.1020, 15.1023, 15.0.76, 15.0.67, 15.0.9, 15.0.1507, 15.0.1505, 15.0.1001 (limitatamente ai commi 3, 5, 7 e 8), 15.0.1500, 15.0.1004; 17.0.1003; 19.0.1000/104, 19.0.1000/105; 20.1006/1; 21.26, 21.1007; 22.1003; 23.1007, 23.1021, 23.32, 23.33, 23.38, 23.1029, 23.1028, 23.53, 23.29, 23.30, 23.1026, 23.1014, 23.1000, 23.1004, 23.1022, 23.1030, 23.50, 23.1025, 23.0.1000 (limitatamente all'articolo 9-sexies della legge n. 475 del 1988), 23.1000/1 (limitatamente al comma 2); 25.1003, 25.1004, 25.1007; 26.1001, 26.1008, 26.0.3, 26.0.8, 26.0.10; 27.1006, 27.1010; 28.1009, 28.1010/1, 28.1010/2, 28.0.2, 28.0.5; 30.8, 30.1002, 30.0.1001, 30.0.1003; 31.0.1000; 32.1005, 32.1016, 32.1009, 32.1017, 32.1003/118, 32.1003/119, 32.1001/122, 32.1001/120, 32.1000, 32.7, 32.24, 32.1015, 32.1004, 32.1008, 32.0.8, 32.0.6, 32.0.10, 32.0.1000, 32.0.1002; 33.1000, 33.6; 34.0.100, 34.1002, 34.1004, 34.1005, 34.1006, 34.1009; 35.1002, 35.1000, 35.1001, 35.10, 35.0.1; 36.0.1000; 37.1012, 37.1001, 37.1010, 37.1011, 37.1004, 37.1005, 37.1001, 37.1008a, 37.1009, 37.1010, 37.1006, 37.1007, 37.1007a, 37.1003, 37.0.1000, 37.0.1001; 39.1000, 39.0.1000; 43.1002; 45.1000, 45.1007; 46.0.1000; 48.0.506;

50.1000, 50.1003, 50.1013, 50.1016, 50.1002, 50.1008, 50.1017/121, 50.1017, 50.1001, 50.1005, 50.1014, 50.1009, 50.1018, 50.1010, 50.1015, 50.1019, 50.1011, 50.0.4, 50.0.1000, 50.0.1001/1; 51.1004, 51.15, 51.1000; 52.1005, 52.1004, 52.1002, 52.1003, 52.0.1000, 52.0.1001, 52.0.1002, 52.0.1003, 52.0.1004, 52.0.1005, 52.0.1000/1, 52.0.1000/2; 53.1013, 53.1002, 53.1014, 53.1003, 53.1004, 53.1005, 53.1006, 53.1007, 53.1008, 53.1009, 53.1015, 53.1016, 53.1017, 53.1010, 53.0.1000, 53.0.1002, 53.0.1001, 53.0.1001/1, 53.0.1002/1, 53.1017/1, 53.1017/1A; 55.6; 56.2; 58.0.5 (limitatamente ai commi 6 e 7), 58.0.1000 (limitatamente ai commi 5 e 6), 58.0.2000 (limitatamente ai commi 5 e 6), 58.0.1001; 59.0.1003; 60.0.6, 60.0.19, 60.0.1001, 60.0.1000, 60.0.1003 (limitatamente all'abrogazione dell'articolo 9-*sexies* della legge 9 novembre 1988, n. 475).

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

I disegni di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 371, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali» (2085) e «Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 373, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti» (2086) sono stati cancellati dall'ordine del giorno per decorso del termine di conversione dei decreti-legge.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 8 novembre 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 16 settembre 1994, n. 626, concernente miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (n. 101).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 19 dicembre 1995. La Giunta per gli affari delle Comunità europee potrà formulare, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, le proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.